SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

231ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 16 DICEMBRE 1969

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente SPATARO,
indi del Vice Presidente GATTO

INDICE

CONGEDI . . . . . *Pag.* 12303

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 12303

Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alla stessa Commissione in sede referente 12303

Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante 12303, 12353

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente 12303, 12353

Seguito della discussione:

« Norme in materia di affitto di fondo rustico » **(37)**, d'iniziativa del senatore De Marzi e di altri senatori; « Riforma dell'affitto a coltivatore diretto » **(313)**, d'iniziativa del senatore Cipolla e di altri senatori:

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 12323
BRUGGER 12347
CUCCU 12315
DINDO 12345
FILETTI 12304
PEGORARO 12323
PINTO 12341
SCARDACCIONE 12349
VERONESI 12335

INTERROGAZIONI

Annunzio 12353

Annunzio di risposte scritte 12353

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 16,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L D I N A , *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana dell'11 dicembre.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto congedo i senatori: Benaglia per giorni 5, Bettiol per giorni 5, Dal Falco per giorni 5, Montini per giorni 5, Noè per giorni 5, Spasari per giorni 5, Signorello per giorni 5, Trabucchi per giorni 5, Treu per giorni 5 e Zonca per giorni 5.

Non essendovi osservazioni, questi congedi sono concessi.

Annunzio di presentazione di disegno di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

MENCHINELLI e MINNOCCI. — « Estensione delle disposizioni legislative a favore degli invalidi civili di guerra alle vittime civili innocenti degli atti di terrorismo politico » (1014).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Modificazioni alla disciplina fiscale degli oli minerali » (1004), previo parere della 9ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Finanziamento per le spese di insediamento della Biblioteca nazionale centrale di Roma nella nuova sede di Castro Pretorio » (1005), previo parere della 5ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste):

« Norme sul consorzio e sull'ammasso obbligatorio dell'essenza di bergamotto » (1000), previ pareri della 5ª e della 9ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

alla 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

Deputati MATTARELLI ed altri. — « Finanziamento all'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino (ISEA) per contributi in conto interessi su operazioni di piccolo credito turistico alle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale » (975), previo parere della 5ª Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alla stessa Commissione in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che, su richiesta unanime dei componenti la 11ª

Commissione permanente (Igiene e sanità), i seguenti disegni di legge, già deferiti a detta Commissione in sede referente, le sono deferiti in sede deliberante:

PERRINO. — « Disciplina dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di laboratorio di analisi cliniche » (306);

MACCARRONE Antonino ed altri. — « Disciplina della professione di " tecnico di laboratorio di analisi mediche " e norme per l'istituzione delle scuole » (589).

Seguito della discussione dei disegni di legge: « Norme in materia di affitto di fondo rustico » (37), d'iniziativa del senatore De Marzi e di altri senatori; « Riforma dell'affitto a coltivatore diretto » (313), di iniziativa del senatore Cipolla e di altri senatori

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Norme in materia di affitto di fondo rustico », d'iniziativa del senatore De Marzi e di altri senatori, e « Riforma dell'affitto a coltivatore diretto », d'iniziativa del senatore Cipolla e di altri senatori.

È iscritto a parlare il senatore Filetti. Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, i due disegni di legge n. 37 e n. 313 modificano profondamente l'attuale disciplina giuridica del contratto di affitto di fondo rustico e prevedono una vera e propria riforma di quello che è il più importante tra i contratti di locazione di beni produttivi.

È noto che in dottrina si è fatta una profonda distinzione tra locazione ed affitto in ordine alla loro natura giuridica ed alla loro regolamentazione legislativa.

In alcune legislazioni straniere, quali il codice civile germanico e quello svizzero delle obbligazioni, il contratto di affitto ha assunto una speciale denominazione ed è diversificato dalla locazione nel senso che il contenuto di esso non riflette solo l'uso della cosa locata ma riguarda anche il godimento dei frutti.

La dottrina francese lo ha disciplinato autonomamente e lo ha distinto dalla locazione considerando da una parte che nell'affitto, a differenza della locazione, l'affittuario ha l'obbligo di esercitare attivamente la cosa oggetto del suo godimento e che il contenuto contrattuale è ancorato a princìpi riportabili all'*intuitus personae* consistente nel divieto del subaffitto e nella intrasmissibilità dell'affitto agli eredi dell'affittuario, e ritenendo d'altra parte come elementi di distinzione l'adeguabilità del fitto alla concreta produzione del bene affittato e l'esigenza di un minimo di durata del contratto.

Anche in altre legislazioni straniere (Olanda, Belgio, Spagna) l'affitto di fondi rustici ha figura giuridica per se stante e autonoma e non è considerato come una vera e propria locazione.

La dottrina italiana ha auspicato un netto distacco tra i due istituti, sottolineando che mentre la locazione ha per fine il semplice godimento di un bene mobile o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo (articolo 1571 codice civile) le caratteristiche dell'affitto invece si concretizzano in un oggetto negoziale che è rappresentato da un bene dal quale l'affittuario si propone di realizzare un profitto e in un effetto sostanziale che è costituito dall'obbligo dell'affittuario di gestire detto bene in conformità della destinazione economica e dell'interesse della produzione.

L'affittuario, per la nostra legislazione codificata che certamente segna un progresso nei confronti dei codici germanico e svizzero, gode della cosa produttiva (fondo rustico) a titolo di diritto-dovere. Egli da una parte ha il diritto di godere del bene assunto in affitto e di farne propri i frutti (*uti-frui*) ma dall'altra parte ha il dovere di adibire detto bene a scopo produttivo.

Il nostro codice civile vigente, però, pur accogliendo innovativamente la distinzione tra locazione ed affitto, sotto determinati riflessi ha mantenuto la tradizionale struttura unitaria della locazione, tanto è vero che sistematicamente l'affitto in genere è disciplinato nello stesso capo VI del libro delle

obbligazioni relativo alla locazione e l'affitto dei fondi rustici è trattato come una forma speciale dell'affitto anche quando ha per oggetto un fondo che l'affittuario coltiva con il lavoro prevalentemente proprio e della sua famiglia.

Per la verità il legislatore del 1942 ha anche avvertito l'esigenza di riconoscere all'affitto di fondi rustici una figura giuridica per se stante e autonoma, considerandolo a volte anche come rapporto di lavoro e come contratto di impresa. Al riguardo ha inserito alcune norme riflettenti l'affittanza agraria nel libro del lavoro e particolarmente nel titolo dell'impresa. Dopo aver definito infatti nell'articolo 2082 che « imprenditore è chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi », nel successivo articolo 2083 considera come piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, mentre negli articoli 1616 e 1623, in tema di recesso dal contratto di affitto senza determinazione di tempo e di modificazioni sopravvenute nel rapporto contrattuale, fa salve le norme corporative e all'articolo 2079 estende la disciplina dei contratti collettivi di lavoro anche ai rapporti di affitto a coltivatore diretto del fondo.

Più recentemente, però, l'istituto dell'affitto dei fondi rustici ha avuto ulteriori notevoli sviluppi ed è stato rilevantemente riformato in numerose legislazioni straniere che in genere si sono ispirate ai seguenti precetti: 1) durata minima obbligatoria dell'affitto; 2) divieto del subaffitto o della cessione del contratto; 3) revisione periodica obbligatoria dei prezzi di fitto ed istituzione dell'equo canone; 4) indennizzo per le migliorie praticate dall'affittuario.

L'affitto rustico viene considerato come il contratto per l'impresa agricola che, in una legislazione moderna, va disciplinato non solo sotto l'unico riflesso dell'autonomia contrattuale delle parti, ma anche con il ricorso ad interventi pubblicistici che tutelino la attività imprenditoriale dell'affittuario, senza però annullare il diritto di proprietà.

Tale nuovo indirizzo in Italia, oltre che dalla nostra dottrina, è stato avvertito e recepito in parte nel richiamato codice civile del 1942, ma ha trovato più probante applicazione nell'abbondante e non sempre perfetta legislazione speciale che ha caratterizzato il dopoguerra. Esso trova peraltro pieno riscontro in alcuni dettami della Costituzione e particolarmente nell'articolo 41 che stabilisce che la libera iniziativa economica privata, così come quella pubblica, possa essere indirizzata e coordinata ai fini sociali, nell'articolo 42 che riconosce e garantisce la proprietà privata, la quale però deve assolvere una funzione sociale e nell'articolo 44 che da una parte dispone che va aiutata la piccola e media proprietà e dall'altra prevede che la legge possa imporre obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali.

Ciò premesso, passiamo al diretto esame dei due disegni di legge di iniziativa democristiana e comunista sulla riforma o nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici, nell'attuale testo proposto dalle Commissioni riunite giustizia ed agricoltura del Senato.

Col predetto proposto testo legislativo si vuole radicalmente rinnovare l'istituto dell'affitto di fondi rustici per quanto concerne due elementi del contratto e cioè: 1) la determinazione ed il pagamento del canone; 2) i poteri di organizzazione e gestione dell'affittuario e l'esecuzione dei miglioramenti nel fondo affittato. In esso sono altresì contenute alcune norme particolari, ordinarie e procedurali connesse alla nuova disciplina degli affitti agrari.

Il tema più importante è certamente quello concernente la determinazione e la corresponsione del canone che deve essere equo.

È risaputo che in Italia la disciplina pubblicistica sui canoni locatizi dei fondi rustici ha tratto origine da contingenze eccezionali intese a combattere perturbamenti del mercato nazionale e ingiustificati inasprimenti della vita e da necessità conseguenti a fatti bellici. Il blocco dei prezzi delle locazioni dei fondi rustici e di altre merci, infatti, fu previsto per la prima volta dal regio decreto 5 ottobre 1936, n. 1746, e venne mantenuto per

tutta la durata dell'ultima guerra per effetto dell'articolo 13 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1387, dell'articolo 2 della legge 22 maggio 1939, n. 895, del regio decreto-legge 19 giugno 1940, dell'articolo 9 della legge 28 novembre 1940, n. 1727 e del regio decreto-legge 12 marzo 1941, n. 142.

Successivamente, al fine di porre rimedio al contrasto sempre più stridente tra il blocco dei canoni agrari comunque corrispondenti e la recente svalutazione monetaria, soccorse il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 157, che da una parte prorogò i contratti di affitto a coltivatori diretti sino all'annata agraria successiva a quella in cui veniva a cessare lo stato di guerra e dall'altra mantenne il blocco dei canoni in natura stabilendo contemporaneamente il ragguaglio del canone in denaro.

Ma il primo provvedimento legislativo che introdusse in Italia vere e proprie innovazioni per il canone dei fondi rustici è rappresentato dal decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 267. Con esso furono introdotti due istituti di natura pubblicistica che per la prima volta, con norme di carattere generale e non eccezionale e provvisorio, riducevano in effetti il campo dell'autonomia privata nella regolamentazione dei contratti di affitto dei fondi rustici: la commutazione dei canoni e la loro perequazione.

Si discusse all'epoca ampiamente, sia in dottrina che in giurisprudenza, circa la natura giuridica dei predetti nuovi istituti e i fini che con essi si intendevano perseguire.

Si disse da alcuni che con le nuove norme si tendeva ad assicurare entro certi limiti le prestazioni e controprestazioni inizialmente previste nel contratto che, in considerazione della durata più o meno lunga della convenzione, frequentemente venivano a subire mutamenti per effetto dei cambiamenti dei prezzi di mercato dei diversi prodotti e del costo della mano d'opera. Sicchè la commutazione e la perequazione del canone costituivano la concreta applicazione del principio della *reductio ad equitatem* previsto dall'articolo 1467 del codice civile per il caso che la prestazione di una delle parti fosse divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili.

Si affermò da altri che il vero fine della legge era l'imposizione di un canone d'imperio, perchè l'istituto della perequazione veniva introdotto quando gli eventi di carattere generale costituenti causa di turbamento dell'economia dei contratti di affitto, quali la svalutazione monetaria e la variazione dei costi colturali, erano già in corso e nessuno avrebbe più potuto considerarli come avvenimenti straordinari e imprevedibili.

Peraltro la legge prescindeva dal turbamento dell'equilibrio esistente all'inizio del rapporto e richiedeva soltanto come presupposto per la perequazione la divergenza tra il *quantum* del canone convenzionale e quello tipo determinato e considerato normale ed equo da una commissione tecnica provinciale.

A tale principio si ispirarono le successive leggi, tanto è vero che l'articolo 4 della legge 16 luglio 1951 n. 435 prescriveva che è perequabile il canone anche durante la prima annata.

Si è pervenuti infine dopo alquanti contrasti e lunghe disquisizioni alla legge 14 giugno 1962 n. 567 che introduce definitivamente l'istituto dell'equo canone nel nostro ordinamento giuridico disciplinandolo in maniera sistematica e ponendolo sulla scia di molte legislazioni estere.

Con detta legge da un lato si salvaguarda la convenienza economica dell'imprenditore affittuario al quale deve essere garantita la equa remunerazione del suo lavoro e quella della sua famiglia, mentre dall'altro lato viene assicurata la buona conduzione dei fondi a mezzo di una equità idonea ad incoraggiare sia l'impresa che la proprietà locatrice.

L'equo canone così come è disciplinato dal predetto provvedimento legislativo, in ultima sintetica analisi, tutela tre interessi (quello dell'imprenditore, quello del proprietario e quello generale della collettività) e tende correlativamente alla realizzazione di un duplice fine, che consiste nell'armonizzazione sociale tra le due categorie (concedente e affittuario) e nella assicurazione della efficienza produttiva della terra.

Per tali ultime considerazioni la Corte costituzionale, chiamata a pronunziarsi sulla legittimità dell'istituto dell'equo canone, ha esattamente ritenuto che con esso non sono state violate le norme sancite negli articoli 41 e 42 della Carta fondamentale riguardanti rispettivamente l'iniziativa economica e il diritto di proprietà, perchè in materia di affitto di fondi rustici l'autonomia contrattuale deve cedere di fronte a motivi di ordine superiore, economico e sociale, considerati rilevanti dalla Costituzione. Sembrava così che l'istituto dell'equo canone dovesse ritenersi definitivamente e congruamente disciplinato con la richiamata legge n. 567 che all'articolo 3 indica chiaramente le componenti di valutazione che la commissione tecnica provinciale deve tenere in considerazione per determinare le tabelle dei canoni di affitto, nella misura minima e massima, da considerarsi equi per zone omogenee, per qualità e classi di terreni e per tipi aziendali.

Detti elementi di valutazione concernono: lo stato di produttività dei fondi, l'esistenza e le condizioni dei fabbricati rurali, le attrezzature aziendali, gli oneri a carico dei proprietari locatori, gli apporti dell'affittuario, i costi e gli oneri gravanti sull'impresa; il tutto per assicurare un'equa remunerazione per il lavoro dell'affittuario e della sua famiglia e la buona conduzione dei fondi.

La predetta legge nella quasi generalità dei casi non ha dato luogo a gravi difficoltà d'interpretazione e di applicazione e, così come ha avuto modo di rilevare anche di recente il Parlagreco particolarmente competente in materia, essa serve ad attuare idoneamente « una composizione giuridica del dualismo proprietà-impresa, promuovendo in termini di giustizia commutativa una proporzione tra oneri e doveri degli affittuari imprenditori agricoli da un lato e oneri e doveri dei proprietari locatori di terre dall'altro; in virtù di questa composizione il diritto assolve alla sua funzione ordinatrice col ricondurre la economia alla morale sociale nel fatto stesso che disimpegna l'affitto agricolo dalla lotta concorrenziale per indirizzarlo a una visione solidaristica di bene comune ».

Ma le superiori positive considerazioni non sono condivise dai presentatori dei due disegni di legge nn. 37 e 313, i quali ritengono che siano necessarie altre norme per realizzare un perfezionamento dell'istituto dell'equo canone. Tale perfezionamento, nell'originario provvedimento del senatore De Marzi e di altri senatori, si concretizza nella facoltà della commissione tecnica provinciale di determinare livelli di equità prendendo come base i dati tecnici ed economici del catasto dei fondi rustici in sostituzione degli altri elementi previsti all'articolo 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567. Praticamente con detto provvedimento, al fine di evitare eventuali difficoltà inerenti all'acquisizione e all'applicazione concreta degli elementi di valutazione stabiliti dalla legge per la determinazione delle tabelle dei canoni di affitto, si introduce una nuova componente di valutazione costituita dai dati catastali.

L'originario provvedimento, presentato dal senatore Cipolla e da altri senatori, suggerisce invece una vera e propria innovazione radicale perchè, partendo dal postulato secondo il quale deve essere ridotto in Italia il livello della rendita, propone che il canone dei fondi rustici, limitatamente agli affitti a coltivatori diretti, non debba superare l'ammontare corrispondente al reddito dominicale del fondo affittato, determinato a norma del decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, rivalutato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 356 e moltiplicato per tre.

In effetti con detto disegno di legge si postula l'abolizione del sistema misto di determinazione dell'equo canone, secondo il quale, così come previsto dalla legge n. 567 del 1962, la formazione delle tabelle è affidata a commissioni amministrative prefettizie e la cognizione delle vertenze tra locatore e affittuario è devoluta alla competenza delle sezioni specializzate agrarie del tribunale. Non si determinano più tabelle dei canoni, nella misura minima e massima, ma si stabilisce solo un massimo agganciato alle sole risultanze catastali, entro il quale le parti devono contenere con effetto imperativo il canone ed entro il quale la magistratura, in caso di contestazione fra i sue soggetti del contratto, deve mantenere il canone ritenuto equo

senza bisogno dell'opera di commissioni amministrative, ma solo sentito il parere dell'ispettorato agrario e dei tecnici delle parti.

Le Commissioni giustizia e agricoltura del Senato riunite, infine, dopo lunga e faticosa elaborazione, hanno approvato un nuovo testo che, frutto di continui compromessi, conserva formalmente il sistema misto di determinazione dell'equo canone, mantenendo, seppure entro limiti ridotti, le competenze delle commissioni tecniche provinciali e affidando alla magistratura il solo compito di applicare automaticamente, con semplici operazioni aritmetiche, le tabelle dell'equo canone che le commissioni tecniche provinciali determineranno periodicamente, prendendo a base i soli redditi dominicali determinati nel 1939 e moltiplicandoli per coefficienti da comprendere tra un minimo di dodici volte e un massimo di quarantacinque volte, in conformità alle direttive impartite dalla commissione tecnica centrale e non alle specifiche prescrizioni del legislatore.

Osserviamo subito che il disegno di legge De Marzi così come originariamente proposto avrebbe potuto trovare il nostro consenso, perchè in effetti integra convenientemente la legge 12 giugno 1962, n. 567, ed elimina alcune tra le difficoltà alle quali tale legge ha dato luogo nella sua applicazione.

All'uopo è da rilevare che in molte regioni ed in molte provincie italiane il problema dell'equo canone dei fondi rustici non ha causato gravi divergenze tra le parti, tanto è vero che i procedimenti giudiziari in materia sono stati mantenuti in entità assai modeste.

Le cause di adeguamento di canone iscritte a ruolo presso il tribunale di Catania, cioè in una provincia che si distingue per i suoi ricchi agrumeti ad alta redditività e nella quale le contestazioni tra locatore ed affittuario dovrebbero essere più frequenti e più stridenti per la rilevanza degli opposti interessi delle due parti contraenti, dal 1963 sono variate da un massimo di 20 nel 1965 ad un minimo di 3 nel 1968; sicchè ben può dirsi che in detta provincia, così come nella quasi totalità delle altre provincie italiane, non sussistono vere e proprie contestazioni in ordine alla determinazione e all'applicazione dell'equo canone.

C I P O L L A . L'ordine regna a Varsavia!

F I L E T T I . Questi sono dati statistici che ho rilevato dal tribunale e che non sono contestabili.

C I P O L L A . Pagano 700 mila lire...

F I L E T T I . Vuol dire che è un canone equo. Da quelle tabelle risulta anche la produttività degli agrumeti.

Conseguentemente ulteriori provvedimenti legislativi, anzichè apportare utilità e serenità nella regolamentazione dei contratti d'affitto dei fondi rustici, potrebbero costituire, e certamente costituiranno, causa di notevole turbamento nel campo dell'agricoltura sia sotto il riflesso privatistico sia vieppiù nei confronti della collettività e dell'economia nazionale.

L'originario disegno di legge di iniziativa comunista ed il testo proposto dalle Commissioni riunite, che ancorano la determinazione dell'equo canone dei fondi rustici solo a dati rilevabili dalle risultanze catastali servono, secondo la nostra modesta opinione, non a costituire un metodo più equilibrato e più obiettivo per la formazione delle tabelle e a disciplinare meglio i rapporti tra proprietari ed impresa nelle campagne, bensì a creare gravissime sperequazioni, a fomentare nuovi e rilevanti motivi di contrasto, a rendere inoperante l'istituto del contratto di affitto di fondo rustico, a turbare la serenità che nel campo delle affittanze sussiste nella quasi totalità dei comuni italiani, ad elargire privilegi ed agevolazioni a favore di determinate categorie di cittadini, compresi anche i non coltivatori diretti, e a danno di altri cittadini, inclusi anche modesti proprietari, pensionati e piccoli risparmiatori, ad annullare il diritto di proprietà, a sconsigliare l'impiego di capitali nel settore agricolo, ad accrescere il fenomeno della fuga dei capitali all'estero, a frustrare in ultima analisi il progresso civile ed economico del nostro Paese.

Il disegno di legge così come risulta dal testo presentato dalle due Commissioni riu-

nite è innanzitutto viziato da palese illegittimità costituzionale.

Al riguardo mi duole rilevare che, pur avendo evidenziato ripetutamente dinanzi alle predette Commissioni la necessità e quanto meno l'opportunità di assumere il parere della prima Commissione circa la sussistenza dei requisiti costituzionali nella nuova disciplina dell'equo canone sottoposto al nostro esame, sino ad oggi nessuna notizia in merito è stata fornita né dalla Presidenza del Senato né dai Presidenti delle Commissioni agricoltura e giustizia né dai due relatori.

L'assunzione di tale parere, per converso, a me sembra che abbia giustificato fondamento specie se si consideri che in effetti l'esame della legittimità costituzionale del testo di legge in discussione è preliminare e potrebbe essere assorbente. Difatti, il progetto legislativo che vuole provvedere alla nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici, per la parte che riflette la determinazione dell'equo canone, appare manifestamente illegittimo sotto il riflesso costituzionale.

Sì, è vero che la Corte costituzionale ha già convalidato l'equo fitto come istituto normativo sotto il profilo che, in materia, l'autonomia contrattuale deve cedere di fronte a motivi di ordine superiore economico e sociale considerati rilevanti dalla Costituzione. Ma la legittimità o meno dell'intervento pubblicistico nella materia *de qua* va esaminata con riferimento al sistema proposto al fine di determinare il cosiddetto equo canone.

La Corte costituzionale ha espresso positivo giudizio di legittimità in ordine alla legge n. 567 del 1962 con la decisione n. 40 del 23 maggio 1964 e la decisione n. 65 del 10 giugno 1966, motivandolo nel senso che il legislatore, nel deferire alla Commissione tecnica provinciale un potere di incidenza sui rapporti contrattuali, lo ha delimitato con congrua specificazione sia dei fini che degli elementi di fatto di cui occorre tener conto nella fissazione dei limiti, massimo e minimo, di equità.

Nella ipotesi del testo unificato al nostro esame, invece, il duplice fine di assicurare l'equa remunerazione del lavoro dell'affittuario e della sua famiglia e la buona conduzione dei fondi, che si vorrebbe conseguire a mente dell'articolo 2 mediante la formazione di tabelle dei canoni di equo fitto per zone agrarie omogenee, costituisce solo una semplice espressione labiale, un vero e proprio postulato privo di qualsiasi dimostrazione.

Con il secondo comma dello stesso articolo, difatti, si stabilisce che dette tabelle vanno determinate in base all'unico elemento costituito dal reddito dominicale; e solo al fine di uno specioso tentativo di dimostrare che il legislatore tiene conto della varietà dei fondi e delle colture si prescrivono coefficienti di moltiplicazione compresi tra un minimo ed un massimo. Senonchè il legislatore omette di dare qualsiasi indicazione circa le componenti da tenere presenti al fine di attribuire a ciascuna qualità di coltura ed agli eventuali gruppi di classi individuati in catasto il rispettivo coefficiente di moltiplicazione e ne demanda la competenza ad un organo amministrativo e cioè alla commissione tecnica centrale.

Con l'articolo 3 della legge n. 567 del 1962 il legislatore curò saggiamente di indicare gli elementi specifici da tenersi in conto al fine della compilazione delle tabelle dell'equo canone, mentre, secondo il combinato disposto degli articoli 2 e 5 del proposto testo unificato, le direttive e i criteri per la determinazione dei coefficienti di moltiplicazione sono devoluti all'insindacabile giudizio della commissione tecnica centrale che dovrebbe considerare e vagliare solo qualche elemento formativo del giudizio e cioè le condizioni economiche della produzione agricola, le condizioni ambientali e le attrezzature aziendali, prescindendo da tutt'altri elementi indispensabili quali ad esempio gli oneri a carico dei proprietari locatori, i costi e gli oneri gravanti sull'impresa, le affezioni tributarie con particolare riferimento alle sovrimposte provinciali e comunali e quant'altro.

Così operando il legislatore abdica a quello che è il suo specifico potere di legiferare trasferendolo ad un organo amministrativo e incorrendo così in grave vizio di illegittimità costituzionale.

Ancorare poi l'equo fitto a un elemento statico quale il reddito dominicale desta ulteriori seri dubbi in ordine alla costituzionali-

tà delle proposte nuove norme, specie se si consideri che il reddito dominicale è riferito istituzionalmente ad un'epoca fissa e cioè alla cosiddetta epoca censuaria, talvolta molto remota e, nel nostro caso, è quello determinato nel 1939 con riferimento a periodi di tempo anteriori all'ultima grande guerra.

Tutti sanno che il reddito dominicale è costituito dalla somma del reddito prodotto in modo specifico dalla terra secondo la sua fertilità (rendita fondiaria propriamente detta) con l'interesse dei capitali stabilmente investiti ed incorporati nel suolo, sicchè appare di tutta evidenza che, allorquando si verificano gravi sconvolgimenti prodotti da eventi eccezionali come ad esempio la guerra, non può mai tenersi a base della regolamentazione di rapporti economici e sociali relativi ad un periodo di tempo alquanto successivo (nel nostro caso trent'anni dopo) un reddito dominicale già determinato in epoche antecedenti a detti eventi straordinari.

Ci si obietta che il reddito dominicale del 1939 è stato rivalutato con coefficiente unico nazionale di dodici volte, ma è di tutta evidenza che ciò non ha rilevanza alcuna, perchè la rivalutazione secondo criteri fissi ed automatici ha avuto esclusivo scopo fiscale, cioè quello di far aumentare il gettito della imposta fondiaria contribuendo peraltro nel contempo ad aggravare la sperequazione generatasi con il fatto del disordinato, non parallelo e distorto accrescimento di tutte le categorie di entrate e di uscite di ogni bilancio aziendale.

D'altra parte, ai fini della legittimità costituzionale, devesi indagare sulla incidenza economica che il sistema di determinazione del canone mediante riferimento all'unico elemento costituito dal reddito dominicale esplica sullo svolgimento del rapporto tra le parti nel corso della sua durata, investe cioè un problema di proporzione quantitativa nella coordinazione dei rispettivi interessi.

Ove, come nel caso nostro, il canone di imperio viene ridotto ad ammontare risibile ed oserei dire a volte insussistente (il minimo coefficiente moltiplicatore è persino previsto nella medesima misura fissa di dodici volte stabilita indiscriminatamente per la valutazione del reddito dominicale del 1939 ai sensi del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947 n. 356, ed il massimo solo in caso di rilevanti migliorie eseguite dal locatore può praticamente raggiungere le 45 volte del detto reddito dominicale del 1939) risulta di tutta evidenza la violazione dei precetti costituzionali sanciti dagli articoli 41 e 42 della nostra Carta fondamentale.

La determinazione del canone con aggancio ad un unico elemento di valutazione non può poi dirsi che possa realizzare principi di giustizia economica e sociale nel campo dei contratti agrari in Italia, in un Paese cioè nel quale i problemi dell'agricoltura si articolano in una gamma amplissima di situazioni e di varietà.

La variabilità della nostra agricoltura si esprime in una variabilità estrema di costi e di ricavi onde non possono stabilirsi mai parametri di riferimento come se fossero delle costanti.

Nella provincia di Catania, ad esempio, così come emerge chiaramente dalle tabelle della locale commissione tecnica provinciale, che peraltro sono rimaste costanti dall'entrata in vigore della legge del 1962 sino a tutt'oggi, senza dare luogo a serie contestazioni ed effettivi dissensi, gli aranceti e i limoneti variano per qualità, produttività e redditività da un comune ad un altro limitrofo comune e anche nell'ambito dello stesso comune, pur essendo generalmente accreditati dello stesso reddito dominicale.

Con la determinazione di criteri fissi, meccanici e automatici nel nostro settore agricolo vengono a crearsi e ad aggravarsi le sperequazioni che intaccano sia il reddito della proprietà che il reddito del lavoro.

La Corte costituzionale con le richiamate sentenze n. 40 del 1964 e n. 65 del 1966 ha ritenuto la legittimità dell'istituto dell'equo canone nell'affitto dei fondi rustici, perchè la legge n. 567 del 1962 ha di mira « la realizzazione di una norma differenziata al fine di una sua opportuna aderenza alle varietà delle condizioni locali dell'agricoltura ». Conseguentemente, nella formazione dell'equo canone deve tenersi a base la varietà delle situazioni locali per assicurare il duplice fine dell'equa remunerazione del lavoro e della

correlativa buona coltivazione del fondo, per garantire l'obiettiva bilateralità di un regime di equità.

A tale realizzazione non sembra che possa pervenirsi seriamente attraverso un sistema assai superficiale di riferimento ad un unico elemento statico qual è il reddito dominicale.

Né il vizio di illegittimità costituzionale può dirsi superato per effetto dell'espediente posto in essere dal testo unificato della legge, con il quale la determinazione del canone è compresa tra un coefficiente moltiplicatore minimo e un coefficiente moltiplicatore massimo del reddito dominicale; chè, in relazione all'effettiva e reale situazione di fatto che ben può essere radicalmente difforme da quella posta a base della fissazione del reddito dominicale nel 1939, il canone potrebbe nei casi singoli risultare notevolmente sperequato in difetto o in eccedenza.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 37 del 1969, ha ritenuto la legittimità costituzionale della legge 22 luglio 1966, n. 607, limitatamente alle enfiteusi e agli istituti equiparati di antica costituzione. Ma per i rapporti di più recente formazione, e cioè per quelli sorti dopo il 28 ottobre 1941, ha insegnato che il riferimento alla qualifica catastale del 1939 viene ad assumere un aspetto inadeguato, anacronistico e tale da creare ingiuste sperequazioni.

A tali ingiuste sperequazioni si perverrà inequivocabilmente ove si voglia insistere nell'ancorare la determinazione dell'equo canone dei fondi rustici ad un unico elemento statico riferito ad epoca assai remota.

Col testo di legge che stiamo esaminando non è da dimenticare che si intende regolamentare tutti i contratti di affitto, sia quelli sorti in epoca remota o recente e sia quelli che saranno posti in essere nel futuro. È assurdo determinare l'equo canone per tutti i detti contratti mediante un sistema automatico e ancorato a dati inattuali che speciosamente si pretende qualificare più lineare e più obiettivo.

Non è poi da dimenticare che l'unico ed esclusivo riferimento al reddito dominicale può in ipotesi ritenersi conferente ai fini dell'affrancazione o della determinazione del canone nella enfiteusi, perchè l'enfiteusi ha pur sempre per oggetto diritti di natura reale e normalmente è sorta da vecchio tempo e si concretizza in trasformazioni che sono state praticate dall'enfiteuta e che pertanto possono ritenersi non incidenti nella fissazione del canone o del *quantum* per l'affranco, specie se si tiene nel dovuto conto che fino ad oggi in Italia vige il sistema nominalistico del potere di acquisto della moneta.

L'affitto, invece, è un contratto di natura obbligatoria, un contratto sinallagmatico, nel quale debbono trovare congrua tutela le reciproche aspettative delle parti contraenti, sicchè ai fini di raggiungere l'equità nella regolamentazione devesi far ricorso a criteri che l'equità stessa possa fare realizzare e non ad espedienti che servono solo a creare privilegi per una parte e punitivo danno per l'altra parte.

Mi permetto di sottolineare, poi, che la formazione delle tabelle per zone agrarie omogenee, allorquando tragga origine dal solo reddito dominicale, non risolve adeguatamente il problema dell'equo canone e non realizza l'auspicata certezza del diritto.

Una zona omogenea può ricadere tra due provincie ed anche tra due comuni e parimenti può essere gravata o accreditata del medesimo reddito dominicale. In tali ipotesi possono verificarsi fenomeni di rilevante sperequazione sotto il riflesso che le sovrimposte provinciali e comunali, le addizionali, gli aggi esattoriali, i compensi ai ricevitori variano rilevantemente da comune a comune e da provincia a provincia incidendo sul cosiddetto reddito fondiario. Anche sotto tale profilo si presenta il vizio di illegittimità costituzionale, venendo a difettare il requisito della differenziale disciplina in relazione alla varietà dei rapporti.

Un'altra difficoltà pratica emerge altresì dal sistema di determinazione dell'equo canone suggerito dal testo in esame. *Quid iuris*, allorquando un fondo rustico di nuovo impianto è dichiarato esente dall'imposta fondiaria per un determinato tempo e il reddito dominicale viene determinato con riferimento all'epoca della cessazione del beneficio fiscale? Nelle more tra l'impianto, la media produttività e la piena redditività delle pian-

tagioni quale sarà il metro da adottare restando ferma, durante il corso di un lungo periodo di tempo, l'indicazione del reddito dominicale e mutando rilevantemente e progressivamente nel frattempo la situazione, la varietà nella produttività, nella redditività? Come si vede, non è vero che il riferimento esclusivo al reddito dominicale costituisca sempre il preteso sistema più lineare e più obiettivo per determinare l'equo canone e per assicurare la certezza del diritto. Conseguentemente tale sistema è da respingere, mentre vanno mantenuti i criteri suggeriti all'uopo dall'articolo 3 della legge 12 giugno 1962 n. 567 che a torto si vuole radicalmente innovare.

Anche se in qualche provincia difficoltà, peraltro di carattere settoriale e contingente, sono insorte in ordine alla concreta applicazione dei predetti criteri non è necessario ricorrere a radicali innovazioni. Sono sufficienti solo modeste e limitate innovazioni, in ogni caso può farsi riferimento al reddito dominicale solo come elemento integrativo di valutazione, così come peraltro suggerito dall'originario disegno di legge De Marzi ed altri.

Passo ora ad esaminare brevemente il titolo II del testo unificato che all'articolo 9 conferisce all'affittuario ampi poteri di partecipazione ad organismi associativi sia per la conduzione e la coltivazione dei terreni che per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, nonchè di adozione di tutte le iniziative di organizzazione e di gestione richieste dalla razionale coltivazione del fondo, dagli allevamenti di animali o dall'esercizio delle attività connesse e che nei successivi articoli (dal 10° al 15°) innova rilevantemente in ordine ai miglioramenti nei fondi rustici affittati. La materia dei miglioramenti nel fondo locato non era regolata con specifiche disposizioni nel codice civile del 1865 sicchè la dottrina e la giurisprudenza in linea di principio negavano all'affittuario il diritto ad indennizzo per le migliorie praticate e ammettevano tale diritto soltanto quando i miglioramenti fossero stati eseguiti con la acquiescenza del concedente.

La carenza di specifiche norme veniva a convalidare implicitamente un indebito arricchimento del locatore onde si rendeva necessario risolvere in modo più equo il grave problema delle migliorie praticate dall'affittuario. Il codice civile vigente ha dato al riguardo una nuova disciplina più adeguata e più conferente, che trova riscontro nella norma generale contenuta nell'articolo 1592 riguardante i rapporti di locazione e di affitto in genere, nelle norme speciali di cui agli articoli 1632, 1633 e 1634 concernenti l'affitto del fondo rustico e nella disposizione specialissima prevista dall'articolo 1651 che riflette i miglioramenti nell'affitto di fondo rustico a coltivatore diretto.

In sintesi, i princìpi dettati dall'attuale Codice civile circa i miglioramenti eseguiti dall'affittuario sono i seguenti: 1) in relazione al rispetto del diritto di proprietà, i miglioramenti devono consistere in trasformazioni che non alterino profondamente l'ordinamento produttivo; 2) il giudizio sulla utilità obiettiva delle opere di miglioramento da eseguire è demandato all'autorità amministrativa; 3) l'iniziativa dei miglioramenti può essere presa tanto dal locatore quanto dall'affittuario; 4) ove detta iniziativa sia presa dal locatore, l'affittuario è tenuto ad aumentare il canone se e in quanto ne risenta benefici, in proporzione del reddito fondiario che ne è derivato; 5) l'affittuario può eseguire i miglioramenti ove l'autorità amministrativa competente riconosca che egli abbia la capacità tecnica ed economica per eseguirli, ove egli non sia inadempiente agli obblighi contrattuali e ove la durata ulteriore dell'affitto gli consenta di godere per un congruo periodo l'incremento del reddito che i miglioramenti sono destinati a produrre; 6) il locatore può eseguire a sue spese le opere miglioratarie entro un termine perentorio fissato dal giudice in sostituzione dell'affittuario autorizzato ad effettuarle; 7) l'affittuario che ha eseguito i miglioramenti ha diritto ad una indennità corrispondente all'aumento di valore conseguito dal fondo e sussistente alla fine dell'affitto e il cui importo, al fine di evitare il pericolo di una espropriazione indiretta del proprietario locatore, a cui si perverrebbe addossandogli

l'integrale pagamento dell'accresciuto valore, non può superare il quarto dell'ammontare complessivo del canone dell'intera durata dell'affitto... (*interruzione del senatore Cipolla*); 8) tenuto conto delle condizioni economiche del locatore il giudice può disporre il pagamento rateale dell'indennità che non può essere frazionata per un tempo eccedenti i dieci anni, salvo diverso accordo delle parti; 9) soltanto nel caso delle piccole affittanze agrarie e non già anche nell'ipotesi di affitto di fondo rustico di grande estensione, l'affittuario che senza il consenso del locatore e senza autorizzazione giudiziaria abbia eseguito miglioramenti di durevole utilità per il fondo e per la produzione, non costituenti il risultato dell'ordinata e razionale coltivazione, può avere attribuita dal giudice una indennita che va accertata alla fine di ciascun anno agrario nel quale sono stati eseguiti, va liquidata dal giudice equamente in misura non superiore al quarto del fitto annuo e tenuto conto dell'aumento di valore del fondo e del vantaggio che può risentire l'affittuario per l'incremento del reddito derivante dai miglioramenti, e va subito corrisposta.

Nelle legislazioni straniere il problema dei miglioramenti degli affitti dei fondi rustici negli ultimi tempi è stato intensamente avvertito, ed in epoca piuttosto recente ha formato oggetto del IV convegno europeo di diritto agrario che ha avuto luogo a Bad Godesberg, nei pressi di Bonn, dal 25 al 28 ottobre 1967 e ha preso in esame le varie discipline in materia vigenti nei diversi Paesi europei e in particolare in quelli della Comunità europea. Da detto convegno, in sede di comparazione dei vari sistemi legislativi nazionali esistenti nei soli Paesi della CEE, è emerso che in via generale è riconosciuta la bilateralità del potere di migliorare (sia del locatore che dell'affittuario) in relazione alle esigenze di una agricoltura moderna e agli sviluppi tecnico-economici dell'impresa agricola; che la terra deve essere utilizzata secondo una visione di carattere generale e non secondo una visione individualistica di rispetto dei poteri tradizionali della proprietà terriera in quanto tale o di egoistico sfruttamento della terra da parte di un affittuario poco provveduto; e che, mentre per i miglioramenti più radicali è imposta una valutazione in termini di coordinamento con la politica agraria in generale nel quadro di una programmazione nazionale ed eventualmente soprannazionale, per i miglioramenti meno radicali afferenti ad elementi aziendali strumentali e secondari è riconosciuta all'affittuario una maggiore libertà di iniziativa.

In ultima analisi nelle predette legislazioni si tende ad avvalorare la posizione giuridica dell'affittuario quale imprenditore e a riconoscere all'affittuario stesso un potere di gestione del fondo rustico considerato nel suo contenuto come diritto di impresa.

Nello stesso convegno di Bad Godesberg venne discusso anche il tema dell'indennizzo o corrispettivo in caso di miglioramenti eseguiti nel fondo rustico affittato.

Si rilevò che secondo le legislazioni dei sei Paesi della CEE, per regola generale, al locatore è riconosciuto il diritto ad un aumento del canone quale corrispettivo dei miglioramenti che egli abbia apportato al fondo con il consenso dell'affittuario o in base ad altro titolo legittimamente sostitutivo di tale accordo. Tale aumento è giustificato dalla modificazione del rapporto di correlatività tra le contrapposte prestazioni nel contratto (godimento del fondo e pagamento del fitto) ed è contenuto nei limiti che mantengono il principio di commutatività e che in alcuni sistemi (Francia e Germania) sono commisurati all'interesse della spesa e in altri (Paesi Bassi, Belgio e Italia) sono ancorati a criteri di equità.

Per quanto concerne, invece, l'indennizzo dei miglioramenti eseguiti dall'affittuario si constatò che le varie legislazioni si ricollegano a vari criteri, quali l'equità, la teoria delle spese di miglioramento oppure la teoria dell'arricchimento senza causa.

Con il testo oggi al nostro esame si tende a regolamentare la materia dei miglioramenti nel contratto di affitto agricolo sotto il riflesso del riconoscimento giuridico del potere bilaterale di migliorare al fine di realizzare nei fondi rustici quello ammodernamento produttivo ed aziendale che è imposto dallo sviluppo economico della società odierna.

Ci sembra, però, che tale potere di miglioramento, anziche essere riconosciuto secondo criteri di parità e di equità sia a favore del locatore che a favore dell'affittuario, sia disciplinato con elargizione di particolarissimi privilegi a favore di quest'ultimo e con la mortificazione dei diritti del locatore che in taluni casi vengono ad essere gravemente limitati con pericolo di totale annullamento.

L'abrogazione degli articoli 1632, 1633 e 1651 del codice civile prevista dall'articolo 27 del testo comporta la sostituzione radicale di una nuova disciplina a quella che in atto regola i miglioramenti negli affitti dei fondi rustici.

Il potere di eseguire miglioramenti del fondo e dei fabbricati rurali con il solo limite generico della corrispondenza ai programmi ed alle tendenze di sviluppo delle zone in cui essi ricadono senza limitazione di tempo e di spesa e previo il solo parere, persino immotivato, dell'Ispettorato agrario, così come stabilito all'articolo 10 del testo, appare troppo ampio e potrebbe portare all'esecuzione di opere miglioratarie ingenti e sproporzionate.

Sembra opportuno, anzi necessario, che, specie per quanto concerne le costruzioni, sia fissato il limite massimo della spesa, così come avviene, ad esempio, nella legislazione belga che prescrive che la spesa non possa eccedere tre annualità di fitto, nella legislazione dei Paesi Bassi che stabilisce che la Camera fondiaria possa concedere all'affittuario l'autorizzazione ad eseguire miglioramenti solo se risultino utili per l'interesse generale dell'agricoltura e a condizioni che non contrastino con l'equità, rimanendo in tal modo il locatore garantito nei suoi interessi dai due limiti congiunti del contenimento della spesa e dell'equità, nonchè nella legislazione tedesca che in un contratto tipo per l'affitto di fondo rustico prevede che l'affittuario possa migliorare gli impianti e le attrezzature del fondo e costruirne di nuovi in quanto siano compatibili con i princìpi di una sana ed ordinata amministrazione e che le operazioni di miglioramento possano essere effettuate nel corso degli ultimi tre anni di affitto solo con il consenso del locatore ed ove i costi di esse non superino la metà dell'importo annuale del canone di affitto.

L'abrogazione della facoltà di far cessare la proroga legale, già concessa dalla legge 13 giugno 1961, n. 527, al locatore che voglia compiere nel fondo radicali ed immediate trasformazioni agrarie in conformità a un piano dichiarato attuabile ed utile sembra contrastare con l'indirizzo generale cui si ispira il testo al nostro esame che concerne l'ammodernamento produttivo e il maggiore sviluppo economico delle aziende agrarie nell'interesse generale della agricoltura.

Parimenti non si giustifica l'abrogazione del diritto del concedente coltivatore diretto, che voglia coltivare direttamente il proprio fondo e ne abbia la capacità lavorativa, di opporsi alla proroga legale del contratto di affitto.

Non sembra altresì giustificata la facoltà concessa all'affittuario di cedere il contratto senza il consenso del locatore ad uno ed anche a più componenti della propria famiglia, costringendo in tal modo il locatore, che normalmente stipula l'affittanza *intuitu personae*, ad avere rapporti con altro soggetto e, ciò che è più grave, anche con più soggetti.

L'articolo 13 del testo prevede termini assai brevi (appena quindici giorni) per il ricorso del locatore e formalità assai sommaria e generica (una semplice comunicazione per lettera raccomandata senza corredo di progetti o altri elementi di cognizione e di valutazione) nel caso di miglioramenti che l'affittuario coltivatore diretto voglia praticare al fondo e ai fabbricati rurali; ed è veramente assurdo e illegittimo attribuire effetto di reiezione del ricorso al silenzio dell'Ispettorato agrario provinciale adito dal locatore per contrastare la legittimità e la validità delle opere miglioratarie che l'affittuario si ripromette di eseguire.

La facoltà attribuita all'affittuario coltivatore diretto di praticare con il lavoro proprio e della propria famiglia tutti i miglioramenti senza seguire le procedure previste dall'articolo 10, cioè anche *nolente domino* e senza preventiva autorizzazione amministrativa, allorquando non si specifichi quanto meno che debba trattarsi di opere di esigua rilevanza, può costituire travalicamento eccessivo dei

limiti che, secondo criteri di reciproca equità per le parti contraenti, vanno imposti all'*agere licere* dell'affittuario.

Non pare, infine, conforme ad equità riconoscere all'affittuario *sic et simpliciter* il diritto ad una indennità corrispondente all'aumento di valore conseguito dal fondo e sussistente alla fine dell'affitto anche per i miglioramenti previsti nel contratto e concordati dalle parti o comunque eseguiti in data anteriore all'entrata in vigore della proposta legge, perchè le parti ben avrebbero potuto tenere conto di detti miglioramenti nel determinare originariamente il prezzo dell'*uti-frui* e l'affittuario per effetto della norma di cui all'articolo 14, ultimo comma, del testo in esame verrebbe a beneficiare di un duplice riconoscimento: la corresponsione del canone in misura ridotta perchè correlato all'obbligo di eseguire determinati miglioramneti ed il diritto all'indennità piena per l'esecuzione dei miglioramenti stessi. In tale ipotesi non verrebbe rispettata l'equa proporzione tra i valori economici della prestazione e della controprestazione e si perverrebbe ad una vera e propria sperequazione di trattamento a favore di una sola delle parti contraenti e cioè del solo affittuario.

Dopo di che non mi inoltrerò nell'esame delle norme finali del testo unificato che peraltro presentano gravi sfasature, né scenderò ad ulteriori analitiche argomentazioni per dimostrare l'inefficienza e la palese impronta settoriale e particolaristica che al disegno di legge si sono volute dare, né cercherò di dimostrare gli effetti deleteri che questo può causare nel campo dell'agricoltura e della economia italiana in genere con notevole nocumento non solo per il proprietario di terre e per lo stesso affittuario, ma anche sotto riflessi più ampi che attengono all'interesse generale della collettività. Tali punti sono specificatamente sviluppati nella relazione di minoranza presentata dal senatore Grimaldi alla quale mi richiamo e formeranno particolare oggetto degli ulteriori interventi e degli emendamenti che saranno posti in essere dalla mia parte politica.

Mi limito a rilevare, concludendo, che il testo di legge in esame impone piena reiezione per quanto concerne il nuovo sistema di determinazione dell'equo canone, empiricamente ancorato a redditi catastali sperequatamente formati in base a tariffe d'estimo determinate secondo i costi ed i ricavi del triennio 1937-39 che non trovano il benchè minimo riscontro nella attuale realtà economica, appare assai concessivo a favore di una sola parte (il conduttore in genere e non il solo coltivatore diretto) per quanto riguarda la nuova disciplina in tema di gestione, di innovazioni e di miglioramenti e contiene norme a volte assai drastiche ed ingiustamente punitive per il solo concedente per quanto riflette altri aspetti marginali e transitori. Si ha l'impressione che con il testo unificato in discussione non si voglia in effetti dare solo una nuova organica regolamentazione ai contratti di affitto dei fondi rustici, ma che invece, attuando allarmanti esasperazioni, si tenda ad annullare l'istituto dell'affitto, a dissuadere chiunque dal concedere in conduzione a terzi i propri fondi, a caducare il diritto alla proprietà terriera con effetti di espropriazione e di spoliazione, a sconsigliare l'impiego dei risparmi nell'acquisto e nella trasformazione di immobili rustici, ad accrescere il fenomeno della fuga all'estero dei capitali, che in Italia non trovano più campo di investimento con prospettive di reale utilità economica.

Mi auguro che tale pessimistico convincimento sia frutto di mia erronea valutazione, ma così non pare. Oggi in Italia si agisce sotto l'impulso della demagogia e delle esagitate contestazioni settoriali; in tal modo non si opera nell'interesse della collettività e della Nazione, ma si creano nuovi motivi di contrasto e di disordine che incidono fortemente e negativamente sulla nostra economia e sul nostro avvenire. (*Applausi dalla estrema destra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Cuccu. Ne ha facoltà.

C U C C U . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il nostro Gruppo non ha presentato un proprio disegno di legge sulla materia in esame; e non siamo neppure tra i presentatori del disegno di legge n. 313 d'iniziativa dei com-

pagni comunisti: non perchè non siamo sensibili all'argomento in discussione e alla situazione sociale ed economica che vi corrisponde nelle campagne, ma perchè vogliamo tener fede ad una nostra linea che rifiuta i provvedimenti settoriali in qualunque aspetto della vita economica, sociale e culturale del Paese e specialmente in materia di agricoltura. Abbiamo ormai un'esperienza matura ed amara dei danni reali che la settorialità dei provvedimenti legislativi ha causato nella nostra storia degli ultimi venti anni. Potrei portare molti esempi e molto vistosi in tutti i campi della vita nazionale. Pensiamo alle condizioni della nostra scuola e alla parte che ha avuto nel suo progressivo disfacimento la catena di leggine settoriali che ne ha regolato la vita sia fisica che culturale; penso all'ultima leggina sui provedimenti urgenti in materia di riforma universitaria, che noi abbiamo interpretato come una breccia per il rinvio *sine die* della discussione della legge organica sulla riforma universitaria e che in effetti sta dimostrando di essere quello che noi pensavamo. Oppure pensiamo alla mostruosa anormalità di tante opere pubbliche iniziate vent'anni fa e non ancora compiute, per via di leggi che danno e poi non danno più determinate agevolazioni ai comuni o alle provincie, che peraltro sfiorano soltanto la superficie dei vari problemi d'infrastruttura civile, ed alla fragilità giuridica ed economica della legge n. 167 in materia di regolamentazione urbanistica: e mettiamoci poi davanti agli occhi l'autentico processo distruttivo delle nostre città e della stessa natura in tutto il territorio nazionale. Oppure portiamo per un poco la nostra attenzione allo stato di paralisi dei nostri comuni e delle nostre amministrazioni provinciali, allo scadere delle loro competenze, perchè appunto non si è ancora voluto affrontare organicamente il problema di una nuova legge comunale e provinciale e della finanza locale, mentre ci si è accontentati dei piccoli provvedimenti tendenti a far tacere scandalose e clamorose insolvenze da parte degli enti locali verso le legittime attese delle popolazioni. Oppure potrei riferirmi — ma non voglio annoiare i colleghi — alla riforma sanitaria, alla riforma degli enti previdenziali, al riassetto economico e giuridico del personale della pubblica amministrazione: tutti provvedimenti mai affrontati in pieno, ma soltanto sfiorati con leggine di rattoppo e che intanto collocano il nostro Paese in una situazione che potrebbe definirsi fallimentare in tutti i sensi, e non solo in quello strettamente finanziario.

Ma non voglio tacere, a questo proposito, di una legge analoga a questa che discutiamo, non voglio tacere della legge n. 756 sulla mezzadria, che fu definita legge risolutiva, destinata a far superare in breve tempo l'istituto arcaico della mezzadria, la quale invece, tutt'altro che superata, continua a sussistere, non solo, ma si è risolta in definitiva nello sviluppo dell'azienda capitalistica. Noi votammo contro quella legge nonostante le pressioni dei sindacati; e ci costò molto quel voto contrario sul piano dei rapporti politici e della stessa vita interna di partito. Ma superammo tutte le remore perchè pensavamo di compiere in quel modo il nostro dovere verso la categoria dei mezzadri e lo sviluppo democratico dell'impresa contadina.

Tanto più nell'agricoltura, dunque, come dicevo all'inizio, ci lascia perplessi e ci preoccupa l'insistere ancora nella pratica legislativa di settore, anche se meditata e ricca di buone intenzioni. Oggi non può sfuggire a nessuno l'importanza, non solo per la storia del passato ma per l'avvenire del nostro Paese, dei molti provvedimenti parziali emanati negli ultimi anni che hanno mortificato le forze politiche e gettato nella disperazione prima e poi nell'indifferenza e nella apatia le masse contadine.

Ho già ricordato la legge per il superamento della mezzadria, ma potrei partire dalla cosiddetta legge di riforma agraria, dalla legge stralcio che porta le firme di illustri rappresentanti delle opposte posizioni ideologiche e politiche di vent'anni fa, cioè di Fausto Gullo e di Antonio Segni, e arrivare ai provvedimenti di questi ultimi anni, alle provvidenze di sostegno dei prezzi di alcuni prodotti agricoli, toppe obbligatorie per via della nostra incauta e scomoda e sempre più gravosa partecipazione al MEC.

E potrei anche indugiare nell'analisi della stessa legge sull'equo canone del 1962, che non ha avuto risultati positivi non perchè fosse una legge fatta male ma perchè aveva la pretesa di risolvere un problema così complesso e determinante come quello del rapporto tra proprietà fondiaria ed impresa contadina, cioè in apparenza ed in sostanza il problema del potenziamento dell'impresa contadina, (che era e resta in tale rapporto l'unico elemento di interesse e di valore per il legislatore che si voglia occupare seriamente della produttività agricola) aveva la pretesa, dicevo, di risolvere un problema così complesso perchè in esso entrano di forza e per forza tutti i fattori della nostra arretratezza agricola dalla fragilità del reddito contadino al credito, dalla meccanizzazione alla bonifica generale, alle migliorie di competenza privata, alla intermediazione commerciale, alla istruzione) tenendo fuori dalla porta tutti questi fattori apparentemente estranei, e limitando l'interesse ad un obiettivo di prudenza e delicatezza estreme, quello di regolare una partita privatistica di dare e di avere tra una figura sociale e giuridica, il proprietario fondiario assenteista, potente per natura e per definizione, perchè difeso ancora da tutto l'ordinamento statuale, dal codice civile alle leggi sul credito, e da tutta la strumentazione operativa del settore agricolo, dagli ispettori agrari ai consorzi agrari e di bonifica e alle stesse commissioni provinciali per l'equo canone, ed un'altra figura, l'affittuario imprenditore-lavoratore-produttore agricolo, che è debole anch'esso per natura e definizione, per la struttura e l'organizzazione dello Stato e della società, che gli è ostile in ogni momento della sua dura lotta quotidiana, che in troppi casi è lotta per la sopravvivenza fisica pura e semplice di se stesso e della sua famiglia.

Perchè meravigliarci del fallimento di questa legge? Era nell'ordine delle cose e certo nelle previsioni dell'ala conservatrice e moderata dello schieramento politico.

La verità è che i problemi della nostra agricoltura ormai devono essere affrontati prendendoli per la testa, nella loro interezza. Non abbiamo più tempo per questi lussi di arrangiamento settoriale. Abbiamo davanti problemi di una struttura arretrata di secoli rispetto a quella degli altri Paesi con i quali pretendiamo e comunque dobbiamo, per amore o per forza, entrare in competizione. Abbiamo i problemi di una strumentazione operativa anch'essa arretrata, seppure non di secoli, anzi di formazione relativamente recente, che riflette una concezione corporativa e beneficiaria dei rapporti interni del mondo produttivo, che polverizza e blocca il processo normale dello sviluppo agricolo su posizioni e situazioni che ancora una volta ci condannano alla inferiorità permanente nei confronti dei nostri bisogni nazionali prima ancora che dei molti Paesi che certe scelte hanno fatto da decenni.

Il nostro è il Paese del quale si può dire, puramente e semplicemente, che la sua agricoltura non ha prospettive di sviluppo tecnologico in un momento storico in cui tutto dipende da questo tipo e modo di sviluppo. E non abbiamo tali prospettive perchè le attuali condizioni strutturali della nostra agricoltura non consentono questo sviluppo e non potranno mai consentirlo se resteranno tali. Il nostro è il Paese in cui il sistema economico è nato, e ancora si alimenta, dall'accumulazione capitalistica proveniente dal risparmio accumulato nell'agricoltura, che è servito e serve tuttora prevalentemente allo sviluppo industriale. È la logica del profitto industriale, di breve termine e di livello sempre più esoso, che non consente il reinvestimento dei capitali necessari allo sviluppo dell'agricoltura, anche se provenienti dalla agricoltura stessa. Per ragioni ed in forme diverse, non di profitto comunque, ma per esigenze di accumulazione forzata da destinare ad investimenti produttivi, la causa delle difficoltà e dell'arretratezza dell'agricoltura dei Paesi socialisti è la stessa. Non ho alcuna difficoltà a riconoscerlo. Ma proprio per questa convinzione senza riserve noi vogliamo che una buona volta, prima che sia troppo tardi, si rompa la catena di questi meccanismi dello sviluppo economico nazionale.

Ed è per questo che abbiamo preferito presentare un disegno di legge sulla costituzione *ex novo*, democratica, degli enti di sviluppo agricolo e su una loro finalizzazione precipuamente intesa a far sì che ogni spesa per l'agricoltura sia in rapporto con lo sviluppo della tecnica produttiva, con le trasformazioni fondiarie ed agrarie di grandi dimensioni, con la difesa e non con la espulsione organizzata della forza lavoro agricola, che è necessaria nell'ambito di quel tasso di presenza attiva dell'uomo sulla terra, senza il quale non solo non esiste progresso produttivo, ma cessano addirittura le garanzie di difesa fisica del suolo e dell'equilibrio ambientale delle popolazioni dell'intero territorio nazionale. O vogliamo proprio noi dare credito a certa ventata di falso ideologismo socio-economico, per cui al sano sviluppo dell'agricoltura sarebbe inevitabilmente collegata la smobilitazione della forza lavoro agricola? Per noi la verità è una sola, in proposito: che allo sviluppo agricolo corrisponde sempre una densità di addetti per ettaro, dalla quale l'Italia è ben lontana, salvo le regioni più progredite, come la Lombardia e l'Emilia-Romagna (che hanno 26 e 34 addetti per ogni 100 ettari, mentre la Sardegna, ad esempio, ne ha solo 7). La verità è che uno dei fattori di sottosviluppo dell'Italia sta proprio nello spopolamento delle campagne.

Noi siamo il Paese in cui si è fatta da molti decenni la politica aristocratica della produttività, cara al buon Serpieri prima che al signor Mansholt, fondata sull'impresa capitalistica sugli incentivi di ogni genere in dispendiose opere di bonifica generale ed in contributi finanziari a fondo perduto, anche molto larghi e vistosi, a favore dell'impresa capitalistica. Siamo il Paese dei consorzi di bonifica foraggiati di denaro pubblico, con metodi amministrativi di favore che rasentano la clandestinità, e governati privatisticamente dalla proprietà fondiaria, che solo raramente coincide con l'impresa capitalistica, perchè essa ha perseguito e persegue sempre la rendita, non il reddito dell'investimento agricolo.

Perciò siamo anche il Paese in cui avvengono delle strane contraddizioni, accolte e registrate con estrema disinvoltura dal pubblico potere! Il nostro prodotto agricolo rappresenta, con i suoi 4.200 miliardi, il 14 per cento del prodotto lordo nazionale (riferisco dati dell'Istituto nazionale di economia agraria, che li dà fino al 1967 incluso), ma negli impieghi del bilancio economico nazionale gli investimenti agricoli rappresentano, con i loro 705 miliardi, l'8,50 per cento del totale degli investimenti. Però i consumi interni dei prodotti agricoli alimentari e non alimentari, superando i 12 mila miliardi, pur depurati dei dati relativi alle importazioni, rappresentano il 44 per cento del totale dei consumi, e per coprirli si è costretti ad importarne per oltre 1.800 miliardi, cioè per il 15 per cento del fabbisogno nazionale. Ma il fatto più abnorme, che lascia ancora imperturbato il pubblico potere, è che la somma del valore dei prodotti agricoli al momento della produzione rappresenta appena il 40 per cento della somma del valore degli stessi prodotti al momento della loro vendita al consumo: il che vuol dire che il compenso del lavoro agricolo è regolarmente taglieggiato, dimezzato, più che dimezzato dalla speculazione capitalistica industriale e commerciale. È noto che ciò avviene anche perchè l'industria di trasformazione in Italia non ha più bisogno di investire direttamente in agricoltura per alimentare i suoi stabilimenti: essa aspetta al varco i produttori e fa i prezzi che vuole alla piccola impresa diretto-coltivatrice, pressata com'è, questa impresa, dai consorzi agrari e dalle banche, stretta com'è da tutti i lati (anticipazioni di scorte, ammassi, accrediti esosi di ogni genere) dalla Federconsorzi, vero nodo scorsoio stretto alla gola dell'agricoltura nazionale e dello stesso associazionismo contadino. E per quanto vogliamo rigirarci tra le mani questo imbarazzante argomento è la stessa Federconsorzi che stringe alla gola l'AIMA, con ogni forma di pressione sul Governo ed a livello comunitario, perchè questo organismo non possa operare istituzionalmente al servizio dell'impresa contadina e della libera cooperazione agricola, di ogni settore e livello, che si ponga nella realtà come auspicata garanzia della loro autonomia nei con-

fronti del mercato e delle fonti finanziarie di investimento: un organismo che dovrebbe essere nella pratica corrente lo strumento dichiarato di una politica dell'impresa contadina che si contrapponga alla politica della pura produttività dell'impresa capitalistica ed apra le porte finalmente al progresso autentico della nostra agricoltura e dei suoi protagonisti, che sono i contadini.

Noi siamo uno strano Paese che importa quasi tutti i prodotti agricoli da tutti i Paesi: in minima parte da quelli della Comunità economica europea (54 miliardi) e molto di più da quelli del Comecon (159 miliardi), dagli altri Paesi europei per 160 miliardi e dal resto del mondo per 632 miliardi. Ma siamo anche il Paese in cui gli orientamenti della domanda dal 1959-60 al 1966-67 hanno registrato aumenti sensibili di molti prodotti, per i quali siamo inspiegabilmente deficitari. C'è stato, ad esempio, un aumento del 37 per cento dello zucchero; e il nostro Governo accetta il blocco della superficie bieticola ai 270 mila ettari imposti dalla regolamentazione comunitaria nel 1963 ed ai 12 milioni e 500 mila quintali di produzione netta che mediamente se ne ricava, per cui dobbiamo importare zucchero per oltre 50 miliardi, mentre abbiamo condizioni geopedologiche ed agronomiche che ci consentirebbero di produrre tanto zucchero da esportarne, anche in condizioni cosidette competitive.

Noi siamo il Paese in cui l'indice di aumento della produzione agricola nel triennio 1965-67 rispetto al triennio 1957-59 è stato dell'8 per cento circa, determinato talvolta da fattori esterni o occasionali, dalle favorevoli vicende climatiche, per esempio, o dalle integrazioni comunitarie, mentre nello stesso periodo gli indici di aumento della produzione agricola sono stati del 44 per cento in Europa occidentale, del 65 per cento in Europa orientale e nell'URSS, del 30 per cento in America del Nord, del 40 per cento in Australia e in Oceania, del 48 per cento in America Latina, del 44 per cento in Estremo Oriente, del 38 per cento in Africa e del 51 per cento in Medio Oriente.

E noi siamo anche il Paese in cui la spesa pubblica per l'agricoltura presenta stanziamenti vistosi nel bilancio specifico ed ulteriori notevoli stanziamenti nei bilanci degli altri Ministeri; ma anche un Paese in cui i pagamenti effettivi toccano mediamente appena il 38 per cento della disponibilità, per cui ci troviamo oggi alla soglia dei 1.000 miliardi di residui passivi. E ciò perchè può essere vero che la nostra burocrazia centrale è tardiva nell'assegnazione dei fondi agli organi periferici e che le nostre leggi si applicano con anni di ritardo a causa di un apparato esecutivo insufficiente, ma anche perchè può essere verosimile che questa anomalia organica dei residui passivi derivi da una precisa politica di bilancio diretta a contenere il disavanzo generale mediante il rallentamento e poi l'accantonamento dell'erogazione dei fondi disponibili. Ed è naturale che di tale politica risentano maggiormente quei settori, come l'agricoltura, che necessitano di flussi finanziari non interrotti. Infatti in questi settori le provvidenze non giungono allo scopo se non vengono attuate nei momenti di necessità che hanno motivato le provvidenze stesse.

Noi siamo ancora il Paese in cui l'agricoltura perde da venti anni circa 300 mila unità della sua forza lavoro all'anno. Nel 1967 si è toccata la punta minima: 107 mila unità, di cui 104 mila occupati e 3 mila disoccupati. Ma è importante notare che dei 104 mila occupati 93 mila erano « indipendenti », quasi tutti provenienti dal Centro-Nord, e solo 11 mila salariati, provenienti tutti dal Mezzogiorno. La consistenza degli indipendenti (proprietari, affittuari, mezzadri, coloni) è diminuita di circa un terzo, di oltre un milione di unità, tra il 1959 e il 1967; e se per il 71 per cento circa, proveniente dal Centro-Nord, si può parlare di un processo di ricambio professionale, per il 29 per cento, proveniente dal Mezzogiorno, il ricambio è molto ridotto, oppure esso, per la nota carenza nel Mezzogiorno di occasioni occupazionali extragricole, si muove in una sola direzione, in quella dell'esodo emigratorio, verso l'estero in modo particolare. E non si può tacere in questa sede che i 2 milioni e 300 mila meridionali emigrati all'estero

non costituiscono soltanto il triste fenomeno della nostra miseria agricola. Il Governo qualche volta ha pianto a sproposito sulla loro sorte, ben sapendo di esserne il diretto responsabile: perchè essi in realtà rappresentano uno dei pesanti tributi pagati dall'Italia alla politica atlantica ed europeistica con la fornitura — larga e gratuita e persino agevolata — della più preziosa delle materie prime, la forza lavoro umana, a vantaggio della ricostruzione delle strutture produttive, anche agricole, dei Paesi dell'Europa atlantica, al prezzo dello spopolamento incontrollato delle nostre campagne, della montagna e della collina innanzitutto — dov'essa era più preziosa — e cioè al prezzo della rovina pressochè totale della nostra agricoltura centro-meridionale e nazionale.

E noi siamo infine il Paese in cui al 1967 nella popolazione residente delle zone agricole si registra il 7 per cento di analfabeti e il 36,3 per cento di sprovvisti di titoli, cioè il 43,3 per cento di analfabeti o semi-analfabeti, il 53,8 per cento di provvisti di licenza elementare e il 2,3 per cento di licenza media inferiore, vale a dire il solo 56,1 per cento di cittadini provvisti dell'istruzione cosiddetta dell'obbligo; mentre appena lo 0,6 per cento è provvisto di un titolo di istruzione media superiore o di laurea. E i laureati in agraria, si sa, rappresentano meno dell'1 per cento del totale dei laureati in tutto il Paese.

Potrei andare avanti per molto tempo ancora, scorrendo i settori deficitari della nostra agricoltura. Potrei parlare, ad esempio, della remunerazione del lavoro agricolo, per la quale contano assai poco le mascherature statistiche del presidente della Confagricoltura, dottor Diana. Infatti non vale dire che l'aumento della retribuzione del lavoro salariato agricolo è stato dell'82 per cento a partire dal 1959 quando il monte salari agricolo è di 862 miliardi su un totale di 18.640 miliardi (do sempre i dati ultimi disponibili, quelli del 1967), quando il salario annuo *pro capite* nel settore agricolo è di 605.300 lire, mentre è di 1.693.000 negli altri settori, industriale e terziario, quando infine l'incidenza del monte salari sul prodotto lordo agricolo è di appena il 19,2 per cento. Potrei ricordare lo stato avvilente dei servizi assistenziali e previdenziali in agricoltura, fatti ed impastati, su una base discriminatoria inammissibile, di inaudita speculazione sulla capacità di sofferenza dei nostri contadini, governati da una legge e da una associazione di categoria, per quanto riguarda i coltivatori diretti, che dovrebbero subito scomparire, per il decoro stesso del nostro Paese, dal nostro mondo agricolo. Oppure potrei ricordare il regime di credito agrario, che registra una paurosa esposizione dell'agricoltura verso il sistema creditizio, specializzato e ordinario, e verso i consorzi agrari, un'esposizione che tocca ormai quasi i 2.000 miliardi (era di 1.760 miliardi nel 1967, ma oggi arriva quasi a 2.000 miliardi), cioè circa la metà del valore globale del prodotto agricolo nazionale. Potrei ricordare l'estrema esiguità e il progressivo impoverimento della dotazione e dell'esercizio dei mezzi tecnici, dalle macchine alle sementi, ai mangimi, ai fertilizzanti, al combustibile agricolo ed all'energia elettrica; oppure l'instabilità a dir poco levantina e le motivazioni più disparate dei valori fondiari e del mercato fondiario nelle diverse regioni e provincie di Italia, per effetto sì, qualche volta, delle opere infrastrutturali che ci sono o che mancano e delle dotazioni aziendali (che poi tra l'altro appaiono e scompaiono a seconda del tempo e del modo con cui avvengono i sopralluoghi dei tecnici finanziari che applicano la legge n. 590 sui mutui quarantennali) ma sempre di più ed in misura esorbitante delle leggi di mercato (si arriva a 5-7 milioni per ettaro!) per effetto di suscettività non agricole, quali sono le autostrade, le riserve di caccia, la relativa vicinanza ai centri industriali o ai parchi nazionali e così via.

Mi sono lasciato prendere la mano, forse, da questa lunga digressione sullo stato generale dell'agricoltura italiana, che certamente tutti i colleghi conoscono. L'ho fatto, e ne chiedo scusa ai colleghi, per estrarne alcune considerazioni che riguardano il giudizio di merito che noi diamo su questo nuovo progetto di norme relative all'affitto dei fondi rustici. Noi non sottovalutiamo la importanza economica e sociale dell'affittan-

za agraria, ma non crediamo che i provvedimenti di modifica dei rapporti contrattuali, di tutti i rapporti di produzione attuali, in agricoltura, anche quando appaiono necessari ed urgenti, anche quando prevedono formali miglioramenti per la condizione dei lavoratori, tornino di qualche efficacia duratura rispetto alle esigenze di lungo termine degli imprenditori e dei lavoratori agricoli, ove essi non si inquadrino in un radicale cambiamento di tutta la politica agraria sin qui adottata dai vari governi. Anche altre volte ci è stata rivolta l'accusa, malevola o benevola che fosse, di massimalismo e di settarismo, di mancanza di realismo politico, insomma, per questo nostro presunto rifiuto della gradualità nei mutamenti, della riforma anche modesta che comunque modifichi in meglio la condizione presente. Il problema non è questo. Noi accettiamo la gradualità e le riforme se significano miglioramento effettivo di una certa situazione, se portano ad un avanzamento reale della condizione e dell'equilibrio generale della società e non sono invece modi e mezzi di effettivo rallentamento delle conquiste sociali. Noi crediamo semplicemente, e ripetiamo da anni, che ormai qualunque provvedimento per l'agricoltura non può più essere svincolato da una visione organica del suo risanamento strutturale; il quale a sua volta non può prescindere da queste due necessità essenziali tra le molte altre pure importanti ma di minor rilievo e cioè dall'esproprio generalizzato, senza mezzi termini, della proprietà non coltivatrice e dalla ristrutturazione della competenza pubblica in rapporto alle unità produttive e distributive dei beni di consumo alimentare e non alimentare di origine agricola. Si tratta di due affermazioni di principio (che del resto non sono soltanto nostre) che non sono dettate da chissà quale vizio massimalistico. Esse vengono, per noi, dal significato elementare delle cose: in esse è il senso logico naturale della realtà agricola entro cui ci muoviamo, e non da oggi.

In altri Paesi capitalistici questo problema di principio, quale è l'esproprio della proprietà assenteista e cioè, in altre parole, della struttura fondiaria posta alle dipendenze dell'esigenza produttiva, è stato risolto definitivamente e senza rimpianti, seppure in vario modo, da molti anni. Mi basta citare la Danimarca, che ha cominciato dal 1919 ad espropriare le terre non coltivate conformemente alle dimensioni ed agli indirizzi della spesa pubblica di bonifica agraria e dove oggi il 98 per cento della produzione agricola proviene dalle organizzazioni cooperative di produzione e di conduzione; oppure la Germania federale, che ha « professionalizzato » l'agricoltura, al punto che non può possedere terra destinata ad uso agricolo chi non eserciti la professione di agricoltore: mentre in Italia, specie nel Meridione e più ancora forse nelle Isole, i grandi proprietari terrieri sono i figli o i nipoti dei grandi burocrati del secolo scorso, tuttora anch'essi arroccati nelle prefetture e negli ispettorati agrari, i magistrati ed i medici, in minor misura gli avvocati.

Per quanto riguarda il secondo problema di principio non c'è dubbio alcuno che manca di validità pratica qualunque provvedimento di settore se non si attua una ristrutturazione degli strumenti operativi di tutte le attività interne o connesse all'agricoltura, una ristrutturazione che sia accentrata sulla gestione degli impianti di trasformazione dei prodotti agricoli da parte dei contadini produttori, in modo che si realizzi in primo luogo il pieno assorbimento della produzione, stabilendo un giusto rapporto tra produzione e consumo, e in secondo luogo la giusta remunerazione del lavoro contadino con l'espansione del reddito dei produttori e dei fattori moltiplicativi positivi di questo reddito nella società; una ristrutturazione che sia fondata su piani regionali e zonali di trasformazione e di produzione, che portino con sè l'obbligo di attuazione nei confronti delle opere di competenza privata e quindi comportino almeno l'obbligo degli investimenti nell'agricoltura dei profitti e risparmi ricavati dall'agricoltura stessa; una ristrutturazione, infine, che poggi sul coordinamento settoriale e orizzontale delle unità produttive attraverso centri che comprendano anche l'industria, l'amministrazione, il commercio della

produzione agricola e siano, sì, sostenuti e controllati dal potere pubblico, ma non diretti dall'alto e neppure « guidati » dalla burocrazia degli enti o della stessa amministrazione dello Stato.

Tutto questo spiega la ragione per cui noi non siamo presentatori di alcuna proposta legislativa in materia di patti agrari, ma abbiamo presentato invece una proposta di legge sulla istituzione *ex novo* e sui fini operativi degli enti di sviluppo regionali. Noi diamo oggi più importanza alla efficienza, alla democratizzazione, alla localizzazione decentrata, con poteri ben definiti e reali, degli strumenti operativi che alle norme giuridiche, che poi gli attuali strumenti operativi riescono a boicottare con estrema facilità, rendendole inoperanti anche quando sono concettualmente positive e politicamente mature.

L'ente di sviluppo agricolo che noi prospettiamo deve sostituire tutti gli attuali enti operanti a livello regionale e provinciale (consorzi di bonifica, consorzi agrari, ispettorati agrari, ex-enti di riforma e così via), deve assumere funzioni decisorie in materia di assistenza tecnica diretta e indiretta, sia per la fornitura dei servizi, sia per le attività promozionali in campo cooperativo e deve avere poteri e funzioni larghi e decentrati nella gestione dei contributi di incentivazione agricola, che devono essere finalmente pubblicizzati a livello di comune o anche di villaggio nella programmazione, progettazione, esecuzione e gestione delle opere di bonifica, nella costituzione di consulte comunali a carattere assembleare che servano appunto al controllo della spesa di incentivazione e che abbiano il loro organico sbocco nelle consulte zonali a carattere rappresentativo diretto di tutte le componenti della produzione e dell'ambiente agricolo, comuni e sindacati compresi. Con l'attuale catena di enti esecutivi più o meno pubblici, e a dir poco equivoci, istituzionalmente incaricati di tradurre in opera le leggi dello Stato, anche quelle più giuste e meditate, non crediamo che si possa sperare molto da nessun provvedimento settoriale e neppure ovviamente da questo disegno di legge: un disegno di legge settoriale e senza dubbio disorganico nella sua settorialità, ma che anche per noi reca il segno della positività nel compromesso, che certo non risolve il problema generale dei rapporti di produzione, ma torna comunque a maggior vantaggio dell'impresa contadina rispetto alle condizioni in cui questa si trova attualmente; un disegno di legge che conferisce maggiore chiarezza e stabilità concettuale alla figura giuridica del coltivatore diretto, e questa è già una conquista molto importante nel nostro Paese; che stabilisce una maggiore certezza giuridica non solo sul canone dell'equo affitto o sull'equo canone che dir si voglia, ma soprattutto sulla sua applicazione, con l'aggancio automatico ai redditi dominicali; che riserva finalmente la giusta e logica libertà di iniziativa miglioratariа alle imprese con un altrettanto giusto e logico maggior condizionamento del diritto proprietario.

Restano tuttavia in questo disegno di legge alcuni difetti di base, starei per dire di radice, che ci lasciano perplessi e sconcertati soprattutto se li mettiamo in rapporto agli organi operativi, di cui parlavo prima, che sono destinati a presiedere all'applicazione della legge e che certamente non si schiereranno mai, se troveranno varchi di discrezionalità, a fianco dell'impresa contadina, ma che noi troveremo sempre a fianco di quella impresa capitalistica che in alcune regioni d'Italia non esiste per ragioni storiche ben individuate, che non si cancellano in un giorno o con atti di pura e semplice volontà legislativa, e che si pretende invece di far esistere dall'oggi al domani con l'artificio di leggi di favore e con una furbesca quanto improduttiva larghezza di contributi.

Resta intanto con questa legge la sopravvivenza dell'affitto, uno dei molti rapporti agrari che devono essere tutti superati con urgenza, e ci resta senza neanche più l'ombra di un meccanismo qualsiasi (che era presente nel disegno di legge n. 313 dei comunisti), inteso a realizzare la conversione dell'affitto in diritto di proprietà o almeno di piena disponibilità della terra da parte di chi lavora. E questo rimane l'obiettivo inamovibile del movimento contadino e la condizione senza alternative per il rinnova-

mento dell'agricoltura nazionale che è nel rinnovamento delle sue strutture come oggi è di moda riconoscere e predicare, cioè nella identificazione della proprietà con l'impresa e nella grande dimensione delle unità produttive, che per noi sono e possono essere solo quelle associate.

C'è poi l'impostazione stessa del disegno di legge, che stranamente pretende di regolare unitariamente l'affitto al coltivatore diretto e l'affitto al conduttore capitalista: due istituti che giuridicamente, socialmente ed economicamente dovrebbero stare e sono assai distanti fra loro. Infatti, se l'affitto al coltivatore diretto impegna due figure, il proprietario e l'affittuario, per cui sono chiari gli elementi dialettici di incontro e di scontro fra loro, e più o meno chiari risultano gli esiti materiali di questa dialettica anche nelle norme e nella possibile applicazione di questa legge, l'affitto ad imprenditori capitalisti porta con sè tre figure: il proprietario della terra, l'imprenditore agricolo e il salariato dipendente dall'impresa. È chiaro che c'è un vuoto in questa legge in ordine alla figura del bracciante, che si trova di fronte a tutta una serie di agevolazioni normative, fiscali e finanziarie, di cui fruisce l'imprenditore, anche a spese del denaro pubblico, e che non riceve nessuna parte di questi benefici sotto nessuna forma. Cosa risponderemo noi a questi braccianti quando reagiranno alle novità inserite dall'esterno nel loro rapporto di lavoro?

C'è la questione che il senatore Rossi Doria definiva « assoluta precarietà del contratto di affitto », che non è più tollerata non solo dalla progrediente crescita di maturità sindacale nei lavoratori imprenditori agricoli, ma ormai neanche dagli stessi orientamenti capitalistici dell'economia agraria classica, che nei tempi lunghi e nella continuità dell'impresa pongono la garanzia ineliminabile del recupero degli investimenti di impianto, di gestione, di sperimentazione e di ricerca.

Il problema insomma, anche alla fine di questa nostra lunga discussione sulla riforma dell'affitto agrario, densa di buona volontà e di impegno sincero da parte di tutti i colleghi, almeno di quelli non vincolati a parole d'ordine e a princìpi di conservazione, richiede che si facciano i conti con i meccanismi di applicazione, che restano quanto mai vaghi ed incerti, e con la mancanza di una politica delle strutture, mentre senza un nuovo assetto strutturale delle imprese che domini dall'alto la discrezionalità e l'instabilità dei valori fondiari non potrà esserci un rapporto equo e produttivo per l'agricoltura.

Quale sarà dunque il nostro giudizio di sintesi su questo disegno di legge? Noi non rinunciamo al nostro dovere di portare un contributo positivo a questa discussione. Non deleghiamo a nessuno il nostro compito di batterci fino in fondo, anche su un terreno che non è il nostro, anche nell'ambito di un'impostazione che non è la nostra, allo scopo di migliorare a vantaggio dei lavoratori la proposta di legge in discussione. Abbiamo presentato degli emendamenti e li sosterremo; ed abbiamo ragione di ritenere che almeno su alcuni di essi incontreremo consensi anche in altri settori di questa Aula. Noi vogliamo insomma che il testo del disegno di legge, che non porta la nostra firma (e ciò corrisponde ad una nostra precisa volontà di chiarezza, come ho già detto), registri il nostro contributo di partecipazione e la nostra indubitabile solidarietà con l'impresa contadina, vera protagonista nella storia di sacrifici e di tenacia di quel po' che si è salvato e si regge della nostra agricoltura, e solida garante per l'avvenire, non solo di una sicura prospettiva per l'agricoltura nazionale, ma in ultima analisi per lo sviluppo equilibrato della economia generale e della società nel nostro Paese. (*Applausi dalla estrema sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pegoraro. Ne ha facoltà.

PEGORARO. Onorevole Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, non vi è dubbio che la riforma dei contratti agrari ha una lunga storia.

Per rimanere nei tempi più recenti, ricordiamo che le prime leggi del nuovo Stato democratico furono leggi agrarie (legge Gullo, lodo De Gasperi, varie leggi di riforma

dei patti agrari). Queste leggi, unitamente a quelle più recenti per la formazione della piccola proprietà contadina e di riforma agraria, sia pure nella loro insufficienza, hanno contribuito a nostro avviso a modificare sensibilmente la situazione nelle campagne italiane. Ma nonostante queste leggi e nonostante quella del 12 giugno 1962, n. 567, che tra tutte le precedenti è stata senz'altro la più avanzata, e sulla quale ha parlato ampiamente il collega Cipolla, la situazione delle aziende coltivatrici in affitto è tutt'altro che soddisfacente. Se si prendono in esame le aziende agricole affittate nel loro complesso e si paragona il loro livello generale a quello delle terre condotte in altre forme, si rileva una manifesta e incontrastata situazione di inferiorità e di arretratezza nelle case, nei fabbricati, nello stato dei terreni e nel livello produttivo; stato di degradazione che può venire diminuito, ma comunque mai annullato ad opera dell'affittuario. Grazie alle lotte dei fittavoli e alla legislazione più recente non siamo più tuttavia all'epoca in cui, or non è molto, il fittavolo si presentava dal proprietario tutto tremante, con il cappello in mano e pronto ad accettare ogni sorta di imposizione. Il giorno di San Martino, l'11 novembre, che corrisponde all'inizio della nuova annata agraria, ora non è più il San Martino delle disdette di non molti anni fa quando, sempre in omaggio ai supremi diritti della proprietà, nelle strade di campagna si vedevano lunghe teorie di carri agricoli carichi delle povere cose dei fittavoli che non certo per loro capriccio e per loro volontà cambiavano dimora.

Sono stati fatti dei notevoli passi avanti nella strada che porta alla liberazione definitiva dei fittavoli da ogni tipo di servitù, ma ancora oggi se guardiamo con realismo alla situazione delle campagne dobbiamo concludere che ci sono situazioni che sono in netto contrasto con i tempi che corrono e con le esigenze di una moderna agricoltura. Questa proposta di legge ha suscitato certamente largo interesse nel Paese ed in primo luogo tra i fittavoli coltivatori diretti. Abbiamo sentito venerdì mattina da parte dei colleghi liberali appelli accorati e in definitiva l'invito a tener presente la positiva funzione che nelle campagne assolverebbe, a loro modo di vedere, la proprietà assenteista.

Se non si trattasse di cose troppo serie ci sarebbe proprio da fare dell'ironia.

Vi porterò, onorevoli colleghi, una testimonianza di quella che anche nel 1969 è la situazione dei fittavoli coltivatori diretti in certe zone del civilissimo Veneto. Uno studio del CECAT (Centro per l'educazione e cooperazione agricola trevigiana), documentato da una serie di impressionanti fotografie che ho portato in visione ai colleghi senatori, denuncia la situazione insostenibile dei fittavoli del conte di Broglio che ha proprietà in alcuni comuni della marca trevigiana. In questo studio vi sono descritte situazioni drammatiche nelle quali sono costretti a vivere e a produrre i fittavoli del suddetto conte. Prendiamo la prima documentazione che ci capita sotto gli occhi aprendo l'album. Si descrive la situazione del fittavolo coltivatore diretto Alessandro Campagnolo di Resana: terreno coltivato campi trevigiani 12 in affitto misto; il fittavolo paga il seguente canone di affitto: quintali 21,6 di frumento, quintali 9,6 di granoturco, il 50 per cento della produzione di bozzoli e il 50 per cento della produzione di uva, dal momento che si tratta di affitto misto. È un canone quindi molto pesante.

Vediamo ora che cosa ci dice la documentazione a proposito della situazione aziendale e dei fabbricati rurali. I dieci componenti la famiglia devono arrangiarsi con le uniche due stanze esistenti in tutta la casa; l'abitazione versa in particolari condizioni di incuria e di abbandono che la rendono particolarmente pericolosa per gli abitanti; ci sono infatti pietre che cadono da molti angoli e intere cantonate in autodemolizione. Le tegole sono tutte frantumate così quando piove bisogna aprire l'ombrello anche all'interno della casa.

Per togliere questi fittavoli dalle intemperie il comune di Resana ha citato in giudizio il conte di Broglio, proprietario dello stabile, ed ha vinto la causa. Ma il conte è ricorso in appello e così la faccenda è ancora in alto mare. Si nutrono anzi seri timori che il conte riesca a spuntarla perchè si dice

che egli è protetto da molte persone autorevoli.

Nel 1950 il signor Campagnolo per sposarsi aveva avuto bisogno di una stanza da letto più decente e decorosa; ebbene, per pavimentare in cemento grezzo, mettere alcune travi nuove al soffitto e alzare un po' i muri il padrone si è fatto rimborsare dal fittavolo, a quell'epoca, la somma di lire centomila. Il Campagnolo, per esercitare la sua professione di contadino, aveva bisogno fin dall'inizio della sua attività di una stalla e di una porcilaia in condizioni igieniche e decenti. Il padrone promise che se il Campagnolo avesse piantato un vigneto dell'estensione di 5 mila metri quadri avrebbe provveduto egli stesso alla costruzione di una stalla nuova e della porcilaia. Il campo di vigneto ora esiste ed è pure in produttività, e il conte gode già del suo 50 per cento di uva, però non ha ancora mantenuto la promessa: infatti a tutt'oggi la porcilaia è costituita da una capanna di tavole di legno, con le colonne pure di legno corrose dal tempo, e la stalla è ancora quella di cento anni fa priva della vasca biologica, umida e malsana. Il Campagnolo è stato costretto a cambiare il bestiame per ben tre volte: dopo due anni questo diventa regolarmente tubercoloso. Dei vitelli che nascono parecchi muoiono subito e gli altri vivono rachitici a causa — dicono — delle forti esalazioni ammoniacali provenienti dall'urina giacente per troppo tempo all'interno della stalla che non ha sfoghi nè vasche raccoglitrici all'esterno.

La cucina ha il soffitto rotto. I fittavoli vi hanno rimediato attaccando pezzi di carta per evitare di mangiare assieme alla minestra anche vermiciattoli, chicchi di granoturco e di mais che cadono dal soffitto in continuazione. Il granaio è diviso tra le varie famiglie Campagnolo, con pezzi di legno, scale vecchie ed altri oggetti di ripiego. Per poter avere una casa il Campagnolo aveva chiesto al padrone che gli vendesse un pezzo di terra; avrebbe pensato il fittavolo stesso a costruirvi la casa. Il conte ha risposto che avrebbe messo a disposizione del Campagnolo un lotto di terra che però era situato in una zona paludosa molto bassa, quasi sempre sommersa dall'acqua e con un dislivello rispetto alla strada di ben cinque metri. Il prezzo di questo angolo di palude è stato fissato dal signor conte in lire 1.250 il metro quadro.

Onorevole Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, questa è una delle tante testimonianze forniteci dal CECAT di Castelfranco. I compilatori della denuncia avvertono che se qualcuno, leggendo quanto è scritto, fosse indotto a pensare che nello scrivere siano stati alterati un poco i termini della questione, per far maggiormente emergere i contrasti e le assurdità esistenti, questo qualcuno si sbaglia perchè la realtà è ancora peggiore di quella che viene descritta, ciò perchè — si sottolinea — in situazioni del genere si formano particolari condizioni psicologiche, mentali ed abitudinali che sono più deleterie della stessa povertà materiale, perchè impediscono ai protagonisti di cambiare, di migliorare, di evolversi scuotendosi di dosso il giogo secolare che li tiene schiavi.

Presidenza del Vice Presidente GATTO

(*Segue* PEGORARO). La nota introduttiva alla documentazione conclude: « Se qualcuno dopo la lettura avesse ancora qualche dubbio e volesse controllare di persona, Resana e Casacorba sono vicine ». Sono convinto, onorevoli colleghi, che non occorre andare a Resana in provincia di Treviso per vedere cose simili ma che ognuno di voi avrà una Resana a portata di mano. L'importante è saper valutare il perchè di queste situazioni ed avere la volontà politica per porvi rimedio.

Il contratto di affitto nel nostro Paese è sempre stato caratterizzato da canoni eleva-

ti, in molte zone elevatissimi, per tutta una serie di motivi e fra questi non ultimo la stessa concorrenza tra affittuari, data la fama di terra, e per ricatti di ogni genere messi in atto dalla proprietà. In questo modo la proprietà assenteista preleva, senza alcun rischio, una rendita superiore ai 300 miliardi annui.

Si tratta di proprietà assenteista, perchè la rendita fondiaria non viene reinvestita sulla terra. L'affitto contadino è infatti caratterizzato dalla mancanza di investimenti da parte della proprietà, mentre le migliorie sono fatte dal fittavolo che nella pratica finora non ha avuto diritto al rimborso e nemmeno ai contributi statali e al credito agrario. Non vi è dubbio quindi che l'affitto ha inciso ed incide in misura pesante sul reddito contadino e sul compenso del suo lavoro, anche nell'azienda coltivatrice più progredita della Valle Padana. È accaduto così che specie in queste aziende più progredite, il fittavolo per pagare il canone elevato, come ha sottolineato uno specialista della materia, l'avvocato De Feo, in un importante convegno sull'affitto che ha avuto luogo a Roma nel febbraio 1967, « è costretto ad aumentare la propria attività, ad investire maggiori capitali, ad eseguire miglioramenti fondiari ed agrari. Così operando il terreno aumenta di valore e di capacità produttiva ». Ma a questo punto il proprietario dice al fittavolo: amico mio, ma che bel campo! Bisogna proprio che riveda l'affitto; oppure: il mio terreno vale di più per cui o mi aumenti il canone e mi fai dei pagamenti sottobanco, o trovo il modo di toglierti la terra.

È stato anche così che i canoni sono stati aumentati in barba a tutte le leggi di equo canone, senza tener conto che il lavoro per far diventare quel terreno un bel campo è stato fatto dal fittavolo, mentre il padrone non ha speso una lira.

Ma non è ancora finita. Per effetto dell'aumento del canone l'affittuario coltivatore diretto immette altro lavoro ed altro capitale e fa altri miglioramenti. Di qui aumento ulteriore della capacità produttiva del terreno, nuova richiesta di aumento del canone e così via, in un processo senza fine nel quale la rendita fondiaria aumenta in continuazione e nel quale anche il terreno aumenta di valore in conseguenza di trasformazioni fondiarie fatte a spese dell'affittuario.

E quali accorgimenti, onorevoli colleghi, vengono messi in atto quando si tratta di fisare il canone di affitto! La fantasia dei proprietari a questo punto non ha limiti. Ecco che cosa si legge in un contratto di un fittavolo veneto che ho avuto occasione di vedere soltanto qualche mese fa: « Dato il progressivo svilimento della moneta le parti decidono di ancorare il canone suddetto al prezzo dell'oro al libero mercato, per modo che il predetto canone annuo potrà aumentare in dipendenza del valore dell'oro al mercato libero ». A scanso poi di equivoci si precisa ancora: « Per la parola oro si deve intendere il metallo prezioso al mille per mille di purezza ».

E si potrebbe continuare, onorevoli colleghi, ma per non dilungarmi troppo mi limiterò a leggere il dispositivo di un altro contratto che è rimasto veramente fermo al medioevo. Si dice: « Il presente contratto viene accettato a fuoco e fiamma, cioè a tutto rischio e pericolo del conduttore, in quanto ha l'obbligo dell'integrale corresponsione del canone di affitto, anche in caso di rottura di fiumi » — e i veneti ne sanno qualche cosa — « o di guerra guerreggiata sul fondo stesso per le cause e nei limiti previsti dal codice civile ».

Ci si dirà che queste norme sono in disuso, ma ciò è vero fino ad un certo punto, perchè nell'attuale situazione, nonostante leggi innovatrici, causa i ricatti che la proprietà può mettere in atto, molte di queste mostruose norme nella pratica continuano a sopravvivere.

Arrivati a questo punto, onorevoli colleghi, non credo occorra insistere molto per dimostrare che, in queste condizioni, il contratto di affitto è un istituto ancora più arretrato della mezzadria, in quanto la proprietà qui è completamente assente nel processo produttivo, fagocitatrice di rendita ed ostacolo al rinnovamento delle strutture aziendali, mentre il fittavolo non è nelle condizioni di compiere le migliorie e se le

compie a sue spese può perfino avere come risultato l'aumento del canone di affitto.

Il risultato non cambia per le terre degli enti pubblici e morali: anche qui norme antiquate che costringono all'immobilismo e l'incapacità sin qui dimostrata da parte degli enti di liberarsi da vecchi schemi e da vecchie mentalità. Per molti di questi enti pubblici, come nel caso dell'ECA di Padova, il fittavolo è una specie di schiavo della terra a cui il padrone consente di lavorare e di abitare in un fabbricato cadente e malsano senza diritti, nemmeno quelli assicuratigli dalle leggi.

La testimonianza che porto ora ha veramente dell'incredibile. Nonostante il regime di proroga, ecco che cosa è scritto in un contratto stipulato in epoca abbastanza recente tra il predetto ente e un suo fittavolo: « Il presente contratto viene stipulato e rispettivamente accettato per la durata di un anno (segue data di inizio e di scadenza del contratto) escluso il diritto di proroga anche se venisse accordata da norme obiettive di diritto che il conduttore si impegna sin d'ora a non invocare ». Questa clausola, onorevoli colleghi, non è stata applicata, ma lo stesso fatto che sia stata inclusa nel contratto — un contratto abbastanza recente — è segno di una mentalità che va fermamente combattuta.

In verità molte altre cose dovrebbero cambiare in questi enti pubblici che, come è noto, hanno estesissime proprietà. Dovrebbero assumere un atteggiamento decisamente favorevole per il passaggio della terra in proprietà ai contadini, e la cosa non dovrebbe trovare opposizione da parte delle autorità tutorie. È facile, infatti, osservare che la permuta del capitale terra degli enti locali in un capitale diversamente investito non lede affatto le entrate che debbono essere garantite per la vita e per i fini che le amministrazioni pubbliche perseguono. Il capitale ricavato dalla vendita dei terreni potrebbe essere, ad esempio, proficuamente investito nella costruzione di abitazioni. Non vi è dubbio alcuno che le rendite finora ricavate dalla terra sarebbero garantite dagli affitti corrisposti dai locatori delle case pur stabilendo modesti canoni di affitto.

Se l'affitto è sempre stato di ostacolo allo sviluppo di una moderna agricoltura, tanto più lo è ora che il nostro Paese si trova nella Comunità economica europea.

Come è ben noto le trasformazioni colturali, le riduzioni dei costi di produzione in agricoltura sono gli elementi di fondo per il progresso economico generale e per la difesa dell'azienda contadina. L'affittuario è oggi, nella migliore delle ipotesi, sottoposto, come ho già dimostrato, a duri sacrifici per adeguare la produzione e le strutture aziendali alle esigenze di mercato e alla stessa politica comunitaria. Da ciò deriva in primo luogo l'esigenza di una riduzione generale dei canoni di affitto, misura questa che si impone perchè l'imprenditore è chiamato ad investire nuovi capitali nell'azienda per il suo adeguamento e per far fronte ad una concorrenza di mercato più agguerrita.

L'esigenza di affrontare questi problemi, è già stata sollecitata dalla conferenza nazionale dell'agricoltura che, come tutti ricordiamo, ha avuto luogo nel 1961. La conferenza ha riconosciuto che la via di sviluppo dell'agricoltura passa per la trasformazione degli affittuari e dei coloni in proprietari coltivatori diretti, ha riconosciuto agli affittuari il diritto di sostituirsi nell'esecuzione delle migliorie al proprietario inadempiente; ha riconosciuto, infine, la necesistà di nuove norme legislative per assicurare la permanenza dei lavoratori sul fondo e per porre su nuove basi l'equa determinazione del canone di affitto. La conferenza ha posto in rilievo l'insufficienza dell'iniziativa padronale lesiva del progresso tecnico e dell'equità dei rapporti sociali ed ha rilevato che una legislazione pensosa dello sviluppo agricolo deve al contrario trasformare i lavoratori a contratto in proprietari coltivatori e deve riconoscere a tutte le famiglie coltivatrici dirette, con o senza terra, il ruolo di protagonisti dello sviluppo agricolo nel quadro di una programmazione democratica e della piena autonomia regionale. Gli ampi riconoscimenti della conferenza dell'agricoltura e del mondo rurale costituiscono senza alcun dubbio il segno delle contraddizioni profonde del sistema e delle difficoltà sempre maggiori di difendere una proprietà fondiaria assenteista ancorata alla legisla-

zione fascista, che è oltretutto ben più arretrata della legislazione vigente negli altri Paesi del Mercato comune europeo.

Questi ampi riconoscimenti sono anche il risultato di una lotta di molti anni per la conquista e la difesa della giusta causa e della proroga del principio dell'equo canone, della riduzione del 30 per cento per i fitti in cereali, della riduzione dei fitti in canapa, delle varie riduzioni in occasione delle avversità atmosferiche. È una lotta secolare che continua ancora, è la lotta, onorevoli colleghi, che i contadini lombardi combatterono già nel 1885 nell'alta Lombardia specie alle porte di Milano, dove dominava una particolare forma di colonia che era un *quid medium* tra affittanza e mezzadria, perchè insofferenti ai pesanti obblighi contrattuali; lotta che, come narrano le cronache, continuò tumultuosa per ben quattro anni sostenuta e diretta dagli elementi più attivi del partito operaio e che per domarla dovettero intervenire le truppe inviate da Crispi. È stata la lotta che hanno condotto contadini veneti all'inizio del secolo contro gli sfratti ingiusti e per il miglioramento dei contratti agrari. Da una pubblicazione dal titolo « Cinquant'anni di attività sociale e politica dei cattolici del cittadellese », zona tipica di affitto del Veneto, si legge quanto segue: « Memorabile una manifestazione di protesta contro uno sfratto ingiusto del mezzadro Michele a Galliera Veneta con la partecipazione di 40 mila contadini. In base a tale coraggiosa azione furono rivisti i contratti di affittanza e di mezzadria e alcune mezzadrie furono trasformate in affittanza ». Nel nuovo clima instaurato dalla lotta di liberazione nazionale comunisti e cattolici si unirono non poche volte per sostenere le giuste rivendicazioni dei fittavoli. Poichè ho già nominato una zona veneta dove l'affitto ha sempre predominato, desidero ricordare un ordine del giorno del giugno 1955 proposto dalla parte comunista del consiglio comunale di Cittadella, con il quale si auspicava che il Parlamento prendesse in esame la riforma dei patti agrari comprendente il principio della giusta causa. Vi è stata una sola richiesta di modifica, e precisamente di aggiunta, da parte di un consigliere democratico cristiano per chiedere « una legge sulla perpetuità della giusta causa e la trasformazione dell'istituto di mezzadria ». È stata una lotta dura e non ancora vinta del tutto; è stata una guerra ai contratti borbonici e feudali, una guerra santa per liberare le campagne italiane dalle bardature più retrive che ne impediscono il progresso tecnico e sociale e che hanno spinto alla fuga dalla terra masse sempre crescenti di contadini.

Quella di oggi, onorevoli colleghi, è quindi una occasione buona, una occasione unica per avere, dopo 20 anni e più dalla Costituzione repubblicana, una legge organica che disciplini in modo moderno il contratto di affitto, per sconfiggere il disegno padronale di perpetuare la politica di sfruttamento e di isolamento del contadino e per favorire il superamento del contratto di affitto stesso verso la proprietà coltivatrice. L'attuale proposta di riforma dei contratti agrari non è venuta a maturazione improvvisamente. Da tempo è in atto una consultazione di massa per la elaborazione di alcuni punti da prendere come base per una nuova legge per l'affitto a coltivatore diretto, consultazione che è servita tra l'altro a liquidare il tentativo di considerare risolto il problema dei rapporti agrari con l'approvazione dell'ultima legge sulla mezzadria e colonìa. Tutti ricordiamo che, quando si discusse questa legge, il Ministro dell'agricoltura di allora dichiarò che il Governo non riteneva opportuno e necessario includere nel provvedimento legislativo l'affitto a coltivatore diretto, in quanto a suo parere questo rapporto era ben regolato dalla legge del 1962 che offriva una larga base di trattative collettive e individuali. L'esperienza ha tuttavia dimostrato l'infondatezza di questi argomenti. Noi abbiamo valutato in modo complessivamente positivo la legge del 1962, che del resto è stata varata in seguito a forti lotte di fittavoli e ad una interessante convergenza di voti tra democristiani e comunisti. Noi consideriamo il principio contenuto nell'articolo 3 di detta legge, sulla giusta remunerazione del lavoro del contadino e della sua famiglia, come una delle più importanti conquiste del movimento

contadino. In parecchie provincie questa legge ha contribuito a far ridurre i canoni, ma il principio della giusta remunerazione del lavoro contadino non è stato e non viene applicato perchè nel migliore dei casi le commissioni provinciali si sono limitate ad elaborare tabelle che prevedono canoni meno scandalosi dei canoni liberi ma che comunque garantiscono in ogni caso una rendita fondiaria illecita.

Il senatore Cipolla si è soffermato diffusamente sui motivi che hanno portato alla mancata applicazione dell'articolo 3 della legge n. 567. Io non ritengo di dover ritornare sull'argomento, anche se si tratta di un punto tra i più importanti di tutta la nostra discussione. Desidero soltanto ricordare che anche allora, contro il principio dell'equa remunerazione del lavoro del fittavolo e della sua famiglia, si è scatenata l'ira della proprietà fondiaria e quando molte speranze dei fittavoli sono cadute, perchè in molte parti le commissioni non hanno assolto ai compiti loro affidati, qualcuno ha detto che la norma, non funzionando, ha fornito una conferma del nessun pratico effetto di tale disposizione. È stato biasimato l'intervento della legge in materia di equo canone e si è auspicato il ripristino di valide pattuizioni tra i proprietari e affittuari, lasciando capire che con quel « valide » si intendeva dire « libere », ossia senza inframmettenze legislative. L'esperienza insegna che queste argomentazioni sono troppo interessate per essere prese sul serio. Le norme sull'equo canone non hanno funzionato come si sperava perchè la legge del 1962 non ha indicato un meccanismo pratico di determinazione del canone. Da qui, onorevoli colleghi, deriva l'esigenza della nuova regolamentazione per superare certe insufficienze della legge del 1962 utilizzate dai proprietari e dagli stessi pubblici poteri, come ha ricordato il collega Cipolla, contro gli affittuari e in definitiva anche contro la collettività.

Con la norma prevista dall'articolo 2 del disegno di legge ora in esame si tende ad un meccanismo che rende il più possibile automatica la determinazione del canone, allo scopo di rendere operante il principio della giusta remunerazione del lavoro del contadino. Le eccezioni sollevate contro la proposta di ancorare il canone al reddito dominicale non convincono, come ha dimostrato, crediamo, il Presidente dell'8ª Commissione senatore Rossi Doria, come non convincono le osservazioni relative al mancato aggiornamento del catasto. Che il nostro catasto non sia aggiornato è una realtà, ma non bisogna esagerare: i redditi catastali, come è stato già ricordato, hanno permesso di rendere operanti leggi come quelle dei livelli veneti e quella dei coloni miglioratari che fanno pure riferimento al catasto.

Possiamo quindi ritenere che nella stragrande maggioranza dei casi non dovrebbero sorgere difficoltà, anzi l'ancoraggio del canone al reddito dominicale acconsentirà di superare situazioni che non è esagerato definire vergognose e assurde. Succede ora che l'incolto produttivo ad esempio è diventato seminativo e irriguo. La proprietà assenteista finora non aveva alcun interesse a chiedere una verifica catastale; riceveva il suo bravo affitto riferito al seminativo irriguo e pagava le tasse sull'incolto produttivo, cioè non pagava un bel niente, perchè l'incolto produttivo è generalmente iscritto al catasto con lire 30 di rendita dominicale, con una imposizione media che non dovrebbe superare le 400 lire l'ettaro.

Il nuovo meccanismo servirà così a porre freno ad un vero sconcio perpetrato dalla proprietà assenteista, che riscuote alti canoni senza nemmeno pagare le tasse.

Possiamo quindi concludere che il meccanismo previsto dall'articolo 2, oltre a rappresentare un elemento di perequazione automatica del canone e di giustizia per lo affittuario coltivatore diretto, consente l'introduzione di un criterio uniforme di determinazione del canone in tutto il Paese, la giusta valutazione delle classi e delle qualità dei terreni e soprattutto la certezza del diritto all'equo canone che la legge vuole riconoscere all'affittuario. Il meccanismo adottato, che è quello indicato nella proposta di legge comunista, ci soddisfa quindi e risponde sicuramente alla bisogna. Non ci soddisfa invece — e desideriamo dirlo

con estrema chiarezza — il coefficiente massimo di 45 volte adottato dalla maggioranza delle Commissioni agricoltura e giustizia.

Onorevoli colleghi, dobbiamo avere ben presente che uno degli scopi che ci dobbiamo proporre con questa legge è quello di ridurre i canoni di affitto. Ebbene, adottando il coefficiente 45, noi corriamo il rischio che ciò non avvenga in modo rilevante in tutto il territorio nazionale.

I colleghi delle Commissioni agricoltura e giustizia avranno ricevuto, come ho ricevuto io, molte lettere in questi giorni e avranno ricevuto anche un documento della Alleanza provinciale coltivatori di Alessandria, da dove risulta in maniera inequivocabile che applicare in quella provincia un coefficiente di moltiplicazione oltre le 40 volte significherebbe aumentare addirittura di fatto tutti i canoni di affitto attualmente vigenti. Analoghi dati sono già stati portati per altre provincie del nostro Paese.

Ci si può obiettare che non è assolutamente dimostrato che le commissioni applicheranno il coefficiente massimo. Ciò è vero, ma per le cose dette, a meno che non vi sia un radicale mutamento nella composizione delle commissioni facendo prevalere l'interesse degli affittuari, non abbiamo, allo stato attuale delle cose, alcuna garanzia che ciò non avvenga. Noi riproporremo quindi di adottare il coefficiente di moltiplicazione massimo 36, che non è altro che quello deciso dalla Sottocommissione.

Ci rendiamo conto, onorevoli colleghi, che adottando tale coefficiente si arriverà ad una riduzione notevole dei canoni di affitto. Ma come abbiamo già detto è proprio questo il risultato che ci dobbiamo proporre di raggiungere con questa legge. Di ciò nessuno può menare scandalo perchè fra l'altro i canoni nei restanti Paesi del Mercato comune europeo sono ancora più bassi ed anche perchè dove i fittavoli hanno apportato a loro spese miglioramenti tali da modificare il classamento catastale, non solo non hanno avuto indennizzi per le migliorie apportate, ma oggi dovranno pagare il canone in base al nuovo classamento.

Del resto, già nel 1962 il Parlamento si era dimostrato a larghissima maggioranza favorevole ad un giusto compenso dei capitali e del lavoro del fittavolo e della sua famiglia, sconfiggendo l'altra tesi che tendeva ad assicurare al proprietario una rendita proporzionata al valore commerciale del fondo. La scelta, quindi, è già stata fatta e indietro non si può tornare. È necessario, invece, andare avanti per la stessa strada ed è quello che il Senato della Repubblica deve proporsi di fare con questa legge.

Onorevoli colleghi, da quanto abbiamo potuto constatare vi è il tentativo di creare degli allarmi attorno a questo disegno di legge. Che siano preoccupati i proprietari assenteisti non ci interessa affatto. Avviene da noi, in ritardo, quello che è già avvenuto molti decenni fa in tutti i Paesi ad economia sviluppata. È nell'ordine delle cose che il contrasto tra proprietà ed impresa si concluda con la priorità dell'impresa e con la sua liberazione dall'immobilismo terriero e dalle incrostazioni feudali.

Ci dispiace per i colleghi liberali che dimostrano di non avere nemmeno lo slancio e l'inventiva dei liberali della fine del secolo scorso, quando arrivarono ad ipotizzare un canone per l'uso della terra uguale a zero, cioè a pronunziarsi contro qualsiasi rendita fondiaria; tesi questa per niente in disaccordo nè di ostacolo allo sviluppo di una società capitalistica.

Alcuni tra i problemi sollevati nel corso del dibattito meritano tuttavia delle chiarificazioni. Secondo una certa tesi sostenuta dai colleghi liberali, i propugnatori di questa legge sarebbero responsabili di una inevitabile svalutazione del valore commerciale dei terreni e, per usare le stesse parole del senatore Finizzi, ciò non sarebbe di conforto ai coltivatori diretti proprietari. La tesi è sballata e lo dimostra il fatto che finora, a quanto ci risulta, hanno preso posizione contro questo disegno di legge i proprietari assenteisti, ma mai i coltivatori diretti proprietari, ed è naturale che sia così. Il coltivatore diretto non acquista certamente il terreno per farne una speculazione; se lo acquista, anche a prezzo di durissimi sacrifici, lo fa per poterlo lavorare come meglio crede perchè, onorevoli colleghi, qui è pro-

prio il caso di dire che proprietà è sinonimo di libertà. Per il coltivatore diretto il terreno è uno strumento di lavoro ed egli desidera essere messo nelle condizioni migliori per poter acquistare semmai altro terreno e ad un prezzo equo.

Non ci nascondiamo, invece, che ci saranno piccolissimi proprietari, artigiani, commercianti, professionisti, che hanno investito i loro risparmi in qualche ettaro di terreno con la speranza di metterli al sicuro e che ora, avendo affittato i loro terreni, si sentiranno colpiti da questa legge. A questi piccoli proprietari noi diciamo che non è possibile tener conto di queste situazioni particolari. Come abbiamo già detto, se si vuole modernizzare la nostra agricoltura bisogna fare in modo che il terreno sia considerato fattore di produzione e non rifugio di capitali.

Altro punto fondamentale e qualificante del disegno di legge in discussione è quello riguardante i miglioramenti. La caratteristica fondamentale del rapporto di affitto è la piena disponibilità dell'uso della terra e dei prodotti che da essa l'affittuario ricava dietro pagamento di un canone. Vi sono limiti ed obblighi per l'affittuario e per il concedente, che consistono per il primo nella conservazione dell'efficienza produttiva della terra e dei mezzi aziendali, per il secondo nella garanzia della difesa del bene concesso in uso, terre e fabbricati, dal suo logoramento naturale attraverso la normale manutenzione e le necessarie migliorie. Queste le caratteristiche dell'affitto. Si deve tuttavia constatare, da un lato, che tali caratteristiche non vengono rispettate dalla proprietà fondiaria e dall'altro che la natura del contratto di affitto è stata completamente alterata nei capitolati provinciali fascisti ancora vigenti e nei contratti individuali e che comunque nell'interesse della produzione va modificata.

Da quanto abbiamo fin qui esposto deriva l'esigenza di sistemare in modo completamente diverso la questione dei miglioramenti fondiari ed agrari. Le trasformazioni colturali comportano l'esistenza o l'ampliamento dei servizi aziendali. La stessa meccanizzazione comporta la costruzione di nuovi ricoveri. Laddove oggi non esiste la stalla, se si vuole la zootecnia bisogna costruirla per utilizzare il prodotto delle colture foraggere e per allargare l'allevamento bovino. Le case degli affittuari, come abbiamo ampiamente dimostrato, specie quelle dei piccoli fittavoli, sono in condizioni deplorevoli per cui la salute è spesso in pericolo e l'intera famiglia vive in condizioni di promiscuità in case cadenti, piccole, insufficienti ad assicurare una vita civile.

Sono queste situazioni, onorevoli colleghi, che spingono molti giovani ad abbandonare definitivamente la terra anche quando potrebbero rimanere, e fanno questo anche per l'impossibilità che in tali condizioni hanno di formarsi una famiglia. Se poi dalla casa passiamo alla terra, le condizioni di conservazione e di miglioramento del suolo agrario non sono diverse: spesso mancano gli scoli dell'acqua o sono interrati; il livellamento dei terreni non esiste, con tutti gli inconvenienti relativi.

Il problema essenziale che si pone quindi è il seguente: chi deve stabilire gli orientamenti produttivi, il proprietario o l'affittuario? Oggi vi è una situazione insostenibile perchè la proprietà assenteista lega le mani all'imprenditore, cioè a chi assume il rischio dell'impresa. Una buona legge deve quindi sancire anzitutto il pieno diritto imprenditoriale e decisionale dell'affittuario. Per quanto riguarda questo importante aspetto il disegno di legge in discussione risponde alle attuali aspettative dei fittavoli e dell'agricoltura. Particolarmente rilevante ci sembra il diritto riconosciuto al fittavolo di prendere, con procedura che deve risultare la più semplice e meno burocratica possibile, tutte le iniziative di organizzazione, di gestione, di innovazione, di miglioramenti, di adeguamento delle case di abitazione, delle stalle e delle altre strutture aziendali per una più razionale coltivazione del fondo al fine di incrementare quanto più possibile la produttività.

Onorevoli collgehi, — e mi avvio alla conclusione — come è già stato detto e ribadito la legge del 1962 non ha avuto applicazione generalizzata, anzi in molti casi ha avuto scarsa applicazione. In un convegno

di fittavoli emiliani del 1965 è stato dichiarato che almeno in un certo numero di provincie, ad esempio Modena, Bologna, Reggio Emilia, vi è stata in media una riduzione dei canoni di affitto dalle 10 mila alle 12 mila lire per ettaro. Nello stesso convegno è stata però denunciata una azione capillare ricattatoria messa in atto nei confronti degli affittuari per ottenere, per altro verso, la rinuncia a far rispettare le tabelle: richiesta di scioglimento del contratto sotto i pretesti più vari; rifiuto di eseguire migliorie anche minime sul fondo e sui fabbricati; minaccia di vendita del fondo stesso. È risultato che il più delle volte queste minacce hanno ottenuto l'effetto sperato, cioè è stato corrisposto un sottobanco ed in pratica non ci sono state le riduzioni previste dalle tabelle, anche in provincie dove vi è una notevole tradizione di lotta e di organizzazione.

Come togliere, onorevoli colleghi (ecco una domanda che ci dobbiamo porre per trarne poi le opportune decisioni) come togliere al fittavolo la paura, come sottrarlo al ricatto, come creare le condizioni per far rispettare la legge, anche questa che stiamo discutendo in questo momento? Per realizzare gli obiettivi che ci proponiamo di raggiungere col presente disegno di legge, e cioè una riduzione dei canoni di affitto ed il diritto imprenditoriale per i fittavoli con tutte le conseguenze che ne derivano, la legge va completata, non può rimanere così come è in questo momento. Sta bene ridurre il canone di affitto e abilitare il fittavolo a compiere le migliorie che si rendono necessarie al fondo. Ma se a questo punto il proprietario ricatta il fittavolo e dice: «tu fa pure tutto quello che vuoi, ma io vendo il fondo», come possiamo, onorevoli colleghi, difendere il fittavolo da questi ricatti, difenderlo in queste situazioni? Possiamo, a mio avviso, difenderlo in due modi: possiamo difenderlo se, ferma restando la proroga dei patti agrari stabiliremo una lunga durata del contratto, minimo dodici anni, con il rinnovo per altri dodici anni, salvo precisi motivi di giusta causa. Ciò darà stabilità a quei contadini che hanno scelto di restare sulla terra: e non ci sembri questa poca cosa.

Come è già stato ricordato, questa lunga durata del contratto è necessaria anche perchè soltanto con un contratto di tale durata l'affittuario potrà ottenere dagli istituti bancari i prestiti previsti dalla presente legge.

La durata del contratto è molto importante, ma non è ancora sufficiente perchè, se vogliamo veramente conseguire gli scopi che la legge si deve prefiggere, e cioè abbassare i valori fondiari, ridurre e superare la rendita, esaltare l'impresa, affermare il principio dell'equo canone, non si può e non si deve prescindere dal controllo del prezzo della terra.

Come è ben noto, in questi ultimi anni il mercato della terra in Italia è diventato una grande speculazione; roba da borsa nera. Si sono compravenduti terreni a 4, 5, 7 milioni di lire l'ettaro. È evidente che i contadini non possono nemmeno pensare di arrivare a questi prezzi. Si fanno avanti allora gli industriali e i grandi proprietari terrieri che non solo hanno denaro proprio ma sono largamente aiutati dallo Stato; industriali ed agrari che non solo tentano in ogni modo di cacciare i mezzadri e i fittavoli dal fondo, ma cercano ora di erodere anche la proprietà coltivatrice. Nel modenese un agrario assai noto ha chiesto di comprare tutte le proprietà dei coltivatori diretti che stanno tra la sua azienda e l'autostrada del sole. È in questo modo che in moltissime zone vi è in atto un tentativo di fare dell'agricoltura un feudo degli agrari capitalisti.

L'alto costo della terra, fenomeno questo più o meno comune a tutti i Paesi capitalisti ad economia sviluppata, ha cause diverse. A nostro avviso la causa fondamentale sta nel fatto che il terreno non viene considerato soltanto come fattore di produzione agricola ma anche e soprattutto come una delle forme di investimento di capitali: investimento, si badi bene, che è socialmente improduttivo.

Oltre a ciò ci sono senza dubbio altri fattori: i moderni mezzi meccanici rendono possibile la coltivazione di superfici maggiori con la stessa manodopera e ciò porta alla esigenza di ampliamenti aziendali; il crescente impiego del terreno per usi civili;

leggi sbagliate come quella sui mutui quarantennali che hanno di fatto favorito la lievitazione del prezzo della terra.

Come uscire quindi da questa situazione, onorevoli colleghi? Il disegno di legge presentato dalla mia parte politica prevede la fissazione di un equo prezzo del terreno. Un tale risultato potrebbe essere raggiunto riconoscendo all'affittuario che abbia migliorato il fondo oppure che lo abbia coltivato ininterrottamente per un certo periodo di tempo la possibilità di riscatto a prezzo equo. La giustezza di tale norma è facilmente intuibile. A parte la necessità di mortificare ogni forma di rendita parassitaria che resta una delle forme di ricchezza in stridente contrasto con i princìpi della Costituzione, si deve osservare che quando l'affittuario realizza sostanziali e permanenti migliorie, con impianto di colture pluriennali, compie trasformazioni talmente profonde che gli fanno acquistare di fatto diritti particolari sul fondo come è previsto dallo stesso disegno di legge in esame.

Del resto in questo campo esiste già il precedente della legge n. 327 del 1963 che, come è noto, dichiara affrancabile la terra concessa a colonìa miglioratarìa. Per questo chiediamo l'inserimento nella presente legge di una norma che prevede la facoltà dell'affittuario di riscattare il fondo migliorato, mediante la capitalizzazione del canone. In ogni caso il congegno della capitalizzazione del canone si rende indispensabile ed urgente per rendere effettivo il diritto di prelazione di cui all'articolo 8 della legge 590 del 1965, diritto che, come è noto, è stato eluso dai proprietari mediante la arbitraria determinazione del prezzo della terra.

Vi è stato negli anni scorsi un notevole passaggio di terreno in proprietà ai fittavoli, qualcuno ha perfino parlato di riforma silenziosa, ma quanto è costata questa operazione? L'operazione è costata molto cara onorevoli colleghi. È costata anni di sacrifici, di privazioni, di emigrazione, alle famiglie dei fittavoli.

Figli di contadini che lavorano in fabbrica e che hanno ritardato il matrimonio per riservare i soldi del salario all'acquisto della terra; rimesse di emigrati finite nelle mani della grande proprietà terriera e anche della piccola e media borghesia cittadina che ha preferito cogliere il momento buono e vendere ai propri fittavoli i modesti poderi poco redditizi per investire il denaro in quella che si reputa, negli anni del « miracolo economico » la più conveniente speculazione edilizia.

In che misura incide, onorevoli colleghi, nei costi di produzione il terreno pagato dai contadini a 5, 6, 7 milioni l'ettaro? La risposta non è difficile perchè non può che trattarsi di una incidenza notevolissima. Ciò rappresenta, quindi, un enorme sacrificio, un enorme costo sociale imposto non solo alla categoria dei fittavoli, ma anche al Paese intero.

L'esigenza di un equo prezzo del terreno non è un problema nuovo, esso è maturo nella coscienza non solo dei contadini interessati ma di larghissimi strati della popolazione italiana poichè non solo gli alti affitti ma anche gli alti prezzi del terreno, come abbiamo già detto, incidono nei costi di produzione in maniera sensibile e quindi nel costo dei prodotti agricoli.

(*Il senatore Pegoraro, colto da malessere, interrompe a questo punto il suo discorso*).

P R E S I D E N T E . Nel formulare i più vivi auguri per un pronto ristabilimento del senatore Pegoraro, faccio presente che la rimanente parte del discorso che lo stesso senatore stava leggendo sarà pubblicata in nota nel resoconto stenografico della seduta odierna.(*)

(*) *Il senatore Pegoraro ha fatto successivamente pervenire all'Ufficio dei Resoconti la seguente parte finale del suo intervento*:

« Problemi come la lunga durata del contratto e l'equo prezzo del terreno non possono essere rinviati, vanno affrontati subito anche per evitare che

la legge che il Senato si accinge a varare crei situazioni che possono essere in contrasto con gli scopi che ci proponiamo di raggiungere.

Il collega De Marzi all'inizio del suo discorso ha creduto opportuno richiamarsi al convegno che ha avuto luogo, sotto la sua presidenza, l'11 maggio 1968 a Padova promosso dal Comitato regionale veneto delle Federazioni coltivatori diretti con relazione introduttiva del professor Galizzi della facoltà di agraria dell'università cattolica.

Desidero anch'io rifarmi brevemente a quel convegno La IV legislatura, ha detto il collega De Marzi, presentando il relatore, è stata impegnata per il 90 per cento dalla mezzadria; la V dovrà preoccuparsi del problema dell'affittanza (ed è quello che stiamo facendo) ma "in modo che il maggior numero possibile di coltivatori possa arrivare all'auspicata proprietà. È un problema difficile, perchè si propongono strutture nuove, ma va affrontato con coraggio e con costanza". E ha ancora aggiunto "Bisogna che anche in Italia la terra possa essere acquistata con diritto primario da coloro che fanno la professione agricola. Si deve porre un limite alla domanda da parte di chi non è professionalmente impegnato nell'agricoltura".

Onorevole De Marzi, onorevoli colleghi, noi siamo d'accordo con queste considerazioni e riteniamo si possa e si debba passare subito dall'equo affitto all'equo prezzo della terra. È questa una riforma che si può fare abbastanza facilmente, se c'è volontà politica, perchè a differenza di altre non costa niente sul piano finanziario allo Stato ed è necessaria ai contadini e allo sviluppo dell'agricoltura.

Onorevoli colleghi, come è avvenuto con la legge del 1962, ancora una volta è stato possibile arrivare ad alcune proposte nuove in materia di equo canone e di miglioramenti per l'apporto determinante di forze cattoliche e comuniste. È questo un fatto importante perchè in questo modo il Parlamento della Repubblica dimostra la capacità di recepire il grande movimento unitario che è in atto e si va estendendo anche nelle campagne del nostro Paese.

Nel constatare i positivi risultati raggiunti e la necessità di proseguire per questa strada, mi è caro rivolgere un pensiero, nel 15° anniversario della sua morte, a Guido Miglioli il precursore del dialogo tra forze cattoliche e socialiste e che io ebbi la fortuna di conoscere.

Miglioli ebbe la forza e la lungimiranza di far scoprire a cattolici e marxisti vaste possibilità di incontro e di azione comune per vincere le violenze padronali. Il suo nome è legato al grande movimento per la conquista di una riforma agraria a base associativa nelle aziende agrarie capitalistiche nel primo dopoguerra che sfociò nell'occupazione delle cascine, nella costituzione dei consigli di cascina che si sostituirono al padrone nella conduzione delle aziende e al lodo Bianchi dell'estate del 1921 che sancirono la vittoria dei lavoratori.

Si può discutere sull'impostazione che Miglioli diede ai problemi della terra ma resta il fatto che egli credeva profondamente nell'esigenza di eliminare la rendita fondiaria e nella parola d'ordine "la terra a chi la lavora".

Nel suo testamento politico Miglioli afferma che "senza un concreto incontro fra il movimento popolare cattolico e quello socialista non è possibile che in Italia si possa stabilmente programmare un serio sviluppo democratico" e conclude affermando che "è fatale che tale incontro avvenga".

Ho voluto ricordare l'insegnamento di Miglioli perchè non possiamo accontentarci degli aspetti positivi contenuti nel disegno di legge al nostro esame. Noi siamo profondamente convinti che oggi ci sono nel Paese e nel Parlamento le condizioni per andare ben oltre.

Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, se è vero che è finita l'epoca della proprietà signorile assenteista e che è giusto esaltare e potenziare al massimo la capacità imprenditoriale dei contadini, non solo va profondamente modificato il contratto di affitto agrario ma è necessario creare le condizioni per il suo superamento favorendo il passaggio della terra in proprietà a chi la lavora e ad un prezzo equo.

Il Gruppo comunista nutre fiducia che proposte in questo senso saranno accolte dal Senato della Repubblica non solo nell'interesse dei fittavoli ma di tutta la collettività ».

P R E S I D E N T E . Sospendo la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 19,15, è ripresa alle ore 19,20*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Veronesi. Ne ha facoltà.

VERONESI. Signor Presidente, signori membri del Governo, onorevoli colleghi, la brevità di tempo che ci siamo imposta ci obbliga ad entrare subito nel merito del disegno di legge in discussione e, così, riconosciamo che coloro che hanno vantato i pregi di tale disegno di legge e ne sollecitano l'approvazione, fondatamente, sostengono che esso rappresenta una decisiva svolta nella politica per l'agricoltura del nostro Paese. Concordiamo: ma quale svolta?

Per dare una valida risposta può riuscire di qualche interesse accennare, brevemente, a taluni significativi precedenti.

Il collega De Marzi ha voluto ricordare che il disegno di legge di parte democristiana è venuto alla luce nel luglio dello scorso anno. Quello di parte comunista è stato presentato quattro mesi dopo: in novembre. Senonchè, tra queste date e l'avvio dell'esame congiunto dei due disegni di legge in Commissione è accaduto qualche cosa di nuovo, che, evidentemente, ha inciso sulla situazione. A metà aprile, ha tenuto i suoi lavori il III Congresso nazionale dell'Alleanza contadina controllata dal Partito comunista, presentato al pubblico come il « Congresso dell'unità ». Di una unità proposta « alle altre organizzazioni di coltivatori diretti a cominciare dalla Confederazione di Bonomi »: come notava « L'Unità! del 18 aprile ».

L'onorevole Sereni, nel suo saluto di apertura, aveva affermato con sicurezza: « questo sarà l'ultimo congresso a cui la Coldiretti rimane assente. Dobbiamo lavorare anche per questa unità. Non sarà certo un compito facile — aveva aggiunto — ma noi non lo reputiamo utopistico ».

La risposta del presidente della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti non si era fatta attendere: ed era sembrata sferzante. « Diciamo subito — aveva replicato Bonomi — che noi non ci fidiamo, e non ci fideremo dei comunisti, delle loro repentine conversioni. Sono e rimangono sempre gli stessi: al servizio del comunismo internazionale. Essi vogliono l'unità sindacale coi coltivatori, e non l'avranno; cercano il colloquio, il dialogo coi coltivatori, e non ci riusciranno. La nostra risposta è chiara e precisa. Al suo nascere la nostra Confederazione — è sempre Bonomi che parla — ha innalzato la bandiera dell'anticomunismo; e non l'ha mai nè ammainata, nè cambiata: perchè il pericolo comunista non è mutato ».

Queste le parole, mentre, nella sostanza, la realtà era opposta: in Parlamento, in seno alla Commissione e più ancora in seno alla Sottocommissione incaricata di elaborare un testo unificato dei due disegni di legge sulla riforma dell'affittanza agraria — democristiano e comunista — si era avviato un aperto dialogo fra le due sponde, fitto e serrato, in comunione di intenti, che rendeva nullo o quasi l'apporto dell'opposizione.

Si fece allora nuovamente sentire — eravamo alla fine di luglio — la voce dell'onorevole Bonomi formalmente preoccupata. Ripeterò testualmente le sue parole: « Non si riesce a capire dove i sinistri ci vogliono portare. Di fronte a tale incertezza, ricordiamo a tutte le forze politiche, in particolare ai parlamentari dei coltivatori diretti, che non si deve venir meno all'impegno della lotta contro il comunismo. Noi ripetiamo — ha insistito Bonomi — "no" al dialogo coi comunisti, alla collaborazione con loro; "no" alla politica del sorriso; "no" a quella della mano tesa. Ricordo quest'impegno, in modo particolare, ai parlamentari della Coltivatori diretti che da molti anni collaborano all'azione anticomunista della Confederazione. Nessun italiano, degno di questo nome, ha il diritto di chiudere gli occhi davanti al pericolo comunista ».

Questo discorso, veniva tenuto nella sede della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti davanti a parlamentari dirigenti ed amici dell'organizzazione. Ciò nonostante senatori democristiani si apprestavano a votare, spalla a spalla con i comunisti, articolo per articolo, comma per comma, emendamento per emendamento il testo unificato:

Le parole dell'onorevole Bonomi dovrebbe essere un valido richiamo per quanti del partito di maggioranza sono pronti ad approvare un provvedimento legislativo che la relazione stessa di maggioranza qualifica come « esempio delle possibilità di sintesi del Parlamento; nel quale si esalta... la capacità del sistema di rispondere alle esigenze più vive del Paese », laddove altro non è che un sostanziale apporto alle tesi comuniste!

La settimana scorsa, l'autorevole collega che presiede il Gruppo democristiano ha sentito la necessità di affidare al giornale del suo partito una precisazione per rettificare un'enfatica affermazione del Ministro del lavoro, che aveva definito il dibattito sullo statuto dei lavoratori un esempio del « superamento della delimitazione della maggioranza ».

Per dire il vero l'onorevole Donat - Cattin si era espresso, nell'insieme del discorso, con una certa prudenza. In sostanza, si era compiaciuto perchè « non c'erano stati atteggiamenti di rottura, di differenziazione assoluta fra maggioranza ed opposizione »; in quanto la funzione del Parlamento — secondo Donat - Cattin ed anche secondo noi — « non deve risolversi in un urto di gruppi in contesa ».

Insomma, il Ministro del lavoro si era espresso con tutta una serie di circonlocuzioni negative; tuttavia è stato pubblicamente richiamato dal Presidente del gruppo della Democrazia cristiana, senatore Spagnolli, il quale ha voluto riaffermare che, il Governo spetta alla maggioranza; che il rapporto fra maggioranza e minoranza all'opposizione deve restare nell'ambito del confronto ed appaiono inammissibili commistioni, perchè altrimenti « si determinerebbe una degenerazione » dei princìpi democratici.

Mentre quest'opportuno richiamo appariva su « Il Popolo », già da alcuni giorni era stata distribuita la relazione di maggioranza sulla riforma dell'affittanza agraria, dove si teorizza la giustificazione della cancellazione di ogni delimitazione verso l'estrema sinistra.

Si è realizzata — secondo la relazione Morlino-Salari sul provvedimento in esame — una larghissima maggioranza, con la convergenza, sulle concrete soluzioni, di posizioni storicamente e politicamente distinte o contrapposte, con il contributo critico stimolante della minoranza. Ma quale minoranza? Solo quella di parte comunista.

Nessuno deve quindi stupirsi se il collega Cipolla, che tanta parte ha avuto nel recare in porto quest'operazione di netta impostazione milazziana, ha chiesto al Parlamento di voler « registrare l'inizio di un rapporto nuovo fra le grandi forze politiche legate alle masse popolari ». Formula non equivoca, quest'ultima, per intendere democrazia cristiana e partito comunista, fra cui si sarebbe finalmente stabilito quel « rapporto nuovo » che — sempre secondo il collega Cipolla — « dovrà essere approfondito ed allargato ».

Anzi, a parere dello stesso, anche la legge sullo statuto dei lavoratori può essere messa su questo stesso piano della riforma dell'affittanza agraria: del « nuovo rapporto », cioè, fra PCI e DC.

Ma il collega Cipolla si sbaglia. Lo statuto dei lavoratori è passato, in votazione finale, con l'adesione di parte liberale; mentre i comunisti, come all'estrema destra i missini, hanno preferito tenere le distanze decidendo per l'astensione. Mentre, per il disegno di legge in esame, quanto meno in sede referente, l'unità d'intenti con l'estrema sinistra ha tenuto fino in fondo, con macroscopiche manifestazioni di solidale collaborazione.

Vi è poi un'altra differenza, ancora più importante. Questo provvedimento non è di origine governativa, come lo statuto dei lavoratori; è nato da affinità di base fra i portatori delle due iniziative parlamentari sviluppatesi poi per collusione-collaborazione che, specie in un primo momento, il Ministro dell'agricoltura ha cercato di impedire.

Alla seduta delle Commissioni riunite giustizia ed agricoltura del 10 giugno ultimo scorso il Governo allora rappresentato dal senatore Valsecchi come Ministro dell'agricoltura, criticò decisamente il nuovo criterio previsto per la determinazione del canone: l'aggancio, cioè, al reddito catastale, che

rappresentava il perno della riforma voluta dai comunisti — e perciò essi lo hanno proposto come unico criterio di riferimento — e che è stato poi recepito nel testo unificato. Nel disegno di legge De Marzi, avrebbe dovuto essere il riferimento « ai dati tecnici ed economici del catasto » soltanto un criterio da seguire in alternativa al sistema regolato con la legge del '62. (*Interruzione del senatore De Marzi*).

Dunque, in quella seduta del 10 giugno, il ministro Valsecchi potè dimostrare, con una numerosa serie di dati, relativi a varie provincie, che il criterio proposto (cito testualmente) « finirebbe da un lato col mortificare l'incentivo al miglioramento della produttività della terra e dall'altro a produrre una sperequazione notevole »; anche perchè — questa la tesi di Valsecchi — il reddito catastale, a cui si vuol fare riferimento, « già discutibile all'epoca in cui venne stabilito (trent'anni or sono), è divenuto oggi sempre più incerto, e talora non risulta neppure determinato ».

Fu in quella circostanza che il ministro Valsecchi dichiarò, in base ad accertamenti del suo Ministero, che, con « l'applicazione del criterio proposto, si viene a ridurre di circa la metà la determinazione dei canoni base ».

In seguito il senatore Valsecchi ha ceduto il portafoglio dell'Agricoltura all'onorevole Sedati che, in una delle ultime sedute delle Commissioni, ha dichiarato « di essersi responsabilmente posto alcuni quesiti derivanti dalla modifica del sistema » dando notizia di una sua indagine, i cui risultati, messi a disposizione delle Commissioni riunite, avrebbero « consentito a tutti di assumere decisioni consapevoli ».

Tale appello è però caduto nel vuoto creato dall'azione di forza portata avanti dai commissari di parte comunista.

Siamo curiosi di conoscere che cosa il Ministro dell'agricoltura verrà a dirci ora, qui in Aula o se si farà sostituire da qualche Sottosegretario, se confermerà le sue riserve, le sue preoccupazioni sulle conseguenze derivanti dal nuovo criterio di determinazione del canone; se ci farà finalmente conoscere i dati e le deduzioni elaborati dal Ministero dell'agricoltura. Oppure se, invece, nel clima di confusione denunciato dal senatore Spagnolli, si sarà deciso a dare il suo avallo ad una riforma che, secondo il senatore Valsecchi — che fa pur sempre parte del Governo — vuol far riferimento ad un parametro discutibile ed incerto, come il reddito catastale con la conseguenza, oltre a tutto, di falcidiare della metà i canoni di base.

Le conseguenze di questo disegno di legge non saranno favorevoli per l'agricoltura: l'ammette lo stesso collega professor Rossi Doria, minacciandone, perciò altre più vincolistiche, più incisive e più perniciose. Tuttavia, più ancora di questi negativi effetti sul piano economico e sociale, ci preoccupa soprattutto l'aspetto politico della situazione che è stata creata per realizzare quella unità di forze e di intenti che costituisce il principale obiettivo del programma approvato dal III Congresso nazionale dell'alleanza contadina, nell'aprile scorso. Questo stesso Congresso aveva del resto preannunziato imminenti interventi sulle strutture fondiarie con la mira di liquidare la rendita fondiaria.

Il *punctum dolens* è proprio questo. Nel testo unificato che ci viene proposto sono stati recepiti i capisaldi del disegno di legge di parte comunista, con l'abbandono dei principî su cui era stato invece impostato il progetto democristiano. È inutile che il collega De Marzi insista ad affermare che il suo disegno di legge è venuto prima, è vero, è venuto prima come il cavallo di Troia; perchè i comunisti potessero inserirsi con alcune loro impostazioni dirompenti. Il cavallo di Troia del divino Omero, se lo erano costruito gli Achei per trarre in inganno i loro nemici, fiaccati dal lungo assedio; invece il collega De Marzi è un re Priamo che il cavallo — con cui gli aggressori comunisti sono riusciti ad entrare nella cittadella della maggioranza parlamentare — se lo è costruito lui stesso, con le sue mani. Una tal beffa era inimmaginabile per gli eroi che un tempo generava la terra; ma è del tutto consona a certi personaggi del giorno d'oggi.

Ecco, quindi, alcune delle impostazioni che i comunisti sono riusciti ad introdurre

nel cavallo di Troia costruito dal collega De Marzi. Prima di tutto l'esclusivo riferimento al reddito catastale per la determinazione del canone; quindi, di seguito, secondo il filo del disegno di legge del collega Cipolla:

il maggior sacrificio imposto alla rendita fondiaria in caso di calamità naturali, senza che si possa tener conto degli interventi pubblici a riduzione del danno sofferto dalla conduzione dell'azienda;

la clausola « silenzio uguale a rigetto » per far decadere il ricorso del concedente contro progetti di miglioramenti avanzati da affittuari coltivatori diretti;

la cancellazione di ogni criterio di valutazione tecnica per il parere decisivo che l'Ispettorato agrario deve dare sui miglioramenti proposti in caso di dissenso fra le parti, perchè il parere possa essere senza motivazione sicchè ne diventi difficile l'impugnativa.

Tutte queste impostazioni che prima ho definito « dirompenti » sono caratterizzate da un medesimo stile, che non era tipico del progetto originario di parte democristiana: lo stile, cioè, di una ricorrente possibilità di abusi, di prevaricazioni a danno del concedente; affinchè gli sia reso sempre più oneroso mantenere un titolo di proprietà gradualmente spogliato di ogni tutela giuridica.

Ha affermato, a questo proposito, il collega professor Rossi Doria nel suo intervento, che « rispetto alla salvaguardia degli interessi della proprietà » debbono avere carattere prioritario obiettivi come: un più razionale sfruttamento del suolo, più equi rapporti sociali, la costituzione di efficienti imprese agricole. Su questo punto si potrebbe anche essere d'accordo; ma ogni possibilità di consenso viene meno se, lo stesso Rossi Doria riconosce che questa riforma, anzichè rafforzare, finirà per indebolire il contratto di affitto; a meno che non siano prese altre misure ancor più vincolistiche per mettere sotto controllo tutto il mercato fondiario. Si dà quindi già per scontato il fallimento della riforma, che dovrà offrire così nuovo pretesto per ridurre ancor di più, sempre di più, la « salvaguardia degli interessi della proprietà ».

È questa la logica di tutte le assurde infantili esperienze rivoluzionarie, che si servono di riforme predestinate all'insuccesso per avere capri espiatori da cedere poi alla vendetta popolare. Il disegno di legge in esame si pone come il tentativo di degradare diritti soggettivi che nascono da obbligazioni che sono di origine contrattuale. Perciò desta molte perplessità, sul piano della legittimità costituzionale, la proposta di sottrarre al giudice la competenza in materia di miglioramenti, quando vi sia contrasto fra le parti, ed affidarla ad un organo della pubblica amministrazione — l'ispettorato agrario provinciale — che, tra l'altro, dovrebbe decidere senza che siano stati stabiliti i principî ed i criteri direttivi per riconoscere l'ammissibilità dei miglioramenti.

Il disegno di legge in esame va respinto perchè, oltre le conseguenze negative che reca sul piano politico per il realizzato schieramento frontista, provocherà inevitabili guasti nell'economia agricola, già costretta in una situazione difficile, mentre si è perduta l'occasione per realizzare una riforma moderna, intonata ai programmi comunitari, capace di contribuire al miglioramento delle strutture produttive, mediante un rinnovato contratto di affitto il quale possa operare come uno strumento semplice e flessibile, secondo le situazioni, per superare la strozzatura creata dalla miriade delle piccole o piccolissime aziende che operano nel Paese.

Quando il collega professor Rossi Doria, tiene a sottolineare che un milione di famiglie contadine, su una superficie di poco meno di 3 milioni di ettari, sono interessate a questa riforma; come lo sono altri 200 mila piccoli e piccolissimi proprietari: quando si viene a sottolineare questo, si fanno per tutti manifeste le ragioni politiche, demagogiche del deplorato radicalismo. Di una cosa infatti possiamo considerarci certi: neppure la decurtazione ad una metà o ad un terzo degli attuali canoni; nè altri favoritismi per rompere l'equilibrio del contratto di affitto in favore degli affittuari; nessuna di queste misure protettive riuscirà ad elevare quel milione di imprese familiari contadine al rango di imprese mo-

derne ed efficienti. Nè quel milione, nè una pur modesta parte di esso.

Di conseguenza, sono state preannunziate altre misure di controllo e di costrizione del mercato fondiario per aprire la via agli espropri surrettizi. Annullata la rendita fondiaria — lo ha detto il collega Cipolla — bisognerà dare la terra ai contadini. Supponiamo, allora, che quei tre o quattro milioni di ettari siano ceduti, in un modo o nell'altro, in proprietà a chi li lavora o è disposto a lavorarli. Non saranno più un milione di famiglie contadine ad essere interessate alla nuova riforma.

Quando ognuna di queste famiglie contadine potrà avere in proprietà, mediamente, i suoi due o tre ettari di terra, la situazione non sarà certo migliorata per l'agricoltura. Allora verrà la terza ondata; quella delle organizzazioni cooperative destinate a risolvere ogni problema. Quelle organizzazioni che, però, i contadini non vogliono, perchè sono strumenti per fini politici o di speculazioni finanziarie. Perciò li dovrete costringere ad arruolarsi in tali organizzazioni consortili esattamente come avviene nei comprensori della riforma agraria dove si profondono miliardi, per questi cosiddetti scopi sociali, con risultati modestissimi. Non siamo noi a dirlo: è la Corte dei conti a certificarlo.

A questo punto, possiamo esserne certi, il regime comunista potrà conservare più solide basi nelle campagne e potrà battersi con forza per una linea politica che coerentemente persegue da tempo, decisamente avversa alla politica comunitaria, o che annusa odor di zolfo capitalista ogni qual volta si parla di agricoltura moderna, di produttività nelle aziende agricole, di imprese efficienti. Ma non si proponeva certo, un simile programma il professor Rossi Doria quando, un mese fa, ha presentato un interpellanza per sollecitare, fra l'altro, le misure che preparino la nostra agricoltura ad attuare la politica agricola comune, secondo le indicazioni, generali del *memorandum* Mansholt!

Occorre qui ricordare che la politica agricola comune, ai fini di un « miglior utilizzo della superficie agraria » è stata precisata proprio in quel *memorandum;* i cui princìpi, per altro, sono stati recepiti dal progetto '80 per la programmazione italiana nella prospettiva del prossimo decennio. Per l'appunto le tesi del documento comunitario sul « miglioramento delle strutture di produzione » propongono di fare leva sul contratto di affitto perchè possa essere favorita la costituzione di imprese efficienti, senza che sia necessario sopportare gli oneri eccessivi che comporta l'acquisto dei terreni.

Sotto questo profilo il *memorandum* Mansholt afferma la necessità di una riforma del contratto di affitto dove la legislazione nazionale finisce per creare ostacoli alla creazione di unità di produzione, o di imprese agricole moderne, ritenute particolarmente valide, per il rinnovamento dell'agricoltura europea, ma a cui necessita disporre di superfici abbastanza vaste.

È a tutti noto che l'orientamento comunitario tende a scindere il binomio proprietà-impresa, escludendo misure punitive contro i proprietari fondiari locatori della loro terra, che possano in qualunque modo portare alla spogliazione di questa. Anzi il documento comunitario prevede appositi interventi per incoraggiare capitali extra-agricoli a cercare investimento in agricoltura: mediante acquisto di terreni da cedere poi in affitto, senza che nessuno li possa minacciare con la pretesa di menomare la salvaguardia degli interessi della proprietà.

A questo punto bisogna riconoscere che i comunisti sono conseguenti; essi sono contrari alla CEE; chiedono che sia immediatamente sospesa la politica agricola comune; vogliono isolare l'Italia in una specie di neutralità economica rispetto al resto dell'Europa: e, in attesa che queste loro speranze prendano corpo, tentano con tutti i modi, anche con l'unità di tutti i coltivatori, di far attuare riforme che rendano ancor più difficile l'armonizzazione legislativa della nostra politica agricola con quella degli altri Paesi comunitari. Vogliono dare oggi quanto più è possibile lungo le linee della vecchia politica della piccola proprietà contadina, perchè domani la CEE si trovi

di fronte al bivio: farci ripudiare le misure di oggi o abbandonarci al nostro destino.

Tutto questo, per i comunisti, è molto conseguente; ma per l'attuale maggioranza? Per coloro che dicono di avere approvato il *memorandum* « agricoltura '80 » ed affermano di volerne l'attuazione?

La verità è che si guarda ai lavoratori della terra con finalità strumentali elettorali; si crea nei piccoli coltivatori l'illusione di poter restare sulla terra che lavorano, di poter durare nella conduzione delle loro microaziende per avere un serbatoio di voti. Per questo si cerca di sventolare ai loro occhi i vantaggi che possono derivare col nuovo rango di imprenditori agricoli professionali, con il canone falcidiato, con possibilità di iniziative per i miglioramenti, con la prospettiva che un giorno potranno anche riscattare la terra su cui lavorano. Così si spera di poterli trattenere al loro posto di lavoro e di pena, costretti ai margini di una moderna economia agricola europea.

Ma la verità è molto più crudele. Se, come per incantesimo, si potesse dare in proprietà, a tutti gli affittuari coltivatori diretti, la terra che lavorano — quei tre milioni di ettari di cui si è detto — la loro felicità sarebbe di breve durata. Neppure l'incantesimo muterebbe la realtà delle cose: nè la soppressione della rendita fondiaria, nè l'assegnazione di nuove terre ai contadini muterebbe la realtà delle cose. La maggior parte di essi dovrebbe ugualmente abbandonare l'agricoltura: perchè questa, l'agricoltura, non può più sopportare il peso di tante braccia. Non tanto di braccia ha bisogno oggi l'agricoltura, quanto di tecnica, di capitali agrari, di imprese efficienti.

Se questo è vero e non c'è *deus ex machina,* non c'è — per intenderci — nessuna soluzione cooperativistica o pseudocooperativa, che possa mutare i dati del problema; se tutto questo è irrimediabilmente vero, allora come si può sostenere che è giusto, che è doveroso ridurre la salvaguardia degli interessi della proprietà, una volta che la situazione è destinata a restare, sul piano economico e su quello sociale, sostanzialmente la stessa?

La via è un'altra. Per questo ho deplorato prima l'occasione mancata. Rinnoviamo il contratto di affitto; facciamo funzionare meglio le commissioni tecniche, ed anzitutto quella centrale, perchè il canone sia veramente equo. Rinnoviamo a fondo la disciplina dei miglioramenti, perchè gradualmente ma fatalmente, ogni qualvolta sia concretamente possibile, l'iniziativa si trasferisca dal locatore all'affittuario. Troviamo una soluzione onesta per lo sblocco dei contratti, per ridare mobilità al mercato, per fare circolare sangue nuovo nelle vene intorpidite, sclerotizzate di tanta parte di queste aziende in affitto. Adottiamo soluzioni sociali, dove non sono più possibili quelle economiche; ma non confondiamo le une con le altre, perchè bruceremmo quelle economiche per ritrovarci sempre di fronte ad uno stretto ventaglio di scelte previdenziali.

Ma neppure questo basterebbe per farci superare la soglia di una politica europea di rinnovamento delle strutture produttive. Occorre cercare nuovi strumenti. Da anni si parla di introdurre nell'agricoltura tipi di società che hanno fatto la fortuna del commercio e dell'industria. Si studino delle società finanziarie per l'agricoltura, lì dove si coltivano progetti ambiziosi; ma si ripieghi anche su soluzioni più semplici, più adatte: come, ad esempio, sulla società in accomandita semplice, opportunamente adattata. Più soci accomodanti, cioè proprietari non conduttori, potrebbero cedere i loro frammenti di terra, le loro piccole o medie aziende, ad un socio accomandatario che sia un vero imprenditore agricolo. Questa può essere una agevole via di uscita.

La moderna agricoltura esalta l'impresa, ma esige una tecnica sempre più affinata e l'impiego di cospicui capitali agrari; inoltre dimensioni sempre più vaste: talchè appare ormai definitivamente illusorio ogni programma di ristrutturazione e di ricomposizione fondiaria del passato. Coloro che si propongono questa riforma dell'« equo affitto » sono come i dannati dell'inferno dantesco, che procedono col viso sradicato

all'indietro; perchè i loro occhi sono rimasti fissi ad un passato di arretratezza economica e sociale che ha procurato a loro vaste clientele elettorali. Ed a queste clientele, nonostante tutto, essi non sono disposti a rinunciare: quali che siano il suono ed il significato delle parole che loro fuoriescono dalla bocca.

Se il disegno di legge passerà non migliorato, chiunque può tenere per certo che sarà impossibile, da noi, ridare spazio e respiro all'affitto di fondi rustici; anche se questo contratto viene giustamente considerato lo strumento più valido e meno dispendioso per arrivare a quell'aumento delle dimensioni aziendali che è un presupposto imprescindibile per realizzare una moderna efficiente agricoltura.

Se passerà così com'è, il disegno di legge anzichè armonizzarci cogli altri Paesi europei, nello spirito e secondo le direttive della politica comunitaria, finiremo per isolare la nostra agricoltura nel lazzaretto delle aree economiche sottosviluppate.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Pinto. Ne ha facoltà.

P I N T O . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, con le norme per la nuova regolamentazione dell'affitto per i coltivatori diretti ritorna in Parlamento la lotta contadina per il riscatto da una condizione di soggezione millenaria. Arriva nuovamente a noi l'aspirazione della campagna, lievitata attraverso anni di lotta per una autonoma forma di conduzione dell'azienda agricola.

Non possiamo certo dire di essere al traguardo finale. Ma dobbiamo riconoscere che siamo ad un traguardo molto importante; ad un traguardo che potrebbe indirizzare la lotta verso lo sblocco.

Noi repubblicani siamo sempre stati molto sensibili alle lotte contadine; portiamo dalla Romagna l'esigenza di una migliore giustizia nella campagna; ed oggi vogliamo esprimere il nostro assenso per una legge che concorre a sciogliere i nodi dell'azienda contadina, anche se non possiamo far a meno di ancora esprimere qualche riserva. E non vogliamo, ovviamente, con tali riserve, muovere critiche a coloro che questa legge hanno voluto ed hanno elaborato. Vogliamo solamente spronare tutti a proseguire sul cammino intrapreso.

Riteniamo inanzitutto che sia stato giusto ed opportuno ribadire con nuove disposizioni e con nuovi criteri di valutazione il principio dell'equo canone. La legge del 12 giugno 1962 aveva recepito quest'esigenza che proveniva dalle classi lavoratrici delle campagne. Fu una legge di notevole rilievo, sotto un certo aspetto certamente riformatrice perchè per la prima volta, nella nostra legislatura, veniva accettato il principio della regolamentazione del canone di affitto, basato, non più sul valore della proprietà, ma sul valore del lavoro contadino. Fu una legge che dobbiamo ricordare come la prima grande conquista della campagna perchè, con quella legge, venne sciolto il nodo che, attraverso i millenni, aveva legato il contadino alla terra come oggetto di reddito per il proprietario.

L'articolo 3 della legge del giugno 1962, è stato già ricordato in quest'Aula, stabiliva il principio di adeguare il canone di affitto ad un limite che tenesse essenzialmente conto di una equa remunerazione dell'affittuario e del nucleo familiare impegnato nella azienda agricola. Era un principio nuovo che accettava le istanze degli interessati.

Purtroppo, però, l'applicazione della legge non ha risposto pienamente all'aspettativa. I criteri di applicazione hanno distorto, nell'estrinsecazione sul piano locale e provinciale, il fine della legge. Si è finito, praticamente, per dare alla legge valore di proroga dei contratti di fitto, ed anche con criteri diversi nelle diverse provincie.

Dobbiamo riconoscere che le distorsioni di applicazione del principio dell'equo canone sono state in dipendenza, più che di un'errata interpretazione del principio, di una carenza intrinseca della legge. La legge infatti, dopo aver enunciato il principio ed averlo sancito nell'articolo 3, non aveva stabilito norme precise per una corretta interpretazione ed un'esatta applicazione del disposto legislativo. La valutazione dell'equo canone era legata a fattori ambientali, a fattori di efficienza dell'azienda agricola, a fat-

tori inerenti la qualità delle colture. Era, in effetti, una valutazione non legata a fattori oggettivi, e quindi, come tutti i giudizi dipendenti da valutazioni soggettive, ha risentito delle varie interpretazioni dei soggetti preposti all'applicazione della legge. Ed abbiamo, purtroppo, assistito a pareri discordi, spesso contrastanti, per zone contigue di provincie confinanti.

Si imponeva, pertanto, una nuova regolamentazione, basata sulla valutazione di elementi oggettivi che avessero un fondamento di stabilità e non soggetti, comunque, a valutazioni di carattere personale.

L'agganciamento dell'equo canone al reddito dominicale ha degli inconvenienti; non è di certo il meglio nel senso che non ci fornisce elementi di giudizio assolutamente scevri di critica. Ma lo accettiamo perchè trattasi di elemento oggettivo che ci garantisce un giudizio legato ad elementi fissi e non a valutazioni soggettive.

È vero che i redditi dominicali risultano valutati con criteri dell'epoca nella quale furono rilevati; e si tratta di un'epoca lontana: il 1939. È certamente vero che le condizioni ambientali all'epoca erano ben diverse da quelle di oggi, anche in agricoltura, perchè lo sviluppo tecnologico non aveva neppure sfiorato le campagne, almeno in Italia. Ma è pur vero che con le tante proroghe che vi sono state nel settore dell'affittanza agricola il valore e la natura delle colture dei terreni tenuti in fitto sono rimasti sostanzialmente immutati, per cui riportati ai valori attuali, la valutazione del reddito dominicale non dovrebbe risultare mutata. Si è anche obiettato che i redditi dominicali non corrispondono all'effettiva qualità del terreni; ma io affermo che questa legge assume addirittura un aspetto di moralizzazione nel settore della proprietà terriera. I proprietari, che per troppi anni hanno pagato tasse declassate per terreni di alta produzione, si decideranno, finalmente, a chiedere una diversa e più giusta classificazione per ottenere un migliore canone di affitto. Si tratta solo di esaminare e discutere di quanto deve essere elevato il valore del 1939.

Su quest'argomento, sono state lunghe ed interessanti le discussioni; lo studio del senatore Rossi Doria, allegato agli atti della legge, ha certamente portato alla discussione elementi interessanti e concreti di valutazione. E si è arrivati, infine, ad una valutazione che noi riteniamo accettabile, perchè, mentre offre una garanzia al fittuario, non costituisce per il locatario un declassamento del valore della proprietà fino a livello di non convenienza economica ad essere proprietario.

Da molte parti si afferma che il moltiplicatore è stato mantenuto entro limiti troppo bassi e che si viene, con questa disposizione, a creare, sostanzialmente, una situazione di scorporo della proprietà, per un effettivo passaggio della terra al contadino.

È un'obiezione che non ha solido fondamento, e che comunque non può essere ritenuta in aderenza allo spirito della legge, anche perchè la misura di questo moltiplicatore non è da ritenere un indice assolutamente rigido, almeno nella sua formulazione esatta. Entro limiti tali da non snaturare la legge è sempre possibile una formulazione di diversa volontà. Sempre però tenendo presente che se vogliamo rendere operante il principio di una « equa remunerazione per il lavoro » e vogliamo, quindi, elevare il reddito del lavoratore della terra, elevarlo ovviamente nei confronti della remunerazione attuale, della remunerazione di sempre, la fetta di maggior reddito che vogliamo riservare al lavoro dobbiamo, forzatamente, sottrarla alla proprietà. A meno che non vogliamo far intervenire lo Stato con un atto di surroga, che non è neppure pensabile.

La misura del moltiplicatore deve essere pertanto, onorevoli colleghi, comunque sempre di entità tale da rendere effettiva la nuova remunerazione del lavoro, in modo da non fare anche di questa legge solo una espressione di un atto di buona volontà.

Coerentemente in questo spirito non può essere accettata neppure la proposta di parte comunista per un valore eccessivamente basso del moltiplicatore, per evitare di arrivare di fatto veramente ad un atto di esproprio.

Non ho la presunzione di affermare che con i limiti fissati abbiamo indicato un criterio ottimale in modo da contemperare con soddisfazione delle parti le esigenze dei proprietari con le esigenze dei coltivatori. Trattasi però di una valutazione fatta sulla base di uno studio serio e su rilievi oggettivi; e d'altra parte il divario fra il moltiplicatore minimo ed il massimo è di tale entità che ci consente ampia possibilità di valutazione per casi particolari.

Riteniamo di poter dare il nostro assenso anche all'articolazione delle norme della determinazione dell'equo canone: tale determinazione diventa addirittura automatica quando la commissione provinciale non si esprime in tempo.

L'aggancio al reddito dominicale anche con i suoi inconvenienti stabilisce in maniera certamente più concreta la definizione dell'equo canone e ci consente di porre ordine in una materia che ne aveva tanto bisogno.

Dobbiamo anche dire che la legge arriva al momento giusto, perchè la crisi dell'agricoltura esigeva una regolamentazione dell'affitto.

È vero che l'esodo dalla campagna ha messo a disposizione aziende che sono rimaste senza conduttori; è vero che le aziende offerte in fitto sono molte e che questo fatto dovrebbe produrre una diminuzione del prezzo dell'affitto ed una maggiore disponibilità di aziende per coloro che si orientano ancora verso il lavoro della terra. Ma è altrettanto vero che fattori estrinseci intervengono per mantenere ancora alti i prezzi dell'affitto, come rimane alto il prezzo della proprietà. Sotto questo profilo la legge dell'equo canone è tempestiva e necessaria e trova piena e concreta validità.

Ma vi è un altro fattore ugualmente importante, forse ancora più importante che legittima nel particolare momento questo intervento legislativo. La dimensione dell'azienda agricola ha assunto altro valore ed altre esigenze in rapporto all'applicazione anche al settore agricolo dei progressi della tecnologia e dei nuovi sistemi di coltura. La piccola impresa, che è stata per lungo tempo il nucleo ottimale del lavoro contadino, oggi non riesce più a resistere alla competitività nei confronti delle grandi aziende che riescono a produrre a prezzi inferiori. Il fittuario ha bisogno di estendere le dimensioni della sua azienda se vuole produrre a prezzi di competizione. Anche per questo motivo la legge assume un particolare valore di attualità per un rilancio della nostra agricoltura in una fase difficile nella quale incontriamo tante difficoltà ad inserirci nel mercato agricolo della Comunità.

In questa direzione dobbiamo ancora intervenire anche con altre incentivazioni perchè le aziende assumano dimensioni ottimali per una presenza competitiva. In tale prospettiva questo provvedimento legislativo deve essere considerato solo come la premessa per un intervento globale capace di portare l'azienda agricola del nostro Paese alla dimensione e quindi all'organizzazione dei Paesi che riescono a produrre a prezzi inferiori.

La configurazione dell'operatore agricolo è però, a giudizio della mia parte politica, l'aspetto più interessante di questa legge. E ritengo di poter concordare a tal riguardo con il relatore quando egli afferma che si tratta di una vera riforma.

Per la prima volta nella nostra legislatura i diritti della proprietà subiscono un arresto sul piano concreto nei confronti dei diritti del coltivatore diretto, dell'imprenditore agricolo in senso più generico, inteso come operatore che esprime la sua attività nella lavorazione della terra.

È un'esigenza che, già da tempo avvertita e recepita in altri Paesi, era profondamente sentita nella nostra campagna. Trattasi di una esigenza dei tempi moderni che imponeva oramai una precisa regolamentazione. Come nell'industria è l'operatore industriale a decidere dei piani operativi e non certo l'azionista, è giusto che sia l'operatore agricolo a decidere dei piani di coltura e di sfruttamento della terra e non più il proprietario, che tanto spesso è tanto lontano dal processo produttivo.

La partecipazione associativa diretta del fittuario a tutti i livelli nei quali è richiesta la presenza dell'operatore agricolo costitui-

sce una necessità nel processo produttivo, che non poteva essere ulteriormente dilazionata. È un riconoscimento di diritto che trae la sua legittimazione dal fatto che è il fittuario e non certo il proprietario a predisporre e mettere in opera i programmi delle colture e della produzione ed è quindi il fiittuario che deve partecipare direttamente alla discussione ed alle decisioni in sede di organismi nei quali si discute e si decide dei programmi di investimenti e di produzione nel settore dell'agricoltura. Il proprietario con l'evoluzione dei tempi e principalmente con l'evoluzione dei processi di produzione non può trovare più posto a livello decisionale. Al proprietario spetta solo il reddito che l'azionista ricava dall'impresa industriale.

In questa affermazione di principio si inquadra il diritto dell'affittuario a decidere dei miglioramenti fondiari necessari per l'ammodernamento dell'azienda. Ed in questa prospettiva si colloca il diritto del fittuario ad usufruire di una casa completa di servizi.

E non regge l'obbiezione che i diritti della proprietà con queste disposizioni vengano ad essere completamente esautorati. Gli interventi programmati del fittuario debbono essere legittimati dagli ispettorati dell'agricoltura e sussiste pertanto ampia garanzia per i diritti della proprietà.

Anche nella piena accettazione del principio, anzi proprio nell'accettazione del principio, dobbiamo esprimere, però, qualche riserva.

Noi avremmo voluto che la figura dell'imprenditore agricolo fosse stata definita con maggiore chiarezza di contorni. Avremmo voluto in modo particolare che l'imprenditore agricolo avesse ricevuto dalla legge una posizione più solida. E mi riferisco in modo particolare ad una deficienza di questa legge: alla mancanza di una norma riguardante la durata del contratto. Una lunga durata del contratto darebbe all'imprenditore agricolo adito al credito, condizione necessaria ed indispensabile perchè la figura imprenditoriale assuma una posizione di rispetto e di autonomia, una posizione tale da consentirgli un'autonoma programmazione ed una possibilità di interventi decisionali. Gli organismi comunitari consigliano a tal riguardo una durata del contratto che si aggiri intorno ai diciotto anni.

Ma anche se non vogliamo arrivare a questi limiti, per dare autorità, autonomia e possibilità di azione all'operatore agricolo è assolutamente necessario fissare una durata sufficientemente lunga del contratto di affitto. Accettiamo comunque questa legge come una tappa verso la qualificazione più perfetta della figura dell'operatore agricolo.

Riteniamo infine di dover segnalare che i complessi problemi connessi all'applicazione di questa legge ed alle prospettive che da questa legge si dipartono impongono la improcrastinabile necessità di aggiornare le strutture del Ministero dell'agricoltura.

Gli ispettorati dell'agricoltura dovranno assumere compiti importantissimi quali sono appunto quelli di legittimazione dei miglioramenti nell'ambito dell'azienda agricola. È vero che con questa disposizione vengono a diminuire le controversie giudiziarie, e viene di conseguenza resa più spedita tutta la procedura della conduzione dei fondi rustici. Ma è anche vero che sorge la necessità di avere a disposizione funzionari preparati e principalmente in numero sufficiente per assolvere tali compiti.

Senza dire che, proprio per le prospettive che sorgono anche da questa legge per una moderna ristrutturazione delle aziende agricole, gli ispettorati dell'agricoltura dovranno avere a disposizione il personale necessario per indirizzare ed assistere gli operatori agricoli.

Con quest'intervento noi assolviamo certamente un compito importante, il compito di stabilire su criteri oggettivi la determinazione dell'« equo canone », il compito di dare una configurazione all'operatore agricolo, e poniamo le premesse di ristrutturazione delle aziende agricole per una più moderna organizzazione della produzione.

Auspichiamo però che i princìpi enunciati in questa legge siano sempre meglio definiti, che gli organi del Ministero dell'agricoltura siano adeguati ai nuovi compiti, e che, innanzitutto e soprattutto, si operi, an-

che sul piano legislativo, per l'ammodernamento e la ristrutturazione delle nostre aziende agricole.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Dindo. Ne ha facoltà.

D I N D O . Onorevole Presidente, ad ascoltare quanto ha dichiarato il senatore Veronesi, sembrerebbe che la situazione agricola in Italia sia ben diversa da quella che effettivamente è. Il senatore Veronesi forse non ha presente il disagio del milione di piccoli coltivatori, la situazione della gente che lavora nei campi e che lascia i campi disordinatamente rendendo le nostre città sovraffollate e prive di abitazioni, abbandonando le terre che poi cominciano a franare e dànno alla comunità altre preoccupazioni. Accade in tal modo quello che si cerca, con vari provvedimenti, di evitare, e cioè che la modernizzazione della nostra agricoltura non possa compiersi senza che una parte della nostra popolazione rurale abbia a soffrire di privazioni notevoli, di cambi di abitudini traumatici e di imposizioni che ripugnano al vivere civile e libero della nostra gente.

Penso che la strada che stiamo percorrendo per ammodernare la nostra agricoltura sia per condizioni obiettive molto travagliata e ciò si riflette anche nel disegno di legge che stiamo discutendo il quale non è, formalmente parlando, molto bello, perchè è irto di riferimenti ad articoli di leggi precedenti, di numeri e di date, che rendono quasi incomprensibili questo come tanti altri nostri provvedimenti. Questi riferimenti a provvedimenti già in vigore sono necessari per adeguare di volta in volta con una frequente periodicità le leggi del nostro Paese alla realtà di un mondo agricolo in movimento e per cercare di adeguare la legge scritta alla vera situazione sempre in trasformazione del nostro Paese.

Questa legge, come è già stato detto, non è e non può essere l'ultima: essa non sana e non conclude tutta la travagliata storia dei nostri contratti agrari e perciò essa dovrà essere seguìta, come è già stato detto autorevolmente in questa Aula, da un altro disegno di legge che regoli la durata dei contratti agrari secondo il consolidato indirizzo europeo. Non esiste infatti nella Europa del MEC contratto agrario che non consenta al coltivatore di sfruttare a pieno la propria possibilità di iniziativa e il proprio lavoro con piantagioni e miglioramenti del fondo. Da ciò la necessità di una adeguata legislazione anche in Italia, perchè, se è vero che c'è la proroga per la famiglia diretta coltivatrice, non vi è alcuna durata del contratto per gli imprenditori agricoli in generale.

Dovrà essere poi affrontato anche il problema del sovrapprezzo dei terreni agricoli nel nostro Paese, non dovuto certo a necessità agricole, ma dovuto invece alla corsa all'investimento in terreni di parte dei risparmi del nostro Paese, che fa elevare in maniera superiore al normale questo bene aziendale, quale è la terra. Essa è uno strumento su cui l'imprenditore agricolo con il suo lavoro, con le sue macchine e con gli altri materiali di produzione ottiene il prodotto agricolo.

Anche qui dovrà essere attuato un regolamento, così come è stato fatto per altri Paesi del MEC, in particolare per la Germania.

Il senatore Filetti ha rilevato in questa sede quanto più volte fu discusso nelle due Commissioni riunite e cioè il pericolo che questo disegno di legge, divenuto legge, sia impugnato per non costituzionalità davanti alla Corte. Ebbene, la Costituzione, agli articoli 42 e 44, prevede proprio che vi siano limiti di godimento alla proprietà per raggiungere un razionale sfruttamento del suolo e per ottenere più equi rapporti sociali. Noi riteniamo di essere nei limiti di questi due articoli della Costituzione, anche perchè nessuno attenta alla proprietà terriera che si occupa della terra propria e la coltiva affrontando i rischi della buona o cattiva stagione.

Effettivamente da questo disegno di legge viene mortificata la rendita dei proprietari che hanno dato la terra in affitto e che di essa non si occupano se non un paio di volte all'anno al momento del pagamento dei canoni. Pensiamo quindi che è perfettamente

costituzionale adeguare alla realtà del momento anche questa situazione.

L'aggancio al catasto è dovuto, come è stato spiegato, proprio alle difficoltà che si sono incontrate in molte provincie circa l'attuazione della precedente legge del 1962 e per le numerose e lunghe liti giudiziarie sorte a seguito della legge stessa e nelle quali naturalmente il più debole è sempre l'affittuario coltivatore e nelle quali spesso si è avuta una distorsione dello spirito della legge a favore della proprietà fondiaria non coltivatrice. Per questo si è pensato e deciso di proporre in Aula l'aggancio del canone di affitto alla rendita dominicale indicata dal catasto. Sappiamo che il catasto non è perfettamente aggiornato, ma questo sarà anche un modo attraverso il quale i proprietari interessati potranno fare qualcosa affinchè il catasto si aggiorni, mentre fino ad ora l'aggiornamento contrastava con i loro interessi e nessuno andava a sollecitare una revisione catastale.

Se poi pensiamo — ed a questo dovrà provvedere il Ministro delle finanze — che avere il catasto aggiornato significa possedere la base prima per ogni seria riforma anche territoriale, per ogni studio approfondito della sistemazione del suolo, riteniamo che questa legge proceda nella giusta direzione, favorendo un aggiornamento del catasto che tutti invocano ma che finora nessuno ha cercato di portare avanti, ad eccezione dei pubblici uffici che sono veramente oberati da tutte le operazioni che sulla base del catasto si cerca ora di fare.

Questo aggancio sarà utile non solo per ottenere una più equa remunerazione del lavoro sui fondi, ma anche per cercare di migliorare la situazione del nostro catasto.

Si è molto discusso anche sui parametri. Ebbene, onorevole relatore, io penso che il parametro minimo di dodici sia effettivamente troppo basso. Questo parametro, come è stato osservato, è inferiore nella maggior parte dei casi alle imposte e sovraimposte che vengono pagate dal proprietario ed a questo proposito vi sarebbe forse il pericolo di incostituzionalità. Bisognerà quindi cercare di aumentare questo parametro il numero di volte necessario per superare in ogni caso il pagamento della imposta. La riforma tributaria dovrà rivedere anche questa forma di imposta che si basa su una rendita che anche per questo disegno di legge verrà diminuita, ma per il momento penso che sia necessario rivedere questo minimo di 12 volte tenendo conto del fatto che molti terreni in pianura o in altre zone sono gravati da canoni di bonifica o di miglioramento fondiario che spesso non sono irrisori.

Il senatore Veronesi forse non ha sotto gli occhi lo stato delle case coloniche di tutte le regioni, si può dire, della nostra Penisola, poichè la proprietà, lasciata libera, non ha certo brillato per iniziative in questo campo. Le case coloniche, le cascine della pianura padana ed anche le case della collina toscana o dell'Italia meridionale hanno molto spesso i servizi igienici esterni e sono allo stato in cui potevano trovarsi cinquecento o seicento anni fa, senza che nessuno abbia pensato ad adattare queste case ai nostri tempi. Non possiamo quindi meravigliarci poi se soprattutto le donne, le mogli dei contadini, siano tra le più tenaci nel volere che la loro famiglia abbandoni la terra e si trasferisca in città con il miraggio di maggiori comodità per la loro vita domestica; e invece si trovano poi, con avvilimento e con angoscia, tra le nebbie di una triste periferia di una grande città industriale in cui difficilmente potranno adattarsi in pochi mesi. Ecco allora che la legge prevede finalmente che l'agricoltore possa migliorare egli stesso la casa in cui abita, senza dover chiedere il permesso al proprietario il quale finora non si è mai preoccupato di questo, pur avendo una casa in città dotata delle giuste comodità moderne.

Abbiamo qui al Senato approvato una legge che stanzia 250 miliardi a favore dell'edilizia rurale; essa non è diventata legge dello Stato perchè è ferma davanti all'altro ramo del Parlamento. Sarà utile vedere i risultati a livello nazionale di un'esperienza che io stesso ho potuto riscontrare utilissima a livello locale quando l'amministrazione della quale facevo parte decise di favorire il miglioramento delle case coloniche

nell'ambito del comune; la cosa riuscì, tanto è vero che quando io ho lasciato il comune vi era una sola casa non dotata di acqua e di servizi perchè si trovava in posizione molto isolata. Io penso pertanto che le leggi di intervento pubblico siano utilissime ma penso anche che sia opportuno lasciare all'iniziativa di colui che vi abita, senza dover ottenere permessi che non vengono mai, la facoltà di migliorare la propria abitazione, in modo che l'abitazione stessa non sia, come tante volte accade, dotata magari della televisione ma non rispondente alle più elementari necessità sanitarie.

Dare al coltivatore, come è stato messo in rilievo da molti, la qualifica prevista dal codice di imprenditore, con la sua autonomia, con la possibilità di iniziativa e di operare senza dover ottenere i permessi e le autorizzazioni che molto spesso vengono negati, è un'altra misura che qualifica questo provvedimento come un disegno di legge altamente sociale poichè persegue lo scopo di realizzare un'agricoltura moderna senza ricorrere a violente espropriazioni e nello stesso tempo cercando di eliminare le condizioni che determinano i contadini ad abbandonare la terra. È in questo modo che l'agricoltura italiana può progredire.

Noi socialisti unitari ci rendiamo conto che questa legge sposta a favore del lavoratore della terra una situazione che fino ad ora era più favorevole al proprietario. Ma è da secoli che la gente dei campi aspira ad ottenere dal proprio lavoro un risultato che, anche se non raggiunge quello degli operai delle fabbriche e dei centri urbani, renda loro possibile vivere con dignità e far vivere con dignità le proprie mogli ed i propri figli. Noi riteniamo che in questo decennio 1960-70 un passo avanti sia stato fatto e pensiamo che questa legge costituisca un ulteriore passo avanti. Pensiamo che la gente dei campi meriti questa giustizia, e lo pensiamo non certo a scopi elettorali, come il senatore liberale ha voluto insinuare; riteniamo che questo sia giusto, giusto per gli individui che sono nei campi, giusto per la società che già soffre, come hanno sofferto gli individui, per l'eccessivo e disordinato inurbamento di gente che lascia i campi nella speranza di trovare in città, anche nelle forme così angosciose che si sono riscontrate in questi anni, una vita migliore di quella che il libero cielo ed un podere attorniato da alberi può loro assicurare.

È per questo che noi daremo il nostro voto favorevole, con la convinzione che il disegno di legge servirà ad equilibrare meglio i rapporti a favore degli agricoltori e quindi anche quell'esodo dalle campagne che è fatale che continui ma che è necessario avvenga in modo ordinato, non sotto la spinta angosciosa della necessità ma, semmai, per libera volontà di scelta delle nuove generazioni.

Come ho avuto occasione di ricordare all'onorevole relatore, io penso che si debbano emendare alcuni punti della legge e particolarmente innalzare il minimo di dodici volte nella valutazione e nella determinazione del valore del canone da pagare dall'affittuario a colui che affitta la terra. (*Applausi dal centro-sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Brugger. Ne ha facoltà.

B R U G G E R . Onorevole signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli senatori, non mi soffermerò certamente a lungo nella discussione del presente disegno di legge perchè l'ho potuto seguire durante quasi tutte le laboriose sedute nelle Commissioni, tranne purtroppo nelle ultime. I disegni di legge originariamente presentati in materia di affitto di fondi rustici furono rielaborati; ed il risultato di lunghe e qualche volta anche accese discussioni nelle Commissioni e in un apposita Sottocommissione è costituito dal compromesso che stiamo discutendo.

Credo che sia doveroso in questa occasione dare atto dell'impegno con il quale in primo luogo i senatori De Marzi e Morlino hanno cercato di riordinare la complicata materia degli affitti di fondi rustici, sempre con lo scopo principale di raggiungere una più razionale produzione agricola nei terreni ceduti in affitto soprattutto a coltivatori diretti, di assicurare l'equa remunerazione

del lavoro dell'affittuario e della sua famiglia — come abbiamo sentito testè — in un ambiente sano, ed infine di elevare la posizione dell'affittuario a quella di un effettivo imprenditore.

Poichè però il reddito di lavoro nell'agricoltura è il più basso di tutti i rami economici, si potrà assai difficilmente raggiungere — anche se venissero escogitate meticolosamente delle norme giuridiche — l'auspicata equa remunerazione del lavoro dell'affittuario, il quale deve ancor sempre cedere una parte del reddito del suo lavoro, di per sé ormai obiettivamente non remunerativo, al proprietario della terra da lui lavorata a titolo di canone d'affitto.

Il disegno di legge in discussione cerca di raggiungere almeno la relativa, approssimativa equa remunerazione del lavoro dell'affittuario premendo sui canoni di affitto dei fondi rustici, vincolandoli a livelli assai inferiori a quelli che ancora sarebbero ottenuti nella libera contrattazione.

Il metodo adottato dal presente disegno di legge per stabilire l'equo canone di affitto è senza dubbio migliore di quello previsto finora dall'articolo 3 della legge n. 567 del 12 giugno 1962. Purtuttavia anche il metodo previsto nella presente legge mi sembra la parte più debole e più criticabile di essa.

Ammetto l'equità del principio che per la determinazione dell'equo canone di affitto si prendano a base i redditi dominicali, determinati a norma del decreto-legge, già più volte citato in questa discussione, del 4 aprile 1939, n. 589, i quali formano anche la base per le imposte ed i tributi sui terreni destinati a colture agrarie. Noi tutti sappiamo però che nella determinazione dei redditi dominicali — è gia fu discusso anche in merito — si è incorsi in errori che agli effetti dei tributi non si manifestano in modo molto lampante. Moltiplicando anche piccoli errori con coefficienti da 12 a 45, questi errori aumentano e comportano divergenze assai sensibili.

Ritengo molto difficile e delicato quindi l'espletamento delle mansioni attribuite da questo disegno di legge alle commissioni tecniche provinciali nella determinazione dei coefficienti per ogni qualità di coltura ed eventuali gruppi di classi individuati in catasto, allo scopo di arrivare alla formazione della tabella del canone di equo affitto per zone agrarie omogenee. Infatti il disegno di legge in discussione affida questa competenza alle commissioni tecniche provinciali.

Fintanto che si tratta di zone di pianura, il concetto della zona agraria omogenea di una piuttosto larga estensione potrà anche andare bene. Quando però si passa alla collina e dalla collina alla montagna, le zone agrarie omogenee diverranno sempre meno estese, quasi non saranno più individuabili, perchè per ogni azienda di montagna, in base alla particolare inclinazione dei terreni ed alla esposizione di essi al sole, nonchè alle sue particolari caratteristiche di produzione, le tabelle agrarie omogenee diventeranno ancora più difficili da formularsi, anzi, a mio avviso, quasi impossibili, se le commissioni tecniche provinciali dovranno anche tener conto, come la legge dice, nella determinazione dei coefficienti di moltiplicazione, delle condizioni economiche della produzione agricola, delle condizioni ambientali e soprattutto delle attrezzature aziendali, come disposto dall'articolo 5, lettera *a*), del presente disegno di legge.

Se le commissioni tecniche provinciali dovranno tener conto di queste particolarità, che saranno meglio specificate nei previsti criteri da elaborare periodicamente dalla commissione tecnica centrale, le zone agrarie omogenee si ridurranno ad estensioni quasi aziendali. Se invece le zone agrarie omogenee rimarranno di notevole estensione, non potranno perciò essere prese in dovuta considerazione le particolarità relative alle conduzioni ambientali e all'attrezzatura delle singole aziende e sarà nuovamente acceso il focolaio delle incresciose incertezze, fonte tra affittuario e proprietario di divergenze e di liti sempre dannose, in primo luogo al contraente più debole che rimane anche con questo provvedimento, si dica quello che si vuole, l'affittuario.

Se si volessero tenere in considerazione le particolari condizioni e le attrezzature delle aziende o dei terreni ceduti in affitto sarebbe a mio avviso preferibile — e forse non si perderebbe molto tempo di più — se le

commissioni provinciali determinassero i coefficienti oppure addirittura l'equo canone direttamente per ogni singola azienda ceduta in affitto.

Quanto più fitta fosse la rete di queste aziende, per le quali verrebbe stabilito l'equo canone di affitto direttamente dalla commissione, tanto più facilmente si potrebbe ricavare il canone per singoli appezzamenti ceduti in affitto a proprietari coltivatori diretti per formare aziende agricole più razionali, come previsto nel piano Mansholt.

Ho voluto esporre queste idee per far presente i pericoli che da questa regolamentazione potranno derivare agli affittuari, anche se ammetto che essa risulta assai migliore di quella prevista all'articolo 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567.

Le disposizioni previste nel presente disegno di legge certamente comporteranno un auspicabile ribasso dei prezzi eccessivi dei fondi rustici, poichè in effetti diminuiscono le possibilità di speculazione nei contratti agrari. A questo disegno di legge dovrà però seguire, oltre a quello indicato dal senatore Dindo nella sua esposizione, un altro ancora, il quale preveda che all'acquisto di proprietà di terreni destinati a coltura agraria vengano ammesse in avvenire soltanto persone che dimostrino la capacità e la professionalità nella coltivazione della terra.

Devo far presente un'ultima considerazione. Dall'esame degli statuti delle regioni a statuto speciale mi sono convinto che una considerevole parte della materia regolata nel disegno di legge in discussione rientra nella sfera di primaria competenza di queste regioni; il che vuol dire che le regioni a statuto speciale potrebbero, con proprie leggi, modificare essenzialmente il contenuto del presente disegno di legge, specialmente per quanto riguarda le disposizioni di contenuto politico-agrario.

Per salvaguardare i sani princìpi di politica agraria contenuti senza dubbio nel presente disegno di legge e per poterli adattare alle particolari esigenze delle singole regioni a statuto speciale, senza necessità di modificare poi la legge ora in discussione con legge regionale, mi riservo di proporre un emendamento che dovrebbe prevedere il passaggio di una parte delle mansioni della commissione tecnica centrale, di cui all'articolo 5 del disegno di legge, ad apposite commissioni tecniche regionali. Spero che tale emendamento possa trovare accoglimento sia da parte dei relatori che da parte del Governo, poichè una soluzione simile fu anche ventilata in sede di Commissione.

Sono persuaso che l'istituzione delle Commissioni regionali nelle regioni a statuto speciale contribuira a salvaguardare l'uniformità dei princìpi del presente disegno di legge, perchè verrebbe così superato l'interesse delle regioni a legiferare sulle materie in discussione.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Scardaccione. Ne ha facoltà.

S C A R D A C C I O N E . Onorevoli colleghi, all'ampia e pregevole relazione dei senatori Morlino e Salari, alla nota orientativa del senatore Rossi Doria e agli interventi altamente qualificati di altri colleghi ed in particolare del senatore De Marzi, il cui pensiero condivido in pieno, vi sarebbe poco da aggiungere. Essi hanno chiaramente illustrato i vari aspetti del provvedimento ora al nostro esame, accennando anche agli effetti concreti che esso può produrre nelle nostre campagne. Mi sembra tuttavia possibile osservare che sarebbe illusorio ritenere che con tale provvedimento si sia riusciti a porre in atto uno strumento perequativo perfetto. Vi saranno cioè anche numerose situazioni anormali, nelle quali il reddito imponibile catastale, risultando originariamente basso, porterà alla fissazione di un canone che potrà apparire non equo per il locatore e qualche volta anche non equo per l'affittuario; vi saranno casi in cui un neo-proprietario del fondo, animato da più o meno contingente vocazione agricola, si vedrà impedito nella realizzazione dei piani prestabiliti, o in cui un proprietario potrà trovarsi al momento della riconsegna del fondo (dopo 12 anni) di fronte ad un miglioramento fondiario (trasformazione di un terreno roccioso a vigneto o costruzione di una casa colonica di gran lunga più ampia di quanto fosse la necessità del fondo) che un « pazzo »

di contadino ha voluto realizzare, capitalizzando il proprio lavoro.

Però, si può dire anche che le imperfezioni non scaturiscono da difetti delle norme, ma sono da ricercarsi quasi tutte nell'anormalità di molte delle situazioni esistenti in materia di tariffe catastali e di remunerazione del lavoro fornito alle imprese di affittuari.

All'epoca della formazione delle tariffe molti furono i tentativi, spesso riusciti, per mantenere bassi i redditi dominicali per le terre fertili e molti furono gli accorgimenti di rilevatori per riuscire a individuare un sia pur minimo reddito fondiario da iscrivere al catasto anche per le terre per le quali, nel redigere il bilancio aziendale, se si fosse attribuito al lavoro contadino cointeressato un compenso pari per unità di tempo a quello dei salariati, il reddito fondiario sarebbe risultato negativo (è noto che nelle zone a piccola proprieta contadina il proprietario fu considerato mezzadro di se stesso e venne attribuita alla terra, come compenso, metà della produzione lorda vendibile).

Se anormalita andranno (come andranno) a verificarsi, sarà finalmente tempo di procedere ad una revisione catastale, proprio perchè ormai gran parte delle terre coltivabili di collina e di montagna dove non è possibile introdurre la meccanizzazione hanno perso la loro capacità produttiva naturale, la loro funzione economica sotto il profilo agricolo e sono diventate più che mai un supporto fisico per certi tipi di investimento di capitali e di impiego di lavoro, ma non possono essere considerate beni capaci di assicurare un reddito da assoggettare ad imposte.

Ad ogni modo, a me preme solo sottolineare il valore ed il significato economico-sociale, e quindi di politica agraria, che la legge relativa all'affitto dei fondi rustici acquista nel momento particolare che l'agricoltura italiana sta attraversando o meglio il significato economico e sociale che essa assume nei confronti dei lavoratori e degli stessi imprenditori agricoli.

Fino a qualche lustro fa, nella società italiana la proprietà della terra era la fonte principale del potere, nel senso più lato della parola, e i detentori della terra hanno regolato i rapporti fra proprietà e manodopera (più tardi fra proprietà, impresa e manodopera) in modo tale da assicurare, in tutti i tempi, nelle situazioni più disparate, il massimo compenso alla terra, lasciando a volte i salari o i redditi di lavoro al livello di puro sostentamento fisiologico. Perciò, a seconda dei casi, si è preferito dare la terra in affitto o a mezzadria o in enfiteusi: in enfiteusi si concedevano le terre più scadenti in quanto la produttività era tanto bassa da non poter pretendere un canone di affitto elevato e da non poter sperare in una produzione che, divisa a metà, soddisfacesse il proprietario. Per cui troviamo ancora oggi l'enfiteusi nelle zone più povere (esempio classico la Murgia dei trulli di Alberobello), la mezzadria nelle terre di media fertilità (come nell'Italia centrale, la collina tosco-umbro-marchigiana) e l'affittanza capitalistica e contadina nelle terre pianeggianti o nei pascoli.

Del resto, se si leggono i sacri testi di economia e politica agraria, si constata come il giudizio di convenienza economica degli investimenti in agricoltura viene sempre formulato confrontando il reddito fondiario alla fine di un'opera di miglioramento con quello realizzato in precedenza.

Due esempi significativi desidero citare: le affittanze contadine degli orti napoletani e l'affittanza della Valle Padana. In entrambi i casi i canoni di affitto sono stati sempre molto alti ed hanno assicurato ai proprietari delle terre tenore di vita altissimo nelle città di Napoli e Milano; in entrambi i casi i fornitori di lavoro, i salariati della Valle Padana e i mezzadri o affittuari della pianura napoletana hanno avuto, ed hanno molte volte ancora oggi, un livello di vita veramente mortificante per noi che dirigiamo la politica economica del Paese.

Ma questo potere della proprietà fondiaria sulla distribuzione dei redditi dell'agricoltura è andato oltre i rapporti fra proprietà, impresa e lavoro, in quanto è riuscito ad affermarsi in tutti i tempi e ancora oggi ha effetti determinanti sulla produttività e sui redditi provocati dagli interventi di politica agraria. Per stare ai tempi nostri, si è arri-

vati ad un aumento dei canoni di affitto e del valore della terra, in quanto tutta l'azione pubblica di bonifica si è trasformata in un maggiore reddito fondiario.

I contributi per i miglioramenti fondiari attribuiti alla terra e non all'impresa o ai lavoratori non hanno costituito forse una forma di avocazione da parte della proprietà di una capacità produttiva che era più merito del lavoro e dei capitali investiti che non della terra? Peraltro, l'integrazione comunitaria sul prezzo dell'olio e del grano, o l'abolizione dell'imposta fondiaria in casi di calamità, che dovrebbero servire ad elevare il reddito di lavoro, i salari degli addetti all'agricoltura verso i livelli raggiunti dagli addetti all'industria, non sono stati acquisiti anche dai proprietari di terre?

Sicchè si assiste ad una concreta elevazione del valore della terra, con conseguente aumento dei canoni di affitto.

D'altra parte, la tendenza generale del passato dei contadini lavoratori meno abbienti e provenienti dalle categorie dei braccianti agricoli e dei salariati è stata quella di acquistare la terra. Essi hanno ritenuto sempre che fine del loro risparmio dovesse essere la proprietà di una sia pur piccola estensione di terreno agricolo, in quanto la terra poteva assicurare loro una sia pur modesta ma continua, nel tempo, rendita, una riserva di capitali nei momenti di massima necessità (malattie, matrimoni da far celebrare con urgenza, cause per fatti di onore), un motivo di prestigio, uno strumento di impiego per il lavoro non altrimenti impiegabile (capitalizzazione del lavoro). A tale risparmio le categorie agricole lavoratrici pervenivano concedendosi un tenore di vita basato sull'appagamento dei bisogni elementari con totale rinuncia alle spese voluttuarie e con la mortificazione, alle volte, di valori umani, quale quello di avviare i figli a scuola o di sottoporsi a cure mediche (difficilmente un contadino spendeva parte del suo risparmio per farsi costruire una dentiera). Inoltre, il risparmio, che pur si riusciva a formare, affluiva, quasi sempre, verso i luoghi di concentrazione capitalistica ed urbanistica, poichè a vendere la terra erano e sono, in genere, i successori (nipoti o pronipoti) degli stessi contadini appartenenti ad altre generazioni, i cui figli, usufruendo di un possibile maggior risparmio a seguito dell'acquisizione della terra, si erano avviati verso altre categorie sociali (artigiani, commercianti), ed infine avevano raggiunto la via della cultura e quindi erano stati indotti ad occupare il proprio lavoro nei centri urbani in particolare o nelle zone di concentrazione capitalistica. Si può quindi affermare che da sempre i contadini hanno dovuto risparmiare continuamente per potersi acquistare quello che poi si è dimostrato di essere, quasi sempre, lo strumento di impiego del lavoro stesso, più che una fonte di rendita, specie se si tien conto che le terre avviate alla formazione di proprietà contadina sono state quasi sempre quelle a scarso livello di produttività naturale.

Nè il fenomeno può considerarsi esaurito, allorchè si fa ricorso ai mutui concessi dalle leggi per la proprietà contadina, in quanto si verifica che l'acquirente di terra, anche se non paga in contanti, impegna per il futuro parte del reddito che andrà a conseguire con l'aggravante che se aumentano i compensi da attribuire al lavoro ed al capitale andrà ad annullarsi il valore della terra nuda e la quota di ammortamento andrà in detrazione proprio del reddito di lavoro o dell'interesse dei capitali d'investimento.

Sicchè, sia per l'entità del compenso che veniva attribuito alla terra, sia per la quantità di risparmio che doveva essere accantonata per accedere nel tempo alla proprietà della terra, può affermarsi che il fattore terra ha avuto, fino ad alcuni anni addietro, un peso determinante nella distribuzione del reddito dell'agricoltura e quindi ha avuto funzione condizionante della parte del reddito attribuibile al lavoro ed ai capitali d'investimento fino al punto da mantenere a livello molto basso il tenore di vita dei lavoratori agricoli.

Inoltre, allorchè l'agricoltura da attività caratteristica di una economia basata sull'autoconsumo e sull'autoapprovvigionamento passò ad essere attività di economia di mercato, la situazione si aggravò, perchè dall'ambiente agricolo si staccarono coloro che si dedicavano alla conservazione, alla tra-

sformazione ed alla commercializzazione dei prodotti. E costoro ebbero modo di assicurarsi quasi totalmente il valore aggiunto che intorno al prodotto originario si andava costituendo.

Bisognerebbe poi aggiungere che in genere la proprietà della terra o i proprietari di terre sono stati restii a che gli affittuari o i mezzadri effettuassero delle trasformazioni fondamentali. Piu di tutto per paura che poi fossero accampati diritti permanenti sulla terra.

Fu quindi formulato il concetto di luogo economico per la proprietà contadina per giustificare il fatto che vigneti e frutteti, in genere nel Mezzogiorno d'Italia, fossero impiantati solo sulle terre collinari aride dai contadini coloni e affittuari miglioratari o enfiteuti. Con la legge stralcio di riforma agraria che i Governi democratici vollero all'inizio degli anni '50, fu sfatato questo mito. Una volta immessi sulle terre fertili di pianura, i contadini hanno dimostrato che quelle terre, piu che a grano o pascolo, potevano dar luogo a produzioni di grande pregio e di grande capacità mercantile. Il Tavoliere di Foggia e la pianura metapontina, con evidenza palmare, hanno fatto crollare tutti i vecchi miti ed hanno convinto che proprio su quelle terre ad alta fertilità naturale la coltura fortemente attiva, come quella frutticola ed orticola, può dare risultati economici veramente soddisfacenti. La proprietà della terra quindi ha esercitato un ruolo determinante nella formazione del reddito, oltre che nella sua distribuzione.

Il disegno di legge ora al nostro esame stabilisce un limite a quello che deve essere il costo della terra nell'impresa agricola, al peso che la terra deve avere nella distribuzione del reddito che si va a produrre. Perciò questo provvedimento può considerarsi il primo di una serie di interventi necessari ad imprimere un nuovo corso alla politica agraria diretta a raggiungere al più presto una perequazione dei redditi.

In verità il Parlamento e i Governi repubblicani avevano avvertito la necessità di correggere tale squilibrio nella distribuzione del reddito agricolo e una serie di provvedimenti furono a suo tempo emanati con risultati positivi. Basti ricordare l'imponibile di mano d'opera, la revisione del contratto mezzadrile, i decreti di occupazione delle terre incolte, la legge sui canoni di affitto e, infine, come provvedimento di maggiore efficacia, la legge stralcio sulla riforma agraria. Da questi interventi si stavano ottenendo risultati positivi, tant'è che, alla fine degli anni '50, si era giunti ad un abbassamento sensibile dei canoni di affitto ed i prezzi del mercato fondiario erano andati calando, fino a toccare livelli modestissimi, specie nelle terre a scarsa produttività.

Ma, affermatesi con gli anni '60 le tendenze all'efficientismo ed avendo preso il sopravvento la convinzione che, per conseguire un più rapido sviluppo economico, occorreva lasciare libero gioco alle forze imprenditoriali, sono state rallentate le azioni di politica agraria volte a contenere lo strapotere della terra sul lavoro e sui capitali e si sono e si vanno ricostituendo posizioni di sperequazione distributiva dei redditi. Il sintomo più significativo è fornito dai prezzi raggiunti dalle terre, specie quelle fertili, ma anche delle terre povere, in quanto nelle terre pascolative a favore dell'impresa nelle annate difficili sta intervenendo, sia pure saltuariamente, lo Stato, cercando, giustamente, di perequare certi redditi inconsistenti a seguito dell'andamento stagionale.

Ora, se veramente si vuole conseguire un superamento totale o quasi degli squilibri di reddito che la politica di difesa dei prezzi e la politica di aumento della produttività in generale vanno determinando, è giocoforza fare in modo che non vi siano figure economiche extragricole, ma anche agricole, capaci o in grado di riprodurre gli stessi inconvenienti nella distribuzione del reddito. Bisogna bloccare entro certi limiti fissi e invalicabili il costo della terra, il prezzo di uso della terra. Ciò è un atto di politica economica, è un atto economico. L'imprenditore capitalista e anche l'imprenditore contadino, infatti, sapendo che i miglioramenti di reddito potranno essere destinati solo ai suoi capitali di investimento o di esercizio o ai capitali e al lavoro, indirizzerà gli ordinamenti produttivi e trasformerà, se occorre, il fondo, convinto che i vantaggi derivanti dalla sua azione non gli saranno contesi da un fornitore di servizi, qual è il proprietario

della terra. Ma vi è di più: se a questo provvedimento faremo seguire altri provvedimenti, quali quello della qualificazione professionale e della riserva ai professionisti dell'agricoltura delle provvidenze dello Stato, il reddito ed il tenore di vita delle famiglie contadine potranno tendere veramente a superare lo squilibrio esistente con le altre categorie sociali. Si creeranno così le condizioni affinchè i giovani che lo desiderino possano restare in agricoltura. Essi non avranno bisogno cioè di vendere la loro proprietà ai nuovi arrivati, risalenti dalle classi braccianti avide di un pezzo di terra, e non avranno a loro carico l'onere della quota di ammortamento della proprietà acquisita in un qualsiasi modo.

Perciò, onorevoli colleghi, il provvedimento che ci accingiamo ad approvare va salutato come un atto positivo, diretto a creare nuovi rapporti economici e sociali nelle nostre campagne. Esso non può restare isolato, ma deve costituire l'avvio ad un nuovo corso di politica agricola che miri decisamente a rendere effettivo protagonista del rinnovamento agricolo del nostro Paese il contadino, l'imprenditore professionalmente e quotidianamente impegnato nella feconda attività agricola, in posizione di dignità economica, sociale ed umana pari a quella di altri lavoratori od operatori economici. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito del dibattito alla prossima seduta.

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Classificazione tra le opere idrauliche di seconda categoria del complesso dei manufatti costituenti il nodo idraulico di Cascina di Lambro, dove il fiume Lambro sottopassa il Canale Martesana » (974), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

« Autorizzazione alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a superare per il 1969 i limiti di spesa per prestazioni straordinarie » (985), previo parere della 5ª Commissione;

alla 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

« Sostegno per gli scambi intracomunitari dei carboni da coke e del coke destinati alla siderurgia della Comunità » (996), previo parere della 5ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

alla 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mecantile):

PREMOLI ed altri. — « Costruzione di due ponti sulla laguna di Venezia » (967), previ pareri della 4ª e della 5ª Commissione.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni

P R E S I D E N T E . Comunico che i Ministri competenti hanno inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nell'apposito fascicolo.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MASCIALE, *Segretario*:

BERMANI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per chiedere:

a) se sia a conoscenza che il personale assistente di volo dell'« Alitalia » in sciopero a Teheran, Johannesburg e Malta è stato lasciato a terra e costretto anche al rimpatrio forzato da parte delle autorità straniere;

b) se sia, inoltre, a conoscenza che il personale in sciopero viene sostituito con altro non qualificato, in violazione del codice di navigazione;

c) se, di conseguenza, voglia esplicare un sollecito intervento nella vertenza sindacale in atto in cui viene chiesto il riconoscimento giuridico del personale assistente di volo delle società di navigazione aerea ed il rinnovo del contratto di lavoro. (int. or. - 1308)

MADERCHI, MAMMUCARI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza:

che da circa un mese le operaie del maglificio « Pozzo », sito in Roma, via Tiburtina, sono in sciopero in conseguenza del licenziamento di 12 lavoratori (tra i quali un membro di commissione interna) e della sospensione di altri 80;

che tali provvedimenti, presi senza neppure interpellare la commissione interna, hanno fatto seguito, a distanza di solo qualche ora, alla firma di un accordo aziendale per i cottimi e gli adeguamenti aziendali;

che gli industriali Pozzo da più mesi hanno assunto irregolarmente 27 apprendiste, tutte di età compresa tra i 14 ed i 16 anni;

che durante lo sciopero gli industriali hanno ordinato di rinchiudere nei locali di un reparto le 27 apprendiste, privandole persino dei servizi igienici;

che gli stessi industriali hanno assoldato ed assunto alle proprie dipendenze una squadra di picchiatori, scelti tra i teppisti della zona, per provocare, intimorire e malmenare le lavoratrici in sciopero;

che finora gli industriali di cui sopra si sono sempre rifiutati di rispondere agli inviti del sindacato e dell'Ufficio del lavoro.

Gli interroganti chiedono anche di conoscere se ed in quale modo il Ministro intenda intervenire per far desistere dal loro atteggiamento assolutamente provocatorio ed illegale i signori Pozzo Giovanni e Gabriele. (int. or. - 1309)

TORTORA. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere i motivi che hanno indotto le forze di polizia ad intervenire pesantemente in alcuni istituti scolastici ferraresi ed all'interno dell'Università per allontanare gli studenti che in detti istituti manifestavano pacificamente e democraticamente il proprio pensiero in ordine ad alcuni problemi di urgente soluzione.

Che tali manifestazioni fossero il prodotto di una oggettiva realtà di fatto, è dimostrato dall'atteggiamento stesso dell'ambiente scolastico che ha promosso per i prossimi giorni incontri e dibattiti per la soluzione dei problemi che hanno determinato le manifestazioni studentesche. Inoltre, sono stati spiccati due mandati di cattura e 21 di comparizione che tentano di far passare per delinquenti comuni dei cittadini che hanno compiuto un'azione dimostrativa per affermare l'esistenza di un proprio diritto.

Tale insieme di interventi ha provocato una situazione di grave tensione, tanto più che, di fronte a continue provocazioni e violenze di stampo fascista, non si è avuta ancora nessuna reazione da parte dell'autorità costituita.

L'interrogante chiede pertanto ai Ministri interrogati quali misure intendano adottare e quali istruzioni impartire per normalizzare la situazione. (int. or. - 1310)

SENESE. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord ed al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se quanto è stato reso noto attraverso un comunicato diramato alla stampa dalla Presidenza del

Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, relativamente all'impegno assunto dal Ministro Presidente del Comitato di realizzare il collegamento viario Avezzano-Sora attraverso una strada di scorrimento veloce a quattro corsie, debba ritenersi riferito al solo tratto sopra richiamato, oppure debba intendersi, in attuazione di quanto stabilito dal piano di coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno (approvato dal CIR e dal CIPE), comprensivo dell'intero tratto Avezzano-Sora-Autostrada del sole.

Infatti, nel predetto piano, l'arteria in parola, che si fa rientrare tra il collegamento di integrazione del sistema degli assi viari principali, è così indicata: « Completamento dell'importante direttrice viaria, cui va attribuita priorità nella regione laziale-abruzzese, dall'autostrada L'Aquila-Roma alla Conca del Fucino (Avezzano) con proseguimento nella Valle del Liri sino a Sora, collegandola di qui direttamente (nel punto più vicino) all'autostrada Roma-Napoli ».

Al riguardo, l'interrogante ritiene di dover richiamare l'attenzione del Ministro Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno sul fatto che, per quanto concerne il tratto terminale del summenzionato collegamento — che da Sora converge, attraverso Atina, all'Autostrada del sole (Cassino) — la Cassa per il Mezzogiorno ha già deliberato i primi finanziamenti sulla base di un progetto di massima che prevede la realizzazione di una strada a due corsie.

In conseguenza, l'interrogante chiede di sapere se il Ministro competente non ritenga di dover urgentemente intervenire presso gli uffici tecnici dipendenti affinchè sia disposta la necessaria uniformità strutturale e funzionale dell'intero collegamento Avezzano-Autostrada del sole, così come è prescritto nel surrichiamato piano di coordinamento. Chiede, altresì, se il Ministro Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno ritenga di far conoscere se al suo impegno abbiano fatto seguito i relativi deliberati tecnici ed amministrativi e, più precisamente, lo stanziamento dei fondi necessari al finanziamento dell'opera e il programma dei tempi tecnici di attuazione, entrambi quanto mai indilazionabili in dipendenza del fatto che quanto prima ad Avezzano convergeranno, oltre alle attuali normali correnti di traffico, tre nuove direttrici di primaria importanza per l'assetto viario nazionale, e cioè: 1) autostrada Adriatico-L'Aquila-Avezzano; 2) autostrada Pescara-Popoli-Avezzano; 3) superstrada Rieti-Avezzano, tutte in fase di concreta realizzazione o di completamento, che concentreranno una enorme corrente di traffico nella Conca del Fucino (Avezzano) orientata prevalentemente verso il Sud e quindi sulla direttrice viaria in parola che assolve ad un fondamentale servizio sul piano dei collegamenti autostradali trasversali italiani (Mare Adriatico-Mare Tirreno) e ad una esigenza di rottura dell'attuale precaria situazione delle zone interne di due regioni particolarmente investite da un massiccio programma di insediamenti industriali affidati alla spinta propulsiva di tre aree di industrializzazione e di cinque nuclei. L'impegno assunto tempestivamente dal Ministro evidenzia, pertanto, sia la positiva rilevanza della scelta articolata sulle quattro corsie, sia l'urgenza della sua concreta attuazione.

Infine, in relazione alle esigenze prospettate ed alle soluzioni definite o proposte, e nel presupposto che le caratteristiche tecniche dell'opera e il rispetto dei tempi di esecuzione sono subordinati al reperimento dei fondi di finanziamento in bilancio, che solo per il tratto Sora-Autostrada del sole risultano parzialmente scambiati, l'interrogante ritiene di dover chiedere ai Ministri interrogati di vagliare, in detto contesto, la possibilità di un riesame della formula amministrativa della realizzazione, e cioè o mediante intervento diretto o in concessione. (int. or. - 1311)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

PICARDO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quale congruo idoneo finanziamento intenda erogare per l'arredamento del nuovo Palazzo di giustizia di Caltanissetta, tenendo conto:

a) che si tratta di Palazzo di giustizia sede di Corte d'appello;

b) che le condizioni finanziarie del comune di Caltanissetta sono tanto disastrose che lo stesso non riesce a pagare gli stipendi dei propri dipendenti e che, pertanto, non può provvedere a tale fabbisogno;

c) che gli uffici giudiziari nisseni sono da moltissimi anni ospitati in locali assolutamente insufficienti, ove, ad esempio, difettano le aule di udienza e le cancellerie sono in gran parte non arredate, mentre i mobili esistenti sono per lo più vecchi e difficilmente riutilizzabili e gli archivi sono costituiti da vecchio tavolame incastrato nei muri, e quindi assolutamente inutilizzabile, per cui necessita uno stanziamento non inferiore ai 75 milioni di lire;

d) che nel 1948, quando la sezione autonoma di Corte d'appello fu elevata a Corte d'appello, per le difficoltà dei tempi non fu compiuta spesa alcuna per aumentare o ammodernare l'arredamento;

e) che, in caso di mancanza o di insufficienza del contributo statale, si rischia di non poter utilizzare il nuovo fabbricato, con grave quanto inutile dispendio;

f) che si tratta dell'unico caso di arredamento di un nuovo Palazzo di giustizia sede di Corte d'appello, per cui è assolutamente doveroso per lo Stato intervenire almeno nella misura strettamente necessaria sopra indicata. (int. scr. - 2845)

VERONESI, MASSOBRIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro.* — Per conoscere se risponde a verità che il personale del Servizio idrografico dello Stato risulterebbe oggi ridotto del 40 per cento rispetto al 1939 e che sarebbe da prevedersi, a breve scadenza, una paralisi di tale servizio che dispone solo di 140 milioni di lire all'anno per provvedere alla gestione di 7.000 stazioni di rilevamento. (int. scr. - 2846)

VERONESI, BERGAMASCO, D'ANDREA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri e dell'interno.* — Preso atto che da qualche tempo la stampa straniera e, in particolare, quella inglese — male informata — pubblica notizie che, sovente, riprese strumentalmente da taluni esponenti politici, recano grave turbamento nel Paese per ingenerare confusione ed apportare discredito agli ordinamenti democratici che ci reggono;

considerato che da talune parti si afferma che gruppi di altri Paesi sarebbero interessati a cercare di frenare la capacità espansiva industriale e commerciale del nostro Paese;

preso atto che con l'ultima inchiesta pubblica dell'« Observer » di Londra si è oltrepassato ogni limite, elevando assurde ed offensive insinuazioni contro il Capo dello Stato, al quale viene attribuito di voler realizzare, per fini di parte, una presunta strategia di tensione,

gli interroganti chiedono di conoscere se, per sottolineare la grave scorrettezza commessa dai giornalisti dell'« Observer », responsabili dell'inchiesta, siano stati realizzati opportuni interventi e, in difetto, se non si ritenga di prenderli con urgenza. (int. scr. - 2847)

COLELLA. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero, dell'agricoltura e delle foreste e delle finanze.* — Premesso che l'articolo 11 del Regolamento CEE n. 159, del 25 ottobre 1966, relativo al regime delle restituzioni all'esportazione di prodotti ortofrutticoli trasformati, recepito nella nostra legislazione con legge 13 maggio 1967, n. 267, scadrà il 31 dicembre 1969;

considerato che, a tutt'oggi, la Commissione CEE non ha presentato il nuovo schema di regolamento, nonostante che il quarto comma del suddetto articolo 11 ne prevedesse l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri della Comunità entro il 1° luglio 1969;

ritenuto che la cessazione delle misure di restituzione in atto creerebbe gravi difficoltà all'esportazione dell'industria conserviera verso i Paesi terzi, con conseguenti notevoli danni per alcune aree meridionali, in modo particolare del salernitano, la cui economia si regge su un buon numero di industrie conserviere di medie e piccole dimensioni, ad alta intensità di manodopera,

il cui livello occupazionale potrebbe essere compromesso,

si chiede di conoscere quali passi il Governo abbia svolto o intenda svolgere presso la Commissione CEE per accelerare la presentazione del nuovo progetto di regolamento, ed altresì se non ritenga opportuno, nelle more della definizione del nuovo regolamento, prorogare quello vigente. (int. scr. - 2848)

MACCARRONE Pietro, MARULLO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.* — Per conoscere se intende:

a) in relazione alla richiesta di finanziamento avanzata dall'Ente acquedotti siciliani, disporre lo stanziamento sui fondi della Cassa per il Mezzogiorno della somma di lire 230.000.000 occorrente per la costruzione della rete di distribuzione interna dell'acquedotto nel comune di Castel di Iudica (Catania);

b) in relazione all'avvenuto finanziamento, sui fondi della Cassa per il Mezzogiorno per l'importo di lire 200.000.000 (somma ripartita in quattro lotti), della strada Castel di Iudica-Dragonia-Franchetto, disporre lo appalto del primo lotto;

c) in relazione all'avvenuto finanziamento, sui fondi della Cassa per il Mezzogiorno, della rete delle fognature nell'intero comune di Castel di Iudica, ed alla costruzione, già avvenuta, della rete nel centro del comune, disporre:

1) la costruzione dell'impianto di depurazione nel centro di Castel di Iudica;

2) l'appalto delle opere per la rete delle frazioni Giummarra e Carrubbo. (int. scr. - 2849)

RIGHETTI. — *Ai Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle partecipazioni statali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se, in relazione alla situazione economica delle Marche, all'insufficiente consistenza del settore industriale ed alle indicazioni contenute negli studi elaborati sulle prospettive di sviluppo della regione, considerino indispensabile promuovere interventi di aziende pubbliche e sollecitare iniziative di complessi privati, mediante opportune e valide azioni, per assicurare, nell'attuazione dei prossimi programmi di investimenti, una consistente presenza di nuove attività industriali nelle Marche.

Per sapere, altresì, in relazione a quanto sopra richiesto, quali specifiche iniziative siano state predisposte in proposito, sia da parte di aziende pubbliche che da parte di società private, e quali impegni siano stati richiesti e sollecitati dagli organi di Governo. (int. scr. - 2850)

DI VITTORIO BERTI Baldina, MAGNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se è a conoscenza del profondo malcontento che regna fra molti studenti, e le rispettive famiglie, di Lucera e del Sub-Appennino per la mancata istituzione a Lucera, presso l'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « A. Marrone », di uno dei corsi sperimentali post-qualifica previsti dalla legge n. 754;

se non ritiene opportuno e possibile istituire tale corso (per operatore tecnico dell'industria meccanica) fin da quest'anno, allo scopo di accogliere favorevolmente le numerose domande d'iscrizione presentate dagli interessati al Provveditorato agli studi di Foggia. (int. scr. - 2851)

PELLICANO'. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se intenda prendere urgenti provvedimenti onde ovviare al grave disagio in cui si trovano gli studenti universitari di Reggio Calabria e provincia, i quali chiedono l'immediata istituzione di una sezione staccata delle segreterie di tutte le facoltà e di un ufficio di economato.

Si fa presente al Ministro che la richiesta è legittimata dal gran numero di studenti calabresi iscritti all'ateneo di Messina e dai disagi a cui frequentemente devono andare incontro.

Si tenga conto che tale situazione crea un enorme disservizio burocratico e gravi proteste da parte degli studenti che, per ritirare o consegnare un semplice certificato, sono costretti a perdere diverse ore davanti agli sportelli, sottoponendosi, molto spesso, ad estenuanti attese, deleterie per il fisico e la mente.

C'è da considerare, altresì, che molti studenti universitari lavorano e che tale situazione burocratica (dato il poco tempo a loro disposizione) costituisce un vero e proprio impedimento, tanto da allontanarli, spesso definitivamente, dagli studi. (int. scr. - 2852)

PELLICANO'. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e della pubblica istruzione.* — Per chiedere se intendano prendere nella giusta considerazione il grave problema dell'edilizia scolastica, in particolare quella riguardante la scuola per l'infanzia e dell'obbligo.

Lo sciopero generale del 19 novembre 1969, che rappresenta una tappa importante nell'ambito delle lotte per il rinnovamento dei contratti, affronta anche il drammatico problema delle abitazioni in modo che venga garantita ai lavoratori una « casa » (non più dormitorio!) con reali servizi.

Si fa presente, pertanto, che le forze impegnate nel movimento chiedono:

1) che le aliquote del 5 per cento, già previste per i servizi nei piani straordinari per l'edilizia popolare della GESCAL e del Ministero dei lavori pubblici, siano ulteriormente elevate per garantire che i nuovi quartieri che sorgeranno siano dotati già in misura sufficiente dei servizi indispensabili (asili-nido, scuola materna e dell'obbligo, verde attrezzato per la ricreazione e lo sport dei ragazzi, centri commerciali, eccetera);

2) che siano previsti nuovi stanziamenti in favore dei comuni per la scuola per l'infanzia;

3) che sia rapidamente varata la legge per un piano quinquennale per la costruzione di asili-nido con il concorso dello Stato, sulla base delle proposte avanzate dai tre sindacati CGIL, CISL e UIL. (int. scr. - 2853)

PELLICANO'. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se intenda ovviare alla grave e mortificante situazione in cui versano gli insegnanti elementari idonei non di ruolo, i quali chiedono che la prima graduatoria provinciale permanente, istituita con la legge 25 luglio 1966, n. 574, sia ad esaurimento, come del resto è avvenuto per gli insegnanti delle scuole medie con la legge Bellisario.

Solo così, infatti, gli insegnanti elementari che superino un concorso potrebbero sperare nella immissione in ruolo, sicura, anche se lontana nel tempo. (int. scr. - 2854)

ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores, PALAZZESCHI, BONATTI, VIGNOLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

1) se è informato che l'INPS — con disposizione burocratica e unilaterale — ha deciso la non cumulabilità della pensione sociale dovuta agli ultrasessantacinquenni, istituita con la legge 30 aprile 1969, n. 153, con i sussidi erogati dagli ECA;

2) se non ritiene illegittima tale decisione in quanto:

a) i sussidi dei quali si parla, per il loro carattere temporaneo e discrezionale, non possono essere gabellati come « rendita dovuta » dagli ECA e, quindi, come una condizione per l'esclusione dal diritto alla pensione sociale o per la sua decurtazione;

b) in contrasto con lo spirito e la lettera della legge citata, quali risultano dallo stesso dibattito svoltosi in Aula sull'argomento il 24 aprile 1969;

3) quali provvedimenti urgenti intende adottare in merito al problema esposto, al fine di impedire che migliaia di anziani vengano arbitrariamente colpiti dall'ingiusto provvedimento, che svuoterebbe di ogni contenuto innovatore l'istituzione della pensione sociale. (int. scr. - 2855)

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 17 dicembre 1969

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 17 dicembre, alle ore 16,30, con il seguente ordine dei giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

DE MARZI ed altri. — Norme in materia di affitto di fondo rustico (37).

CIPOLLA ed altri. — Riforma dell'affitto a coltivatore diretto (313).

II. Discussione del disegno di legge:

Regolazioni finanziarie varie (860) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (*ore 21*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari